RACCOLTA E ANALISI DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE

FINI DELL'ATTUAZIONE OPERATIVA DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2017-2020

PROGETTO DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E ANALISI DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

DELIVERABLE N. 4 – DICEMBRE 2018

Raccolta e analisi comparativa delle leggi regionali in materia di violenza maschile contro le donne

Ai fini dell'attuazione operativa del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020

IL PROGETTO VIVA

Il progetto ViVa - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne è realizzato nell'ambito di un accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto prevede due principali livelli di azione:

- il primo si concretizza nel supporto alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, attraverso un insieme di attività di ricerca-azione volte a sostenere il Dipartimento per le Pari Opportunità nell'attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020.
- il secondo si sviluppa principalmente su un'analisi conoscitiva di tipo valutativo che riguarda tanto le dimensioni quantitative, quanto gli aspetti qualitativi della violenza nei confronti delle donne in Italia. È prevista una valutazione (ex post) dei processi attuativi, delle realizzazioni e dei risultati del Piano straordinario (2015-17) e ulteriori analisi valutative (ex-ante e in itinere) delle realizzazioni del Piano (2017–2020).

Il progetto è realizzato dall'IRPPS-CNR ed è coordinato da Maura Misiti

---

VALENTINA FALCONE
Valentina Falcone è consulente giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Cura gli atti diretti alle Camere, gli affari giuridici e legislativi nonché i progetti a carattere nazionale ed europeo. È membro di organismi e tavoli interistituzionali per il contrasto alla violenza sessuale e di genere.

Abstract IT

La Raccolta e analisi comparativa delle leggi regionali in materia di violenza maschile contro le donne è un testo predisposto nell'ottica di descrivere il contesto nel quale il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020 produce effetti.
Il campo di applicazione del Piano è la realtà territoriale speculare al quadro normativo nazionale e regionale vigente contro la violenza sessuale e di genere.
Tale contesto normativo si impernia sulla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e sulla potestà legislativa residuale delle Regioni per ciò che attiene la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali.
Scopo della Raccolta è quello di fornire un'istantanea, aggiornata al 2018, della normativa regionale al fine di consentire la migliore e più completa attuazione operativa del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020.
Il documento individua e descrive gli strumenti di cui è dotata ciascuna Regione per prevenire il fenomeno e fornire assistenza alle vittime, con l'intento di suggerirne il loro impiego per declinare in azioni concrete gli obiettivi che il Piano strategico 2017-2020 persegue.
Indica, tra l'altro, i gap normativi regionali e le carenze dei relativi ambiti territoriali nell'ottica di colmarli per garantire omogeneità di servizi e uguali opportunità alle donne vittime di violenza.
Valorizza, in un quadro sinottico all'uopo dedicato, elementi pressoché riscontrabili in tutte le leggi regionali ed esamina, in un'ottica comparativa, istituiti, misure e servizi contemplati negli atti normativi riferiti a ciascuna Regione.
Dimostra che l'approccio olistico e multilivello rappresenta la strategia più diffusa e quella preferita per espungere il fenomeno e consentire alla donna la fuoriuscita dal vortice della violenza subita.
Conferma che la lotta alla violenza coinvolge tutte/i e che il lavoro di rete è imprescindibile.

Abstract EN

The Collection and comparative analysis of regional laws with regard to male violence against women is a text drawn up to describe the context in which The national strategic Plan concerning male violence against women of 2017-2020 works.
The scope of the Plan is the areas that are symmetrical to the regulatory framework in force against sexual and gender-based violence.
The Collection aims at providing a portrait, updated to 2018, of the regional laws in order to allow the best and most complete operational implementation of The national strategic Plan concerning male violence against women of 2017–2020.
The document identifies and describes the tools that each region has in order to prevent the problem and to provide assistance to the victims and it aims at suggesting how to use these tools in order to translate the objectives of the 2017-2020 Strategic Plans into actions.
In addition, it points out the regional regulatory gaps and the relating lacks in order to bridge/fill them and to guarantee homogeneity of services and equal opportunities to the women who are victims of violence.
It Enhances, in a synoptic framework for this purpose, elements that are almost found in all regional laws and examines, in a comparative perspective, established measures and services covered by the normative acts referred to each Region.
It demonstrates that the holistic and multilevel approach is the most common and preferred strategy to solve the problem and to let the women find the way out of the violence suffered.
It confirms that the fight against violence involves everyone and that networking is essential.

INDICE

INTRODUZIONE 7

1. QUADRO NORMATIVO INTERNAZIONALE ED EUROPEO 8

2. NORMATIVA NAZIONALE IN TEMA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE 12

2.1 Le leggi 12
2.2 I decreti legge 14
2.3 I decreti legislativi 15
2.4 I Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15
2.5 Le Intese 16
2.6 I Piani d'azione 17
2.7 Le delibere 17

3. NORMATIVA REGIONALE IN TEMA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE 18

3.1 Abruzzo 18
3.2 Basilicata 19
3.3 Calabria 20
3.4 Campania 22
3.5 Emilia Romagna 25
3.6 Friuli Venezia Giulia 27
3.7 Lazio 28
3.8 Liguria 30
3.9 Lombardia 32
3.10 Marche 34
3.11 Molise 37
3.12 Piemonte 40
3.13 Puglia 46
3.14 Sardegna 50
3.15 Sicilia 53
3.16 Toscana 57
3.17 Umbria 60
3.18 Valle d'Aosta 63
3.19 Veneto 66
3.20 Trento e Bolzano 69

4. QUADRO SINOTTICO 73

5. L'ANALISI SWOT DELL'IMPIANTO NORMATIVO REGIONALE IN MATERIA DI VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE. 92

6. I RISULTATI DELL'ANALISI E DELLO STUDIO 94

6.1 Le Leggi regionali. 94
6.2 Definizione di “violenza contro le donne” 94
6.3 Centri antiviolenza e case rifugio 94
6.4 Albo regionale 95
6.5 Gratuità dei servizi 95
6.6 Copertura finanziaria 95
6.7 Adozione di un documento strategico 95
6.8 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza 96
6.9 Attività di indagine sul fenomeno 96
6.10 Raccolta dei dati 96
6.11 Monitoraggio 96
6.12 Clausola valutativa 96
6.13 Programmi di trattamento per uomini autori e potenziali autori di violenza 97
6.14 Strutture/uffici competenti nella trattazione della tematica 97

7. CONCLUSIONI 97

GLOSSARIO 98

FONTI 101

WP4

piano strategico 2017-2020

Raccolta e analisi comparativa delle leggi regionali in materia di violenza maschile contro le donne

Introduzione

La presenza di numerose leggi regionali[1] richiede un'analisi attenta delle loro caratteristiche, nella prospettiva di armonizzazione della *governance* territoriale delineata nel *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020*[2].

La relazione di approfondimento "Raccolta e analisi comparativa delle leggi regionali in materia di violenza maschile contro le donne, ai fini dell'attuazione operativa del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017–2020" affronta, appunto, il tema della molteplicità di leggi regionali in materia di violenza maschile contro le donne.

Esistono tante leggi regionali "antiviolenza" atteso che la competenza in materia di violenza maschile contro le donne, che afferisce i diritti civili e sociali, limitatamente ai livelli essenziali delle prestazioni volte a garantirli, è affidata in via esclusiva allo Stato. Tale ambito, è regolato, quindi, dalla legge[3]. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali e sanitari, invece, non essendo assegnata direttamente allo Stato, compete, in via residuale, alle Regioni. Pertanto, nell'elaborare la *Raccolta*, è stato necessario esaminare, in via preliminare, la normativa primaria afferente alla tematica e successivamente quella regionale. Tuttavia, prima di analizzare singolarmente le leggi regionali di ciascun ente territoriale, è stato doveroso esaminare le fonti normative ad esse sovraordinate rispetto alle quali l'ordinamento giuridico italiano è tenuto ad adeguarsi, in virtù degli articoli 10, 11 e 177 della Costituzione[4].

Ricostruito il panorama legislativo internazionale, europeo e nazionale, è stato possibile soffermarsi sulle leggi di ciascuna Regione.

Dopo averle analizzate singolarmente sono risultati individuabili elementi, istituti, misure e servizi comuni. Tali aspetti sono stati fatti confluire in un quadro sinottico ovvero in un'esposizione schematica che valorizza, per ciascuna Regione, elementi pressoché comuni a tutte. Il quadro sinottico ha consentito una rapida visione e acquisizione degli elementi riferiti alle diverse realtà territoriali. Grazie alla predetta attività è stato possibile, infine, compiere un'analisi swot e quindi valorizzare punti di forza e punti di debolezza "endogeni" dell'impianto normativo regionale in materia di violenza maschile contro le donne e, da ultimo, comprendere le opportunità e le minacce "esogene" al sistema.

L'articolo 117 della Costituzione elenca tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato[5] alla lettera m) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per le politiche sociali sono di competenza esclusiva dello Stato. È bene sottolineare, quindi, che la determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di politiche sociali è competenza dello Stato.

Al tempo stesso, tra le materie di legislazione concorrente[6] non è indicata quella afferente alle politiche sociali (articolo 117 della Costituzione comma 3).

---

[1] Legge regionale, cfr. glossario.

[2] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf.
I siti internet indicati nel presente rapporto sono stati visitati l'ultima volta il 30.11.2018.

[3] Legge, cfr. glossario

[4] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/costituzione.pdf

[5] Potestà legislativa esclusiva dello Stato (Competenza esclusiva), cfr. glossario.

[6] Potestà legislativa concorrente, cfr. glossario.

Da ciò ne deriva che, in virtù del principio della competenza residuale delle Regioni[7] nelle materie non tassativamente deferite alla legislazione statale (articolo 117 della Costituzione comma 4), la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali spetta alle Regioni.

Prima della riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)[8] il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[9] rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali" trasferiva espressamente le competenze riguardanti la sanità pubblica e le politiche sociali alle Regioni.

Tale disposizione, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, non può dirsi quindi abrogata in quanto compatibile alla legge costituzionale n. 3/2001.

Muovendo da tale assunto risulta evidente che l'analisi del quadro normativo nazionale in tema di violenza contro le donne deve tener conto delle singole leggi regionali emanate da ciascun ente territoriale.

Dal complesso normativo, avvalorato anche dalla legge 8 novembre 2000, n. 328[10] che prevede un sistema integrato di interventi e servizi sociali, emerge l'importanza di un approccio interdisciplinare e collettivistico per contrastare la violenza contro le donne basata sul genere.

Da qui la promozione e diffusione delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza in tutte le regioni. Le reti territoriali antiviolenza sono costituite da soggetti istituzionali, enti pubblici, associazioni del privato sociale che operano nel settore dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza, nella quale, talvolta, sono coinvolti anche i loro eventuali figli[11].

L'obiettivo di ciascuna rete interistituzionale antiviolenza è quello di creare un ricco, armonico, equilibrato e reale sistema di interventi di prevenzione e contrasto che assicuri maggiori e uguali opportunità di sostegno alle vittime.

Gli strumenti di cui si avvalgono le regioni per costituirle sono quelli di seguito descritti.

Il protocollo d'intesa, un atto stipulato da più soggetti pubblici e privati, con funzione di indirizzo politico-amministrativo, con cui le parti si accordano tra loro per conseguire obiettivi comuni secondo criteri di reciprocità. Pur non avendo valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico impegna le parti a perseguire il medesimo obiettivo e può essere preliminare all'approvazione di un accordo quadro o di una convenzione[12].

L'accordo quadro, un atto che definisce le aree progettuali e le modalità di collaborazione da cui discenderanno convenzioni attuative/operative. È adottato nei casi in cui si presuppone un effettivo, rilevante e allargato impegno di collaborazione tra le parti che sottoscrivono l'accordo quadro.

La convenzione o gli accordi attuativi/operativi, atti che descrivono dettagliatamente attività e definiscono, tra le altre cose, i responsabili, gli obiettivi, le forme di impegno (istituzionale, economico e di offerta di servizi), le modalità di svolgimento, la durata.

1. Quadro normativo internazionale ed europeo

Di seguito i più significativi interventi normativi, a carattere internazionale ed europeo, in materia di violenza maschile contro le donne introdotti a far data dall'adozione da parte dell'Assemblea generale delle

[7] Potestà legislativa residuale delle Regioni (Competenza residuale), cfr. glossario.

[8] Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del Titolo V della Costituzione), cfr. glossario. Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo:
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-10-24&atto.codiceRedazionale=001G0430

[9] Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali", cfr. glossario. Il testo integrale del Decreto legislativo è disponibile all'indirizzo:
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-04-21&atto.codiceRedazionale=098G0159&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D112%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1998%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

[10] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo:
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-11-13&atto.codiceRedazionale=000G0369&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D328%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2000%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

[11] Cfr. nota di accompagnamento alla mappatura delle reti territoriali antiviolenza (3 aprile 2019)

[12] Ibidem

Nazioni Unite, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne di New York., per via della sussistente situazione di disparità delle donne.

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne di New York (1979)

La *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna è una convenzione internazionale* (CEDAW) adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. È un trattato internazionale sui diritti delle donne entrato in vigore il 3 settembre 1981. Gli Stati Uniti sono l'unica nazione sviluppata che non ha ratificato la Convenzione e diversi paesi l'hanno ratificata pur con alcune riserve e obiezioni.

Prevede l'istituzione del Comitato CEDAW incaricato di esaminare i progressi realizzati in applicazione della Convenzione[13].

Raccomandazione Generale CEDAW (1992)

Nel 1992, il Comitato CEDAW ha emesso una nuova Raccomandazione generale (n.19) nella quale non solo ribadisce che la questione della violenza contro le donne rientra nell'ambito di intervento della Convenzione, ma fornisce una definizione molto simile a quella che si ritrova poi contenuta nella Dichiarazione del 1993. Oltre a ciò, la Raccomandazione afferma che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei seguenti diritti umani e libertà fondamentali:

a. il diritto alla vita;
b. il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
c. il diritto ad un'eguale tutela in caso di conflitti armati internazionali o interni, secondo le norme del diritto umanitario;
d. il diritto alla libertà e sicurezza della persona;
e. il diritto ad un eguale tutela da parte della legge;
f. il diritto all'eguaglianza all'interno della famiglia;
g. il diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale;
h. il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli.

La Raccomandazione esamina nei dettagli tutti gli articoli della Convenzione ed i modi in cui atti di violenza sessista (*gender-based violence* o violenza di genere) costituiscono violazione di ciascuno degli articoli esaminati[14].

Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione (1993)

La Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, organizzata dalle Nazioni Unite, a Vienna, tra il 14 e il 25 giugno 1993 ha prodotto la Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione. È stata la prima conferenza sui diritti umani tenutasi dopo la fine della guerra fredda[15].

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1993)

La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne è stata adottata senza voto da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993. In essa è contenuto il riconoscimento della "necessità urgente per l'applicazione universale alle donne dei diritti e dei principi in materia di uguaglianza, la sicurezza, la libertà, l'integrità e la dignità di tutti gli esseri umani". La risoluzione è spesso riconosciuta come complementare e rafforzativa dei lavori della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna e della Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna. Ricorda e incarna gli stessi diritti e principi sanciti in strumenti come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e gli articoli 1 e 2 forniscono la definizione più diffusa di violenza contro le donne. Come

13 Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://www.didonne.it/normativa/0533_Convenzione_ONU_CEDAW_A.pdf
14 Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/ConsiglieraNazionale/Documents/INTERNAZIONALE/ONU/CEDAW_RG_19.pdf
15 Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-di-Vienna-e-Programma-dazione-1993/20

conseguenza della risoluzione, nel 1999, l'Assemblea generale, guidata dal rappresentante della Repubblica Dominicana, ha designato il 25 novembre come la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne[16].

Piattaforma di Azione di Pechino (1995)

La Conferenza di Pechino ha affermato la necessità di spostare l'accento sul concetto differenza sessuale, sottolineando come le relazioni uomo-donna all'interno della società, dovessero essere riconsiderate, mettendo le donne su un piano di parità con l'uomo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Oltre a ciò, in questa occasione si ribadisce che i diritti delle donne sono diritti umani nel significato più pieno del termine.

La conferenza ha altresì introdotto i principi di *empowerment* e *mainstreaming*, affermando come valore universale il principio delle pari opportunità tra i generi e della non discriminazione delle donne in ogni settore della vita, pubblica e privata.

La Conferenza si è concretata nell'adozione della nuova Piattaforma di Azione di Pechino, che individua dodici aree di crisi che vengono viste come i principali ostacoli al miglioramento della condizione femminile:

1. donne e povertà;
2. istruzione e formazione delle donne;
3. donne e salute;
4. violenza contro le donne;
5. donne e conflitti armati;
6. donne ed economia;
7. donne, potere e processi decisionali;
8. meccanismi istituzionali per favorire il progresso delle donne;
9. diritti fondamentali delle donne;
10. donne e media;
11. donne e ambiente;
12. bambine.

Con l'adozione di questa nuova piattaforma i governi si sono impegnati a tenere conto della dimensione sessuale in tutte le loro decisioni e strategie[17].

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (2011)

La Convenzione del Consiglio d'Europa[18] sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, comunemente nota con il nome di Convenzione di Istanbul è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011 e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 (firmata dal Capo dello Stato). È diventata vincolante per il nostro Stato solo a seguito della legge del 27 giugno 2013, n. 77 che ne ha autorizzato la ratifica.

L'articolo 80 della Costituzione prevede che il Parlamento autorizzi, con legge, la ratifica dei trattati internazionali che hanno natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Ciò spiega perché in più occasioni il Governo è ricorso ad accordi in forma semplificata, ossia solo con la firma e sen-za ratifica del Capo dello Stato. Per risolvere tale irregolarità, il Parlamento ha instaurato la prassi di emanare successivamente una legge con cui si approva, ora per allora, un trattato, di fatto, già concluso.

La Convenzione di Istanbul costituisce un insieme di raccomandazioni interamente destinate a proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza e mira a prevenire il fenomeno della violenza di genere,

16 Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27
17 Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/d_impegni_pol_internaz/a_conf_mondiali_onu/b_conf_pechino/a_finestra_1/a_piattaforma_dazione_pdf_zip/pechino_1995/Pechino_01_3-8_dichiaraz.pdf
18 Consiglio d'Europa, cfr. glossario.

a proteggere le vittime, a punire i maltrattanti nonché a definire un sistema di politiche integrate all'uopo destinato. Si compone di diversi capitoli:

- Nel I sono descritti gli obiettivi; vengono fornite alcune definizioni come ad esempio quella di "donne" con cui intende "anche le ragazze con meno di 18 anni" o di "violenza contro le donne basata sul genere" con cui designa "qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato"; compie un richiamo all'uguaglianza e alla non discriminazione; indica gli obblighi degli stati.
- Il II richiama le Politiche integrate (globali e coordinate) e la necessaria Raccolta dei dati e ricerca.
- Il III è dedicato alla Prevenzione.
- Il IV è dedicato alla Protezione e Sostegno.
- Il V e il VI afferiscono alle azioni di Perseguire e Punire.
- Il VII riguarda Migrazione e Asilo.
- L'VIII afferisce alla Cooperazione internazionale.
- Il IX rubricato Meccanismo di controllo prevede l'istituzione di un Gruppo di esperti cosiddetto GREVIO, al quale affida il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione medesima da parte degli Stati membri e di verificare le misure legislative e di altro tipo messe in atto per contrastare la violenza nei confronti delle donne.
- Il X, XI e il XII contemplano nell'ordine Relazioni con altri strumenti internazionali; Emendamenti alla Convenzione e Clausole finali[19].

Direttiva 2012/29 UE (2012)

La Direttiva 012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Dopo la definizione di vittima intesa come "una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono causati direttamente da un reato" (nella quale possono essere ricomprese le donne vittime di violenza maschile), la Direttiva invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per assistere la vittima fin dal primo contatto e a fornire alla stessa le informazioni circa il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, le procedure per la presentazione di una denuncia relativa a un reato, a quali condizioni può ricevere misure di protezione, alle modalità di accesso ad un risarcimento. Il legislatore europeo ha previsto la disposizione di un sistema di diritti che riflettono il triplice bisogno che la vittima manifesta ovvero riprendere il controllo e superare il senso di impotenza causato dall'aver subito un reato, esprimere e veder riconosciuto il suo stato d'animo, essere rassicurata e protetta, anche in un'ottica di prevenzione di episodi di vittimizzazione secondaria[20].

Per quanto riguarda il diritto di protezione, nella Direttiva sono state inserite una serie di norme che impongono agli Stati di predisporre specifiche cautele per evitare i contatti fra la vittima e l'autore del reato e che limitano il numero di audizioni della persona offesa a quelle strettamente necessarie per fini investigativi (articoli 19, 20).Quale corollario del diritto di protezione, la Direttiva 2012/29/UE ha previsto altresì l'obbligo per gli Stati di provvedere all'informazione di tutti gli operatori che abbiano contatti con la vittima (articolo 25). Pertanto gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla formazione professionale degli operatori dei servizi pubblici e delle organizzazioni che forniscono assistenza alla vittima (la Direttiva ha aggiunto l'obbligo per gli Stati di promuovere la formazione dei funzionari pubblici con specifico riferimento al personale giudiziario e agli agenti di polizia che abbiano contatti con le vittime al fine di creare un trattamento appropriato e rispettoso delle esigenze e delle sensibilità personali).

La Direttiva, prevede l'adozione di un'agenzia multidisciplinare che prenda in carico, con un programma personalizzato, la persona offesa dal reato[21].

19 Il testo integrale della Convenzione è disponibile all'indirizzo:
http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2013/05/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf
20 Vittimizzazione secondaria, cfr. glossario.
21 Il testo integrale della Direttiva è disponibile all'indirizzo:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF

2. Normativa nazionale in tema di violenza contro le donne

Sul piano nazionale, si devono registrare, a partire dagli anni Ottanta, una serie di interventi normativi che, progressivamente e parallelamente allo sviluppo della cultura legislativa e sociale maturata a livello internazionale ed europeo, hanno ampliato le misure di prevenzione e repressione della violenza maschile contro le donne nonché di assistenza e sostegno alle vittime.

Di seguito, i più significativi atti normativi, aggregati per tipologia di atto giuridico-legislativo, introdotti a far data dall'anno 2000.

2.1 Le leggi

Legge 4 aprile 2001, n. 154

La legge 4 aprile 2001, n. 154 rubricata **Misure contro le violenze nelle relazioni familiari** prevede una duplice tipologia di interventi operanti sia in ambito penale che in ambito civile.

Le misure riferite all'area penale, introdotte dall'art. 1, comma 2 della legge, sono contenute negli artt. 282 bis e 291, comma 2 bis, c.p.p. L'art. 291, comma 2 bis c.p.p., prevede che, nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, il pubblico ministero può chiedere al giudice incaricato "in caso di necessità o di urgenza" l'adozione delle misure quali: a) di lasciare subito la casa familiare o di non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria per un certo periodo di tempo (sei mesi); b) di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia; c) di pagare un assegno periodico in favore delle persone conviventi "che per effetto del provvedimento rimangano prive di mezzi adeguati", eventualmente con obbligo di versamento diretto al datore di lavoro.

In passato, alle esigenze sottese alle "nuove" misure si faceva fronte ricorrendo alle misure coercitive del divieto e dell'obbligo di dimora di cui all'art. 283 del codice di procedura penale.

In ambito civile, ha introdotto importanti novità all'interno del codice civile e in quello di procedura civile: è infatti previsto che il giudice civile possa adottare misure cautelari provvisorie a tutela delle vittime di violenze familiari.

L'art. 2 della legge 154/2001 ha introdotto, nel libro I del Codice Civile, il Titolo IX-bis rubricato "Ordini di protezione contro gli abusi familiari" e contenente i nuovi artt. 342-bis e 342-ter.

Tali articoli prevedono che qualora la condotta del coniuge o di altro convivente sia gravemente pregiudizievole all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice ordinario, su istanza di parte, qualora il fatto non costituisce reato perseguibile d'ufficio, con decreto può: ordinare la cessazione della condotta antigiuridica; disporre l'allontanamento dalla casa coniugale del coniuge o convivente che abbiano tenuto le condotte lesive, prescrivendo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall'istante; disporre l'intervento dei servizi sociali o di enti privati che abbiano finalità statutarie adatte allo scopo; disporre un'ingiunzione di mantenimento, mediante corresponsione periodica di una somma di denaro, in favore dei componenti del nucleo familiare che rimangano sprovvisti di mezzi adeguati.

I soggetti attivi e passivi della condotta pregiudizievole sono il coniuge o il convivente.

Il giudice al quale, a seguito di designazione del Presidente del Tribunale, è affidata la trattazione del ricorso, sente le parti e procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvedendo, infine, con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nei casi di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione inaudita altera parte fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni. All'udienza il giudice ai sensi dell'art. 736-bis comma 3 può confermare, modificare o revocare l'ordine di protezione[22].

[22] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01154l.htm

Legge 27 giugno 2013, n. 77

La legge 27 giugno 2013, n. 77 è l'atto con cui il Parlamento ha autorizzato **la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011[23].

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato** (Legge di stabilità 2016) istituisce il Percorso di tutela delle vittime di violenza e prevede la definizione delle Linee guida volte a rendere operativo il Percorso.

In particolare, all'articolo 1 comma 790 prevede l'istituzione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, del percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking) mentre al comma 791 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze già operative a livello locale, sono definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119[24].

Legge 23 luglio 2016, n. 122

La legge 23 luglio 2016, n. 122 **Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016**, all'articolo 11, riconosce il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona offesa[25].

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017** (articolo 1 comma 359) ha incremento il Fondo di cui all'articolo 5 bis della legge n. 119/2013 nella misura di 5 milioni l'anno per il triennio 2017-2019[26].

Legge 23 giugno 2017, n. 103

La legge 23 giugno 2017, n. 103 **Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario** (c.d. riforma Orlando) ha introdotto all'art. 162 ter c.p. una nuova causa estintiva dei reati: estinzione del reato per condotte riparatorie.

Nei reati perseguibili a querela il giudice può dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile le conseguenze dannose o pericolose del reato[27]. Con la legge 4 dicembre 2017 articolo 1 comma 2 il legislatore è intervenuto a correggere la portata dell'istituto, sottraendo tutte le ipotesi di stalking al campo di applicazione dell'art. 162 ter c.p. Grazie all'introduzione di un ulteriore ultimo comma all'art. 162 ter c.p. l'estinzione del reato per condotte riparatorie non si applica nei casi di cui all'art. 612 bis c.p.[28]

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 **Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020** prevede all'articolo 1 comma 220:

---

[23] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg

[24] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

[25] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/8/16G00134/sg

[26] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: http://media.directio.it/portale/norme/20161211-Legge_232-GUI.pdf

[27] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg

[28] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;172

Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente[29].

Legge 11 gennaio 2018, n. 4

La legge 11 gennaio 2018, n. 4 **Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici** estende agli orfani il fondo vittime di reati mafiosi con una dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all'anno. Ai figli delle vittime viene poi assicurata l'assistenza gratuita medico-psicologica ed attribuita la quota di riserva prevista per le categorie protette[30].

2.2 I decreti legge[31]

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11

Il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori prevede all'articolo 12 (Numero verde):

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché' di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine competenti gli atti persecutori segnalati

riconoscendone copertura finanziaria all'articolo 13:

per le finalità di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Ha introdotto, tra l'altro, il reato di atti persecutori (cosiddetto stalking)[32].

Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93

Il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento costituisce il testo normativo base per fronteggiare sul piano preventivo e repressivo il fenomeno della violenza maschile contro le donne.

Al fine di realizzare una più compiuta tutela della donna vittima di violenza maschile, in linea sia con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio sia con la Convenzione di Istanbul, il decreto legge n. 93/2013 (convertito in legge dalla legge n. 119/2013) ha provveduto ad una rivisitazione di alcune disposizioni

[29] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
[30] Il testo integrale della Legge è disponibile all'indirizzo: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;4
[31] Decreto legge, cfr. glossario.
[32] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/09011d.htm

del codice penale e del codice di procedura penale per incrementare il livello informativo della vittima del reato nonché la sua protezione[33].

2.3 I decreti legislativi[34]

Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80

Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro prevede all'art. 24 il congedo per le donne vittime di violenza di genere (diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi e di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione)[35].

2.4 I Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 sono state attribuite alle Regioni le risorse del Fondo di cui all'art. 5 bis della legge n. 119/2013 riferite alle due annualità 2013-2014 per un importo pari ad € 16.449.385 euro[36].

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017[37].

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 sono state attribuite alle Regioni le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste per un importo pari ad € 13 milioni[38].

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 sono state attribuite alle Regioni le risorse del Fondo di cui all'art. 5 bis della L. 119/2013 riferite alle due annualità 2015-2016 per un importo pari ad € 18.127.453[39].

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1 co. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 art. 24 lettera r)" all'articolo 24 sancisce che, nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più

[33] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;93
[34] Decreto legislativo, cfr. glossario.
[35] Il testo integrale del Decreto legislativo è disponibile all'indirizzo: http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Decreto_Legislativo_15_giugno_2015_n.80.pdf
[36] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile al link http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/D.P.C.M.-del-24-luglio-2014.pdf
[37] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile all'indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-2017.pdf
[38] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile all'indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/D.P.C.M.-del-25-novembre-2016.pdf
[39] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg

avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate. Tra gli ambiti di attività è annoverato quello di prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale[40].

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017 sono state adottate le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza denominate "Percorso per le donne che subiscono violenza" come previsto dall'art. 1 commi 790 e 791 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni[41] nella seduta del 23 novembre 2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale serie n. 24 del 30 gennaio 2018[42].

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017

Con il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1 dicembre 2017 sono state attribuite alle Regioni le risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" ex art. 5 bis della L. n. 119/2013 riferite all'anno 2017 per un importo complessivamente pari ad € 12.714.553,00 di cui € 10.000.000,00 a valere sul Fondo ed ulteriori € 5.000.000,00 in virtù dell'incremento annuale di quest'ultimo nella misura di 5 milioni l'anno per il triennio 2017-2019 disposto dall'art. 1 co. 359 della L. n. 232/2016 359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'art. 5 co. 2 lettera d) del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli artt. 5 e 5 bis del medesimo decreto legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[43].

Decreto del Sottosegretario con delega alle pari opportunità del 9 novembre 2018

Con il Decreto del Sottosegretario con delega alle pari opportunità del 9 novembre 2018 sono state ripartite alle regioni le risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" ex art. 5bis della L. n. 119/2013 riferite all'anno 2018 per un importo complessivamente pari ad euro 20.000.000,00[44].

2.5 Le Intese

Intesa del 27 novembre 2014, n. 146/CU

In sede di Conferenza Unificata[45] è stata sancita l'Intesa del 27 novembre 2014, n. 146/CU ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131/2003 tra il Governo e le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio così come prevista dall'articolo 3 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 nonché della legge n. 119/2013[46].

Intesa del 10 maggio 2018

Il 10 maggio 2018 è stata sancita l'Intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche

[40] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg
[41] Conferenza Stato-Regioni, cfr. glossario.
[42] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile all'indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/linee-guida-nazionali-ufficiali.pdf
[43] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile all'indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/DPCM-1-DICEMBRE-2017-VISTO-CORTE-DEI-CONTI.pdf
[44] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile all'indirizzo:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-19&atto.codiceRedazionale=19A00327&elenco30giorni=true
[45] Conferenza unificata, cfr. glossario.
[46] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg

relative ai diritti e alle pari opportunità" ex art. 5 bis della L. n. 119/2013 riferite all'anno 2018 complessivamente pari a € 20.000.000,00 di cui € 10.000.000 a valere sul Fondo; € 5.000.000,00 in virtù dell'incremento annuale di quest'ultimo nella misura di 5 milioni l'anno per il triennio 2017-2019 disposto dall'art. 1 co. 359 della L. n. 232/2016 (Articolo 359: Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) e i restanti 5.000.000,00 a valere sul capitolo 496, Centro di Responsabilità 8 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018 al quale la Legge di stabilità per l'anno 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) assegna € € 69.216.274 per la promozione e la garanzia delle pari opportunità (Quadro generale riassuntivo D) BILANCIO PER AZIONI) [47].

2.6 I Piani d'azione[48]

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017

Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 è stato adottato, previa Intesa della Conferenza Unificata, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 luglio 2015[49].

Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020

Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 è stato approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017 previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 23 novembre 2017[50].

2.7 Le delibere

Con Delibera del 18 gennaio 2017 il Senato della Repubblica ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere assegnandole i compiti che seguono:

- svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, basata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere;
- monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti;
- analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2011, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
- accertare il livello di attenzione e la capacita d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

[47] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.regioni.it/news/2018/05/14/conferenza-stato-regioni-del-10-05-2018-intesa-sullo-schema-di-d-p-c-m-relativo-alla-ripartizione-delle-risorse-del-fondo-per-le-politiche-relative-ai-diritti-e-alle-pari-opportunita-per-la-560989/

[48] Piano d'azione (strategia governativa), cfr. glossario.

[49] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile all'indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-2017.pdf

[50] Il testo integrale è disponibile sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e consultabile all'indirizzo: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf

- monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziate dal citato decreto legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità a partire da quella per il 2011;
- proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere, nonché' di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti[51].

3. Normativa regionale in tema di violenza contro le donne

Di seguito la descrizione del contenuto delle principali leggi regionali, vigenti in ciascuna Regione, in materia di violenza maschile contro le donne.

3.1 Abruzzo

Anno	Normativa	Titolo della legge
2006	Legge regionale n. 31	Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate

Le più significative disposizioni normative riferite al contrasto alla violenza maschile sulle donne sono contenute nella **Legge regionale 20 ottobre 2006 n. 31** rubricata *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate*[52].

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce "la violenza contro le donne" richiamando la definizione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino e riconosce che "ogni forma di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà".

Centri antiviolenza e Case rifugio

Stabilisce che i centri antiviolenza devono essere in rete. Ogni centro antiviolenza deve essere comprensivo o collegato ad una casa di accoglienza (casa rifugio). Le case rifugio sono definite "strutture di ospitalità temporanea". Quest'ultime possono essere alternativamente "segrete" o "con garanzia di sicurezza".

Copertura finanziaria

Prevede che il 100% del finanziamento regionale annuale, da determinare annualmente con legge di bilancio, debba essere ripartito nei termini che seguono:

Il 60% ai centri pilota antiviolenza del territorio regionale (sono quelli descritti all'art. 2 comma 5 della legge ovvero quelli provvisti di personale altamente qualificato professionalmente ed adeguatamente specializzato sul tema della violenza contro le donne) mentre il restante 40% da corrispondere agli enti locali; alle associazioni femminili ad es. che presentano un progetto entro il 30 settembre di ogni anno.

Gratuità dei servizi

Prevede la gratuità dei servizi offerti dai centri antiviolenza e dalle case rifugio. Tuttavia, la permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino a un massimo di novanta giorni.

[51] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-25&atto.codiceRedazionale=17A00487

[52] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2006/lr06031.htm

Aspetti finanziari

Stabilisce che gli enti locali devono partecipare alle spese di gestione dei centri. Prevede la cumulabilità delle risorse regionali con quelle statali ed europee.

Monitoraggio

Prevede un sistema di monitoraggio: i soggetti beneficiari delle risorse devono trasmettere alla regione, annualmente, una relazione. La giunta, successivamente, presenta una relazione unica al consiglio regionale.

3.2 Basilicata

Anno	Normativa	Titolo della legge
1999	Legge regionale n. 9	Fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza sessuale
2007	Legge regionale n. 26	Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori

Le principali disposizioni normative riferite al contrasto alla violenza sulle donne sono contenute in due diverse leggi regionali. Pertanto, la disciplina integrale è ricavabile dal combinato disposto delle norme che seguono.

La **Legge regionale 29 marzo 1999 n. 9** istituisce un fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza sessuale. La legge di bilancio per gli anni successivi al 1999 fissa l'importo dello stanziamento annuale da far confluire sul fondo.

Questa legge è stata modificata dalla **Legge regionale 8 gennaio 2015 n. 3** che ha mutato la destinazione del fondo, ampliando il numero dei destinatari, trasformandolo in Fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza di genere. La legge individua tra i destinatari del Fondo i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di semi autonomia e precisa che potrà essere impiegato in azioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne. Inoltre, fissa un vincolo del 20% da destinare per campagne di prevenzione, informazione, sensibilizzazione anche all'interno delle scuole; per progetti di formazione rivolti agli operatori pubblici e del privato sociale al fine di ampliare le loro competenze[53].

La **Legge regionale 18 dicembre 2007 n. 26** rubricata *Istituzione osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori dispone quanto segue*[54].

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce la "violenza contro le donne" come una negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità (diritti costituzionalmente garantiti).

Copertura finanziaria

Le attività dell'Osservatorio hanno copertura finanziaria (per l'anno 2007 importo pari ad € 50.000,00 mentre per gli anni venturi è rimessa alla legge di bilancio la quantificazione delle risorse da destinargli).

Osservatorio, raccolta dati e monitoraggio

Premesso che la finalità della legge è quella di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere e sui minori, sull'intero territorio regionale, all'uopo istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori elencandone i componenti (assessore regionale dipartimento sicurezza e solidarietà sociale; presidente della commissione regionale pari opportunità; n. 3 esperti nominati dal consiglio regionale;

[53] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=1335236
[54] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/detail.jsp?sec=107173&otype=1150&id=197757

n. 3 rappresentanti delle associazioni di settore; un referente per ciascuno dei tre nosocomi dei capoluoghi di provincia; procuratori). I membri restano in carica 5 anni e sono riconfermabili.

Assegna all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, raccolta dati, rapporti con le strutture pubbliche, studio e ricerca sulla violenza e sulla prevenzione del fenomeno, valutazione degli interventi regionali.

È prevista una programmazione annuale delle sue attività da presentare entro il mese di ottobre e una relazione sulle attività svolte da presentare entro il 31 dicembre al Consiglio Regionale.

Albo regionale

La legge prevede che presso l'Osservatorio è costituito un registro dove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale.

L'Osservatorio è stato costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4 dell'11.01.2016 e con il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 09.03.2017.
Con Determinazione di Giunta Regionale n. 1484 del 17 novembre 2015 è stato adottato il "Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017". Con Determinazione di Giunta Regionale n. 1728 del 17 novembre 2015 sono state assegnate al Piano risor-se pari ad € 1.035.761,8. Le risorse vincolate con Determinazione di Giunta Regionale n. 637/2017 per la realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano risultano non ancora attribuite, eccezion fatta per quelle inerenti al contrasto della pratica delle mutilazioni genitali femminili (€ 32.791,70). In particolare, sono state erogate nel 2017 alla ASp di Potenza, all'ASM di Matera e all'Ospedale San Carlo di Potenza.
Con deliberazione n. 427 del 17 marzo 2018 è stato approvato il "Piano strategico Regionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" che in realtà coincide con il "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" (L'Allegato 2 della deliberazione è infatti il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020").

3.3 Calabria

Anno	Normativa	Titolo della legge
2007	Legge regionale n. 20	Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà
2016	Legge regionale n. 38	Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere

Le più significative disposizioni normative riferite al contrasto alla violenza maschile sulle donne sono contenute nella **Legge regionale 21 agosto 2007 n. 20** rubricata *Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà*[55].

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce la "violenza contro le donne" richiamando quella della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino: "un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà".

Riconosce il diritto alle donne vittime di violenza e ai loro eventuali figli di ricevere un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato (riconosce espressamente e ripetutamente il diritto all'anonimato della vittima).

Centri antiviolenza e Case rifugio

Definisce i Centri antiviolenza non come luoghi ma come percorsi e pratiche di accoglienza autonomi e autogestiti dalle donne, basati sulla relazione tra donne. Definisce centri antiviolenza anche tutte quelle esperienze coltivate dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e dalle organizzazioni non lucrative di

[55] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR%2020-2007.pdf

utilità sociale (ONLUS) che hanno come scopo la lotta, la prevenzione della violenza contro le donne e la solidarietà alle vittime, dotate di personale adeguato per il perseguimento di tale finalità ma soprattutto che hanno maturato esperienza di almeno 3 anni nello specifico settore.

Le case rifugio sono denominate case di accoglienza e sono definite strutture di ospitalità temporanea, che devono essere sicure, anonime e segrete. L'accesso è consentito solo per il tramite del centro antiviolenza. Stabilisce che i centri antiviolenza debbano mantenere un rapporto costante e funzionale con tutte le case di accoglienza del territorio di riferimento, con i servizi di assistenza socio-sanitaria, con i consultori, i servizi socio-sanitari, strutture scolastiche, centri per l'impiego, forze dell'ordine.

Copertura finanziaria

Prevede, da parte della Regione, il finanziamento di progetti antiviolenza presentati da enti locali, da associazioni che hanno esperienza e competenza in materia di tutela delle donne vittime di violenza, dalle associazioni femminili ma solo unitamente ad enti locali. Per l'anno 2007 la legge prevede lo stanziamento di € 250.000,00 e fissa in € 800.000,00 le risorse per gli anni successivi. I progetti devono essere inoltrati entro il 30 settembre di ogni anno.

Aspetti finanziari

Sancisce la cumulabilità dei finanziamenti statali ed europei con quelli regionali. Prevede altresì che la Regione, con i finanziamenti annuali relativi alla legge medesima, eroghi borse di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno. Inoltre, invita gli enti locali a stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che hanno come scopo la lotta, la prevenzione della violenza contro le donne e la solidarietà alle vittime; che abbiano personale adeguato per il perseguimento di tale finalità ma soprattutto che abbiano esperienza di almeno 3 anni nello specifico settore

Gratuità dei servizi

Prevede la gratuità delle prestazioni erogate dai centri antiviolenza mentre la permanenza nella casa di accoglienza è gratuita e limitata ad un periodo di 3 mesi.

Reti/Ambiti territoriali

Fissa l'onere per la Regione di promuovere interventi di rete.

Monitoraggio

Prevede un sistema di monitoraggio che onera tutti i soggetti che hanno presentato il progetto, poi finanziato, di presentare alla giunta una relazione sull'andamento e sulla funzionalità del centro e della casa di accoglienza.

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 5 agosto 2013 è stato adottato il Protocollo d'Intesa per la promozione di strategie condivise per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne.

Con la **Legge regionale 23 novembre 2016 n. 38** è stato istituito *l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere*[56].

La legge dichiara istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere.

I membri che lo compongono sono: n. 5 esperti; il dirigente dipartimento salute; il presidente commissione pari opportunità; la consigliera regionale di parità; n. 10 rappresentanti delle associazioni operanti nel territorio regionale con specifiche competenze in materia. La durata coincide con la legislatura. Entro il mese di ottobre predispone il programma delle attività da svolgere nell'anno successivo ed entro il 31 marzo di ogni anno invia al Presidente del Consiglio una relazione sulle attività svolte l'anno precedente.

I suoi compiti: monitoraggio; raccolta ed elaborazione dei dati forniti dai centri antiviolenza; promozione e stipula di protocolli d'intesa tra istituzioni pubbliche e private, la realtà associativa e di

[56] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/2016-38_2016-11-24.pdf

volontariato, le forze dell'ordine, i centri antiviolenza; progetti all'interno delle carceri per il recupero dei maltrattanti.

3.4 Campania

Anno	Normativa	Titolo della legge
2005	Legge regionale n. 11	Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate
2011	Legge regionale n. 2	Misure prevenzione e di contrasto alla violenza di genere
2012	Legge regionale n. 22	Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1
2017	Legge regionale n. 10	Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017
2017	Legge regionale n. 34	Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza

La disciplina normativa riferita all'area di intervento di cui trattasi è rinvenibile in cinque leggi regionali che si sono succedute, fermo restando, che la più risalente è stata espressamente abrogata **dalla Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 2**.

A mezzo del richiamo al decreto legislativo n. 112/98 rubricato *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali* che trasferisce le competenze riguardanti la sanità pubblica e le politiche sociali alle Regioni, la **Legge regionale 23 febbraio 2005 n. 11** istituisce centri e case di accoglienza.

I Centri antiviolenza vengono denominati "Centri di assistenza" e le Case rifugio "Centri/Case di accoglienza/Case delle donne maltrattate", in particolare, quest'ultimi sono definiti luoghi di accoglienza e di residenza.

Mentre i riferimenti dei centri di assistenza sono dichiaratamente pubblici, quelli delle case di accoglienza sono dichiaratamente segreti.

Fissa il principio dell'autonomia di gestione, di metodologia e nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private.

Prevede la gratuità del servizio: per ciò che riguarda le case di accoglienza la gratuità è per soli 5 giorni; per le donne disagiate resta gratuito mentre alle altre è richiesto un rimborso spese.

La legge prevede che la gestione sia assicurata dagli enti locali che sono tenuti a siglare convenzioni con altri enti e associazioni impegnate per le medesime finalità (articolo abrogato).

La legge istituisce, altresì, un fondo nel quale confluiscono stanziamenti statali che devono essere assegnati nella misura del 20 % agli enti locali che hanno siglato convenzioni. Queste risorse sono attribuite alle provincie e ai sindaci capofila e poi assegnate ai destinatari (enti locali che hanno siglato convenzioni). Il 10 % del fondo alle associazioni che stipulano convenzioni (articolo abrogato dalla L. n. 2/2011).

Dunque, le più significative disposizioni normative riferite al contrasto alla violenza sulle donne sono contenute nella **Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 2**[57] rubricata *Misure prevenzione e di contrasto alla violenza di genere* che ha abrogato espressamente la **Legge regionale n. 11/2005**.

[57] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.regione.campania.it/assets/documents/lr2-2011-vigente.pdf

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce la "violenza di genere" come violazione dei diritti umani fondamentali.

Finalità della legge

Le finalità descritte: tutela e soccorso delle vittime; inserimento e reinserimento lavorativo delle vittime; formazione degli operatori che a vario titolo entrano in contatto con la vittima; onere per la Regione di programmare, indirizzare e coordinare gli interventi con ambiti territoriali, province, aziende sanitarie locali e ospedaliere, amministrazione penitenziaria, istituzioni scolastiche, soggetti del terzo settore.

Centri antiviolenza e case rifugio

Conferma quanto previsto dalla legge del 2005 ovvero che la Regione istituisce centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate (case rifugio). Stabilisce che i centri antiviolenza, presenti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere e ad offrire aiuto e protezione alle donne maltrattate mediante la predisposizione di percorsi di uscita dalla violenza. Mentre le case di accoglienza, istituite in aree che comprendono più ambiti territoriali, sono strutture anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne, i centri antiviolenza e le case di accoglienza garantiscono anonimato, segretezza e gratuità dalla prima accoglienza.

Copertura finanziaria

Dispone di una copertura finanziaria ma limitata per un anno.

Gratuità dei servizi

Le case di accoglienza/ospitalità sono gratuite per le sole donne indigenti altrimenti è previsto un rimborso spese.

Reti/Ambiti territoriali

La definizione degli ambiti territoriali ai quali la legge fa sistematicamente richiamo è rinvenibile all'articolo 19 della **Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11**. L'articolo in questione recita:

> *La regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale. Eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono approvate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori. Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità.*

Clausola valutativa

La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.

La **Legge regionale 21 luglio 2012 n. 22** ha istituito gli organismi che seguono[58].

Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali antiviolenza di genere

Al Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali antiviolenza di genere è affidato il compito di promuovere l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime di violenza di genere. Al fine di realizzare questo coordinamento, la legge, promuove la creazione di rapporti di cooperazione tra le istituzioni, gli enti pubblici e le associazioni del territorio.

[58] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://regione.campania.it/normativa/item.php?7b7fec2087f982d694b26f0cc9f850d6=39b25651538e1a8f66a71e36c6116104&pgCode=G19I231R89&id_doc_type=1&id_tema=22&refresh=on

Osservatorio, raccolta dati e monitoraggio

L'Osservatorio regionale della rete antiviolenza dura in carica 5 anni e non supera la durata di una legislatura. Compie un'attività di raccolta dei dati e li pubblica ogni biennio sul sito della Regione. Si compone di: presidente della Giunta regionale; assessore regionale alle attività sociali; presidente della consulta regionale femminile; direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere; responsabile del Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali antiviolenza di genere; n. 6 esperti medici; n. 5 rappresentanti delle associazioni di volontariato femminile istituzionalmente finalizzate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza di genere.

L'Osservatorio trasmette ogni biennio alla Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali, dal Centro di coordinamento e dall'Osservatorio medesimo.

Nella legge regionale è stato introdotto, a mezzo della **Legge regionale 31 marzo 2017 n. 10**, l'articolo 5 bis che ricalca il dettato normativo della **legge n. 119/2013** e prevede che gli enti locali e le associazioni o le organizzazioni che operano nel settore di sostegno e di aiuto alle donne vittime di violenza con esperienza, metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato promuovono centri antiviolenza e case di accoglienza[59].

La **Legge regionale 31 marzo 2017 n. 10** dispone quanto segue.

Monitoraggio

L'articolo 4 comma 3 bis prevede un sistema di monitoraggio: gli ambiti territoriali presentano alla giunta regionale una relazione. La giunta regionale riferisce al Consiglio regionale gli obiettivi raggiunti e fornisce informazioni di dettaglio.

Albo regionale

Istituisce un Registro dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge in questione prevede che la Giunta Regionale definisca la procedura di iscrizione nonché le modalità di conservazione e aggiornamento dello stesso.

Formazione

La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento del personale ma rimette alle province il compito di organizzarla e di gestirla.

Aspetti finanziari

La **Legge regionale n. 10/2017** ha introdotto all'articolo 7 della legge n. 2/2011 il comma 2 bis che prevede che possono accedere ai finanziamenti cumulativi solo i soggetti iscritti nel Registro.

La **Legge regionale 1 dicembre 2017 n. 34** rubricata *Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza*, ha introdotto diverse novità[60].

Ha traslato all'articolo 1 la definizione di violenza di genere così come descritta dalla Convenzione di Istanbul ovvero "una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona".

Riconosce il diritto delle donne a ricevere sostegno al fine di recuperare la propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

All'articolo 4 bis, introdotto dalla **Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 38** prevede la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e il supporto psicologico e l'inserimento nel mondo professionale delle donne vittime di violenza di genere.

[59] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://regione.campania.it/normativa/item.php?pgCode=G14I231R1714&rss=rss
[60] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.regione.campania.it/assets/documents/lr34-2017-vigente.pdf

Promuove e sostiene la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli uomini autori della violenza, per prevenire o almeno limitare il reiterarsi delle azioni di violenza maschile e le conseguenze fisiche e psicologiche che le stesse producono sulla salute delle donne e dei loro figli, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali.

Istituisce la Cabina di regia (componenti: assessori in materia di pari opportunità, di politiche sociali e istruzione, di lavoro e di politiche giovanili).

Dispone di una dotazione finanziaria di € 500.000,00 per l'anno 2018, 2019, 2020.

3.5 Emilia Romagna

Anno	Normativa	Titolo della legge
2014	Legge regionale n. 6	Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere

La regione Emilia Romagna tratta della violenza maschile contro le donne nell'ambito di una legge dedicata, più in generale, alla parità di genere e alle pari opportunità. Tale atto normativo costituisce l'unica legge di riferimento in materia.

La **Legge regionale 27 giugno 2014 n. 6** rubricata *Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere*[61], legge di riferimento in materia di violenza contro le donne, si compone di diversi Titoli:

- titolo I - Disposizioni generali e norme di principio;
- titolo II - Sistema della rappresentanza;
- titolo III - Cittadinanza di genere e rispetto delle differenze;
- titolo IV - Salute e benessere femminile;
- titolo V - Indirizzi di prevenzione alla violenza di genere;
- titolo VI - Lavoro e occupazione femminile;
- titolo VII - Conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura;
- titolo VIII - Rappresentazione femminile nella comunicazione;
- titolo IX - Cooperazione internazionale;
- titolo X - Strumenti del sistema paritario;
- titolo XI - Sistema di verifica e di valutazione.

Nel I Titolo richiama la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne di New York, la Convenzione di Istanbul, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[62], il Trattato sull' Unione europea[63], il Trattato sul funzionamento dell' Unione europea[64], la Costituzione, lo Statuto[65] regionale e il principio dell'uguaglianza sostanziale e del rispetto della cultura plurale delle diversità, delle pari opportunità per affermare che la violenza e la discriminazione di genere lede i diritti umani, la libertà, la dignità, l'inviolabilità della persona.

La legge regionale valorizza il principio della parità. Tra le sue finalità annovera quella di rimuovere le disuguaglianze di genere, dichiarando che la violenza contro le donne è una manifestazione di attribuzione diseguale del potere tra uomini e donne e che si può contrastare solo garantendo correttivi paritari e misuratori di equità.

Nella parte dedicata alla violenza di genere (Titolo V) prevede ciò che segue.

[61] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://www.iusetnorma.it/normativa/legge_quadro_per_la_parita_e_contro_le_discriminazioni_di_genere.asp

[62] È la raccolta dei diritti fondamentali dell'UE. È stata proclamata a Nizza nel 2000 ma non costituisce un Trattato perché non è stata ratificata dagli stati. Per renderla vincolante ne è stato fatto un richiamo nel Trattato di Lisbona, quindi oggi vincolante.

[63] Con il Trattato di Maastricht è stata istituita l'UE nel 1993. È stato modificato dal Trattato di Lisbona del 2009 che contiene le norme e i principi dell'UE.

[64] Il Trattato di Roma: trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (1958), oggi contiene norme di tipo operativo.

[65] Statuto, cfr. glossario.

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce la "violenza contro le donne" tanto una violazione dei diritti umani quanto la manifestazione di una cultura basata su una relazione di potere diseguale tra uomini e donne.

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza come presidi socio- assistenziali e culturali gestiti da donne al servizio di altre donne, che hanno come finalità quella di prevenire e contrastare la violenza contro le donne, offrendo servizi alle potenziali e effettive vittime mediante l'elaborazione di progetti personalizzati finalizzati all'autodeterminazione, inclusione e rafforzamento della donna.

Dichiara di favorirne la presenza capillare/uniforme su tutto il territorio regionale e impone agli enti locali di promuoverne il radicamento.

I requisiti che richiede ai centri antiviolenza sono: accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza.

I servizi offerti dai centri sono: consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle donne che hanno subito violenza.

Definisce le case rifugio strutture ad indirizzo segreto, nelle quali è garantita la riservatezza e l'anonimato delle persone ospitate.

Le case rifugio costituiscono una soluzione abitativa temporanea. Alternativamente, consente al Comune di mettere a disposizione delle vittime immobili di cui dispone.

Copertura finanziaria

Prevede la sua finanziabilità "nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati".

Gratuità dei servizi

I servizi offerti dai centri antiviolenza sono gratuiti.

Piano d'azione

All'articolo 17 prevede l'elaborazione, da parte dell'Assemblea legislativa, di un Piano da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di durata triennale. Precisa che le Linee guida per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza ne sono parte integrante, con esse si intende disciplinare le modalità di interazione di tutti i soggetti coinvolti nella rete di servizi per le donne.

Con Delibera dell'Assemblea Legislativa del 4 maggio 2016 n. 69 è stato approvato il Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'articolo 17 della l27 giugno 2014, n. 69 (durata triennale).
Individua diverse aree di intervento:
La prevenzione
La protezione e il sostegno
Il trattamento degli autori di violenza
Le azioni di sistema per dare attuazione agli interventi
Muovendo dall'assunto che la violenza di genere è un retaggio culturale che scaturisce da relazioni storicamente diseguali tra uomini e donne, per espungerla ritiene necessario pro-muovere la cultura di genere, il superamento degli stereotipi, la promozione di ruoli non discriminatori.
Tra gli obiettivi del Piano:

- Promuovere l'integrazione tra l'intervento dei centri antiviolenza e i servizi pubblici
- Indicare macro-azioni delineando un sistema di *governance* sostanziale
- Istituire un Osservatorio per la raccolta dei dati
- Monitorare le azioni previste nel Piano

Quanto alla prevenzione, questa avviene a tre diversi livelli:

- Primaria: riguarda gli educatori e gli studenti
- Secondaria: riguarda le persone particolarmente esposte al rischio ovvero don-ne giovani fino a 34 anni; studentesse; nubili; separate o divorziate.
- Terziaria

Le Linee d'indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza, adottate con Determina di Giunta Regionale n. 1677/2013, disegnano il sistema di *governance* regionale con riferimento all'accoglienza e alla presa in carico delle donne che subiscono violenza.

Seppur la legge preveda espressamente la formazione delle operatrici dei centri antiviolenza, la promozione di interventi per uomini autori di violenza, di interventi per minori testimoni di violenza di genere per il superamento del trauma subito e il recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali, il Piano, però, valorizza l'esigenza di tenere distinti i fenomeni in ragione della loro singolarità e per tutelare specificatamente e tout court ciascun soggetto coinvolto, anche con specifico riferimento ai casi di tratta di esseri umani, matrimoni forzati, pratica di mutilazioni genitali femminili.

Reti/Ambiti territoriali

Per la presa in carico, specificatamente, valorizza l'importanza del ruolo della rete regionale e affinché questa rete venga costituita, al comma 4 dell'articolo 14, prevede la predisposizione di Linee guida* nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere.

Rileva l'importanza della rete per l'inserimento lavorativo e la formazione delle vittime.

Osservatorio, raccolta dati e monitoraggio

Alla Regione sono attribuite le funzioni di Osservatorio sul tema della violenza di genere. La legge prevede che sia la Giunta regionale ad individuare le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale. La struttura regionale alla quale sono demandate le funzioni di Osservatorio, tra l'altro, acquisisce i dati anche dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS) e realizza una mappa sulla rete dei servizi all'utenza.

Clausola valutativa

Prevede un sistema di valutazione. Con cadenza triennale la Giunta riferisce al Consiglio quanto recepito dall'Osservatorio.

Peculiarità

Dedica una specifica disposizione alle Misure per la sicurezza urbana tra cui la promozione dell'attività di formazione della polizia locale.

Prevede la facoltà per la Regione di costituirsi parte civile nei processi afferenti casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, prevedendo la finalizzazione di tali risorse alle azioni di prevenzione contro violenza sulle donne.

3.6 Friuli Venezia Giulia

Anno	Normativa	Titolo della legge
2000	Legge regionale n. 17	Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà
2017	Legge regionale n. 38	Modifiche alla Legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà)

La Regione Friuli Venezia Giulia dispone di una sola legge regionale "antiviolenza": la **Legge regionale 16 agosto 2000 n. 17** *Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà*[66].

Definizione "violenza contro le donne"

Riconosce la "violenza contro le donne" come un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, in violazione dei principi costituzionali e della normativa primaria.

Finalità della legge

Promuovere, coordinare, stimolare iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza.

[66] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2000&legge=17

Centri antiviolenza e case rifugio

Istituisce e definisce i centri antiviolenza come percorsi basati sulla relazione tra donne che si avvalgano dell'esperienza e competenza, almeno biennale.

L'accesso alle case di accoglienza (case rifugio) è consentito unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici.

Copertura finanziaria

La legge regionale prevede una copertura finanziaria di circa € 500,00 per l'anno 2000.

Reti/Ambiti territoriali

La regione promuove interventi di rete per offrire una compagine di soluzioni alle diverse tipologie di violenza. Sottolinea l'interazione tra centri antiviolenza e strutture pubbliche.

Peculiarità

Fonda l'onere per i Comuni di garantire adeguata assistenza alloggiativa alle donne vittime di violenza e ai relativi figli purché adeguatamente documentata.

La **Legge regionale 17 novembre 2017 n. 38**[67] ha introdotto l'art. 10 bis alla predetta legge che promuove e sostiene interventi di recupero e di accompagnamento destinati agli autori di violenza di genere. Gli interventi vengono assicurati in ambito socio sanitario, prevedendo una copertura finanziaria pari ad € 20.000,00 di cui 10.000,00 per l'anno 2018 e altrettanti 10.000,00 per l'anno 2019.

3.7 Lazio

Anno	Normativa	Titolo della legge
2009	Legge regionale n. 16	Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne
2014	Legge regionale n. 4	Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna

La Regione Lazio è stata, tra le prime regioni, ad emanare norme afferenti all'istituzione di centri antiviolenza e case rifugio e alle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne: **Legge regionale 15 novembre 1993 n. 64** (*Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio*) e **Legge regionale 14 maggio 2009 n. 16** (*Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne*). Tuttavia, tali leggi sono state espressamente abrogate dalla **Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4** che, ad oggi, risulta essere il principale atto normativo a regolare il campo di intervento.

La **Legge regionale 14 maggio 2009 n. 16** rubricata *Norme per il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto alla violenza alle donne.*

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce la violenza perpetrata nei confronti delle donne una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità, riconoscendola un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

[67] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2017&legge=38

Finalità della legge

Finanziare progetti volti a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne. Infatti la legge è interamente dedicata ad indicare gli interventi finanziabili (misure per la sicurezza urbana, attività di carattere educativo-sociale, attività formative e di educazione al rispetto dell'altro, attività di sostegno alle strutture ed alle aziende sanitarie per la creazione e l'implementazione di centri di aiuto alle donne); i soggetti beneficiari (comuni e municipi del Comune di Roma; organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale; istituzioni scolastiche); la procedura per la concessione dei finanziamenti.

La **Legge regionale 19 marzo 2014 n. 4** *Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna* dispone quanto segue.

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce la "violenza contro le donne" richiamando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) e la Convenzione di Istanbul ed implementa l'elenco degli interventi regionali per contrastare la violenza contro le donne.

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di semi-autonomia "strutture antiviolenza pubbliche o private". Considera tali quelle gestite da enti o associazioni operanti nel settore, con *mission* statutaria "antiviolenza", disciplinate da autonomo regolamento interno, con metodologia di accoglienza basata sulla solidarietà e sulle relazioni tra donne accolte e personale professionale. In particolare, definisce i centri antiviolenza e le case rifugio "strutture di I livello". Ripetutamente sancisce che i centri antiviolenza e le case rifugio espletano un'attività integrata con le strutture pubbliche e con tutti gli organismi che operano nel settore. Definisce, più nello specifico, le case di semi-autonomia strutture di ospitalità temporanea di II livello. Riserva queste ultime alle donne che non si trovano in condizione di pericolo immediato oppure che necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza oppure, che una volta dimesse dal centro antiviolenza, non hanno raggiunto la piena autonomia anche per motivi legali ed economici. Il trasferimento avviene per il tramite del centro antiviolenza.

Copertura finanziaria

Istituisce un fondo nel quale far confluire le risorse per l'attuazione della legge medesima il cui ammontare deve essere stabilito di volta in volta con deliberazione di giunta regionale.

Gratuità dei servizi

L'assistenza fornita dai centri antiviolenza e dalle case rifugio è espressamente a titolo gratuito.

La permanenza presso le case di semi-autonomia (strutture di ospitalità temporanea di II livello) richiede una compartecipazione delle donne alle spese del vitto e delle utenze.

Piano d'azione

Prevede l'adozione di un Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, sulla base delle proposte pervenute dalla Cabina di Regia e delle risultanze fornite dall'Osservatorio regionale.

Con determinazione di Giunta Regionale del 12 dicembre 2017, n. 845 è stato approvato il Piano Regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne. Enuclea obiettivi ed azioni per il contrasto alla violenza di genere per il triennio 2017-2019.

Governance territoriale

Istituisce la Cabina di Regia presso la Presidenza della Giunta regionale con il preciso scopo di coordinare gli interventi, formulare proposte in ordine al Piano regionale da predisporre, promuovere

l'attivazione di una rete regionale antiviolenza, assicurare il raccordo della predetta rete con quella nazionale del Dipartimento per le pari opportunità.

La Cabina di Regia è stata istituita con deliberazione di giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 923. Individua i membri che la compongono tra cui assessori, il direttore regionale alla salute – Integrazione socio sanitaria, il presidente dell'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne, esperti e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività nel settore della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. La durata è pari a quella della legislatura.

Osservatorio, raccolta dati e monitoraggio

Istituisce presso l'assessorato regionale competente in materia di pari opportunità, l'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne. Ne individua la funzione: supporto tecnico, amministrativo e funzionale alle strutture regionali; la composizione; la durata della carica dei membri: cinque anni; i compiti: monitoraggio dei dati e delle politiche intraprese, indagini, elaborazioni di proposte e progetti

Clausola valutativa

La valutazione: relazione della Giunta al Consiglio sulle attività intraprese e sulla performance dei servizi delle reti locali.

Peculiarità

Prevede la facoltà per la Regione di costituirsi parte civile in tutti i processi celebrati nel suo territorio aventi ad oggetto reati che presuppongono l'esercizio di condotte violente a danno delle donne, prevedendo la finalizzazione di tali risorse alla realizzazione degli obiettivi che la legge medesima persegue.

3.8 Liguria

Anno	Normativa	Titolo della legge
2007	Legge regionale n. 12	Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza

La legge che regola l'area di intervento è sostanzialmente la **Legge regionale 21 marzo 2007 n. 12** rubricata *Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza* che dispone quanto segue[68].

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce la "violenza contro le donne" una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità, riconoscendola un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Finalità della legge

La legge è diretta a fornire sostegno alle donne vittime di violenza affinché recuperino o rafforzino la loro autonomia nel rispetto della loro riservatezza.

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza "un insieme di pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne". Quanto alle case rifugio distingue le case rifugio dalle "strutture alloggiative temporanee" individuali o collettive di II livello, quest'ultime riservate alle donne che versano in una condizione di non imminente pericolo per la loro incolumità oppure per coloro che necessitano di un periodo di tempo limitato per far rientro presso la loro abitazione. La legge precisa che l'accesso alle case rifugio o alle

[68] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2007-03-21;12

strutture alloggiative temporanee può avvenire solo per il tramite di un centro antiviolenza o dei servizi sociali territorialmente competenti e previa adesione della donna ad un progetto personalizzato di superamento della situazione di disagio (valorizza l'autodeterminazione della donna).

Nell'articolo dedicato ai centri antiviolenza prevede che possono essere costituiti da enti pubblici singoli o associati, da associazioni iscritte all'albo del volontariato, da cooperative sociali, da associazioni di promozione sociale e da imprese sociali – con esperienza almeno quinquennale.

Copertura finanziaria

Specificatamente sancisce che la Giunta regionale deve riservare annualmente una quota di risorse per il finanziamento degli interventi previsti nella legge stessa, con legge di bilancio.

Reti/Ambiti territoriali

Pur non dedicandogli articoli specifici, elenca tra gli interventi regionali quello di promuovere le reti territoriali interistituzionali antiviolenza (azioni coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato) e di costituirle a mezzo di protocolli di intesa e di protocolli operativi tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine e autorità giudiziaria, centri antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle donne.

Osservatorio, raccolta dati e monitoraggio

Prevede il cosiddetto "Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori", costituito dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori provinciali e specificatamente dedicato al monitoraggio, alla raccolta dei dati riferiti agli episodi di violenza, alla verifica dell'andamento e della funzionalità dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture alloggiative temporanee.

La **Legge regionale 10 novembre 2009 n. 52** *Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere* non compie un richiamo specifico alla violenza di genere e non introduce rilevanti novità[69].

Con deliberazione del 6 agosto 2013 n. 18 la Regione Liguria ha adottato il Piano sociale integrato regionale 2013-2015, ai sensi degli artt. 25 e 62 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12 (promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari). Non è un Piano, specificatamente antiviolenza ma al suo interno prevede tra le azioni (tavola 10 azione numero d) "Protezione e sostegno alle vittime di abuso maltrattamento e violenza di genere". Dalle finalità e dalle azioni ivi descritte, nonché dall'elencazione degli esiti attesi dalla Regione, si evince che il territorio regionale è diviso in 5 Conferenze dei Sindaci e che ciascuna Conferenza dei Sindaci dispone di un Comune Capofila.

La deliberazione di Giunta Regionale 20 dicembre 2016 n. 1184 autorizza la stipula del protocollo di intesa denominato "Protocollo regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli". La finalità del protocollo è quella di garantire alle donne che si rivolgono ad aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale la presa in carico integrata e complessiva descrivendone le modalità. Validità del protocollo: 4 anni dalla stipulazione.
Con deliberazione di Giunta Regionale 13 febbraio 2018, n. 82 la Regione Liguria ha approvato e autorizzato la sottoscrizione dello "schema di protocollo di intesa per la prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti di donne minori e fasce deboli" evidenziando che i soggetti firmatari, tra cui le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, dovranno impegnarsi ad espletare le iniziative che il protocollo prevede nonché ad attuare e/o uniformare i percorsi già esistenti, al percorso per le donne che subiscono violenza delineato dal DPCM 24 novembre 2017 "Linee guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende ospedaliere in te-ma di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza".

[69] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.iusetnorma.it/normativa/legge_regionale_10_novembre_2009_n_52.asp

3.9 Lombardia

Anno	Normativa	Titolo della legge
2012	Legge regionale n. 11	Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza

La disciplina in tema di prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza è dettata della **Legge regionale 3 luglio 2012 n. 11**. Tuttavia, la normativa di dettaglio è contenuta nel *Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne*, di cui la predetta legge ne costituisce il fondamento giuridico.

La **Legge regionale 3 luglio 2012 n. 11** rubricata *Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza* prevede quanto segue[70].

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce, in generale, la violenza una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e nello specifico la "violenza contro le donne" una lesione del diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva che costituisce una minaccia per la salute fisica e psichica della donna.

Copertura finanziaria

Ha una dotazione finanziaria per l'anno 2012 pari ad € 1.000.000,00 e prevede che le risorse regionali, per il conseguimento delle finalità che persegue, vadano stabilite di anno in anno nella legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Reti/Ambiti territoriali

Costituisce espressamente la Rete regionale antiviolenza indicandone i membri: servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, centri antiviolenza, case rifugio, case di accoglienza, enti locali in forma singola o associata che, alcuni di loro, in seconda battuta, implicitamente, dichiara coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, organizzazioni, fondazioni e associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne. Indica espressamente ciò a cui sono deputati i soggetti che costituiscono la Rete regionale antiviolenza: garantire protezione e ospitalità, aiuto e assistenza alle donne in difficoltà, raccogliere e analizzare i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza. Nel medesimo articolo, promuove la stipulazione di protocolli di intesa tra: enti pubblici, enti locali, istituzioni scolastiche, direzione scolastica regionale, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, amministrazione penitenziaria, ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e della tutela alle donne vittime di violenza.

Piano d'azione

Prevede l'adozione da parte del Consiglio, su proposta della Giunta, sentito il Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne, del Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Con deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 2015, n. X/894 è stato approvato il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018.
Nel preambolo della deliberazione con cui viene approvato il Piano si sottolinea la con-danna e il contrasto ad ogni forma di violenza contro la donna, esercitata sia all'interno della famiglia che in ambito lavorativo e sociale e si fa espresso richiamo alla pratica delle mutila-zioni genitali femminili, ai matrimoni forzati, alla tratta di donne e bambine.
La scadenza del Piano è fissata al mese di dicembre 2018.
Muove dall'assunto che la violenza contro le donne è un problema di salute pubblica.

70 Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.iusetnorma.it/normativa/legge_regionale_lombardia_3_luglio_2012_n_11.asp

Riserva al Piano di zona diversi compiti atteso che costituisce lo strumento di programmazione in ambito locale della Rete di offerta sociale; definisce le modalità di accesso alla re-te; indica gli obiettivi e le priorità di intervento; individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione. Costituisce il mezzo per attuare l'integrazione tra la programmazione della Rete locale di offerta sociale e la Rete di offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, in riferimento all'istruzione, alle politiche del lavoro e della casa. Valorizza il ruolo decisivo dei Comuni nella definizione dei progetti e degli interventi conoscitivi mirati a rilevare i fattori di rischio. Precisa che la Regione, con Deliberazione di Giunta Regionale 2941/2014, ha definito le linee regionali di programmazione per il triennio 2015/2017 affinché i Comuni, appartenenti al medesimo ambito territoriale, possano programmare e sottoscrivere gli accordi di pro-gramma dei Piani di zona.
Auspica nell'attivazione e nel consolidamento di 21 reti territoriali interistituzionali anti-violenza, coordinate da un Comune capofila, in ciascuna della quale dovranno essere presenti uno o più centri antiviolenza, il sistema socio-sanitario e le forze dell'ordine. Prima della Deliberazione di Giunta Regionale 15 gennaio 2018, n. 10/7718 le reti erano 18. Con la Deliberazione di Giunta Regionale 15 gennaio 2018, n. 10/7718, la Regione ha proposto agli enti locali che non avessero attivato la rete territoriale interistituzionale antiviolenza, di presentare domanda (in ATS) per l'attivazione, al fine di coprire l'intero territorio lombardo con reti territoriali interistituzionali antiviolenza e per consentire loro di ricevere l'attribuzione del residuo delle risorse ottenute dalla Regione Lombardia ai sensi e nelle forme di cui all'art. 5 bis della L. n. 119/2013. Dopo la deliberazione sono state istituite ulteriori 8 reti. Oggi le reti risultano essere complessivamente 27.
Descrive un sistema di monitoraggio ben preciso. Prevede l'istituzione di un Organismo tecnico (Organismo tecnico multidisciplinare di valutazione dell'efficacia del sistema), qualificato, terzo, indipendente e autorevole con il compito di valutare i servizi, di raccogliere elaborare e divulgare le informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e di sostegno alle vittime. Prevede la raccolta ed elaborazione dei dati a mezzo del sistema informativo integrato denominato Osservatorio Regionale Antiviolenza (ORA) che a sua volta contribuisce ad alimentare la banca dati nazionale sul fenomeno della violenza contro le donne.
Stabilisce i soggetti essenziali di ciascuna rete territoriale interistituzionale antiviolenza: almeno un Comune in qualità di coordinatore della Rete territoriale; uno o più centri anti-violenza; una o più case rifugio e strutture di ospitalità; enti del sistema sanitario e socio sanitario; rappresentati delle forze dell'ordine.
Prevede strutture di accoglienza per il pronto intervento definendole strutture di civile abitazione o di comunità a disposizione h 24 per i casi di emergenza/urgenza. Precisa che sono strutture a disposizione delle forze dell'ordine, delle strutture ospedaliere, dei servizi sociali dei Comuni e dei centri antiviolenza e consultori.
Stabilisce che la permanenza all'interno di queste strutture non può superare i 7 giorni e che una volta decorsi le donne sono prese in cari-co da un centro antiviolenza per il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza.
Nel caso in cui venissero collocate in questa struttura per ragioni diverse dall'emergenza/urgenza, devono essere prese in carico entro 2 giorni successivi all'ingresso nella struttura.

In riferimento alle care rifugio, distingue:
Strutture che assicurano ospitalità di I livello in:

a) Case rifugio ad alta protezione. Sono ad indirizzo segreto. Se ne fa ricorso in caso di imminente alto rischio per la sicurezza della donna. La permanenza non supera l'anno. Sono collegate ad un centro antiviolenza e interagiscono con il Comune capofila della rete nonché con quello di residenza della donna presa in carico.
b) Strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione. Non sono necessariamente ad indirizzo segreto. Possono essere strutture di civile abitazione o strutture di comunità. La permanenza non supera l'anno. Sono collegate ad un centro antiviolenza ed interagiscono con il Comune capofila della rete nonché con quello di residenza della donna presa in carico.
c) Strutture che assicurano ospitalità di II livello. Coincidono con le case verso la semiautonomia e l'autonomia. Sono messe a disposizione dai Comuni e da altri enti pubblici. Sono appartamenti di civile abitazione. La permanenza non superare i 24 mesi. Le donne con reddito contribuiscono al proprio mantenimento (quindi senza alcun onere per le vittime che versano in condizioni di indigenza economica).

Precisa dettagliatamente il ruolo dei Comuni: coordinano le politiche di contrasto alla violenza secondo le indicazioni regionali e compatibilmente al contenuto degli accordi di collaborazione sottoscritti con la Regione; garantiscono servizi finalizzati ad accogliere, assiste-re, sostenere, tutelare, proteggere e accompagnare all'autonomie le donne vittime di violenza anche con appositi protocolli/convenzioni con soggetti del privato sociale; favoriscono la sostenibilità economica dei servizi territoriali; favoriscono l'individuazione di alloggi da destina-re a case verso la semi autonomia e l'autonomia, anche attraverso l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne vittime di violenza; favoriscono l'assegnazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ad attività di contrasto alla violenza contro le donne alle associazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio.

Monitoraggio

Prevede espressamente un'attività di monitoraggio che demanda alla Regione, la quale è investita del compito di raccogliere, elaborare, analizzare e divulgare informazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno, nonché sulle attività poste in essere per prevenire e contrastare la violenza e per sostenere le vittime.

Clausola valutativa

Prevede una clausola valutativa nella quale dispone che la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo permanente, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare la violenza contro le donne e per sostenere le vittime mediante la presentazione di una relazione biennale nella quale devono essere indicate, tra l'altro: la domanda e l'offerta dei servizi forniti alle donne vittime di violenza; la qualità dei servizi offerti; la composizione e lo sviluppo della rete regionale antiviolenza, con particolare riferimento alle attività realizzate per il suo coordinamento. Dispone altresì che i soggetti deputati a compiere il monitoraggio all'interno della rete regionale antiviolenza devono garantire la piena disponibilità delle informazioni necessarie alla stesura della relazione e devono fornire alla regione Lombardia una relazione annuale sulle attività svolte.

Albo regionale

Rimanda a deliberazione di giunta regionale il compito di istituire l'albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza.

Formazione

Fa preciso richiamo, in un articolo all'uopo dedicato, alla promozione della formazione di tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne: operatori sanitari e sociali, polizia locale. Dedica, nel medesimo articolo, particolare attenzione alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti.

Organismi dedicati

Prevede la costituzione, presso la regione, del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e lo individua sede di consultazione e confronto.

Il Tavolo per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne è stato istituito con Deliberazione di Giunta Regionale 28 dicembre 2012, n. 4587 e costituito con decreto 21 novembre 2013, n. 10741 e modificato successivamente con decreto 26 giugno 2015, n. 5383.

Aspetti finanziari

Precisa che le risorse statali e regionali specificatamente destinate alla realizzazione delle attività e degli interventi antiviolenza potranno essere fruiti dai comuni coordinatori delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza e dai soggetti iscritti all'albo dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza.

Peculiarità

Dispone che i comuni possono assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica a donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in deroga ai requisiti dettati dalla legge in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 14 del Reg. reg. 10 febbraio 2004 n. 1 Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica L.R. 1/2000).

3.10 Marche

Anno	Normativa	Titolo della legge
2008	Legge regionale n. 32	Interventi contro la violenza sulle donne

2012	Legge regionale n. 23	Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996 n. 34 *Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione* e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 *Interventi contro la violenza sulle donne*

Le disposizioni normative "antiviolenza" sono contenute, sostanzialmente, in due diverse leggi regionali, una delle quali integrata da un testo di legge regionale sopravvenuto. Pertanto, la disciplina integrale è da ricavare dal combinato disposto delle norme che seguono.

La **Legge regionale 11 novembre 2008 n. 32** rubricata *Interventi contro la violenza sulle donne*, muovendo dall'assunto che ogni forma o grado di violenza contro le donne equivale a violenza di genere e violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica, psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona, dispone quanto segue[71].

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce specificatamente la violenza di genere come una qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere e indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime e per tale ragione si impegna ad assicurare alle vittime e ai loro figli minori un sostegno onde consentirgli di recuperare la loro autonoma individualità e di riconquistare la loro libertà nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

Finalità della legge

Tra le funzioni della Regione, elenca: la prevenzione, il sostegno, l'accoglienza, la protezione, il soccorso delle vittime; la promozione e il sostegno dell'attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza; la promozione della formazione specifica degli operatori; la promozione di attività volte a far emergere il fenomeno della violenza, prevedendo espressamente la rilevazione e la pubblicazione dei dati; la promozione della sottoscrizione di protocolli di intesa e di protocolli operativi tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, realtà associative e di volontariato, associazioni di categoria, per la creazione di un sistema articolato degli interventi.

Formazione

Elenca, tra le iniziative che la Regione sostiene, la formazione degli insegnanti, precisando che è volta a consentirgli di individuare precocemente casi di violenza domestica, e la formazione degli operatori.

Organismi dedicati

Istituisce presso la Regione il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere. Lo qualifica come sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere. Gli assegna la funzione di esprimere un parere in riferimento ai contributi regionali e agli indirizzi attuativi della Regione nonché la funzione di "iniziativa legislativa". Rimette alla Giunta regionale il compito di stabilire i criteri e le modalità di composizione e funzionamento del Forum precisando, tuttavia, che deve essere garantita al suo interno la presenza nella misura del 50% dei rappresentanti delle organizzazioni del privato sociale con esperienza e competenza nell'attività di contrasto alla violenza di genere.

Monitoraggio

La **Legge regionale 30 aprile 2013 n. 8** rubricata *Promozione di azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale* ha inserito nella **Legge regionale n. 32/2008** un articolo dedicato al sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese e delle azioni previste dalla legge

[71] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.iusetnorma.it/normativa/legge_regionale_11_novembre_2008,_n._32.asp

integrata. In particolare, prevede che la Giunta Regionale presenti all'Assemblea legislativa (Consiglio Comunale), entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella regione Marche e sull'attuazione della legge medesima nonché sugli effetti da questa prodotti. All'uopo stabilisce che l'Assemblea legislativa dovrà essere convocata, nel mese di novembre di ogni anno, in apposita seduta per l'esame del rapporto e che potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale[72].

La **Legge regionale 23 luglio 2012 n. 23** ha apportato rilevanti novità nell'area di intervento di cui trattasi e contemporaneamente ha compiuto modifiche alla **Legge regionale n. 32/2008**, introducendo in quest'ultima un articolo dedicato esclusivamente agli interventi in ambito sanitario. A tal proposito, prevede la diffusione all'interno delle strutture di pronto soccorso, di protocolli operativi per il soccorso delle vittime che si rivolgono al presidio medico, protocolli per i quali è richiesto il parere preventivo del Forum. Inoltre, la legge regionale del 2012, ha introdotto in quella del 2008, la previsione dei programmi per uomini autori di violenza e la diffusione di campagne informative delle azioni realizzate in ossequio alla legge stessa, a mezzo di un apposito portale.

Per ciò che attiene ai contenuti specifici della **Legge regionale 23 luglio 2012 n. 23** rubricata *Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne*, il dettato normativo, previo richiamo alla CEDAW, descrive la propria finalità ovvero quella di contrastare ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e di incrementare la loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale. Prevede quanto segue[73].

Finalità della legge

Tra gli obiettivi che la legge persegue sono richiamati l'eliminazione della disparità retributiva tra uomini e donne; l'impegno a garantire l'accesso alle donne a posti di direzione e responsabilità nei luoghi di lavoro (all'uopo istituisce la banca dati dei saperi delle donne, nella quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico, politico che lavorano o risiedono nelle Marche); il sostegno ad iniziative che valorizzino le donne migranti.

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza "attività". Richiede che venga assicurata la presenza di almeno un centro antiviolenza per territorio provinciale. Grava gli enti locali del compito di garantire strutture adeguate in relazione al numero della popolazione presente sul territorio; dell'onere di sostenere almeno il 30% delle spese di gestione della struttura nonché del compito di divulgare a mezzo di campagne informative i servizi che offre (oneri introdotti con la legge 28 aprile 2017, n. 15)

Distingue le Case rifugio (cosiddette case di accoglienza) in strutture a ciclo residenziale e strutture a ciclo semiresidenziale

Prevede, tuttavia, che gli enti locali debbano garantire alloggi alle vittime e che nelle case di accoglienza le donne ospitate ricevano orientamento al lavoro.

Copertura finanziaria

Dispone di una copertura finanziaria per l'anno 2008 pari ad € 100.000,00 e rimette alla legge di bilancio annuale l'individuazione delle risorse regionali da destinare all'attuazione della legge.

Gratuità dei servizi

Sottolinea la gratuità delle prestazioni rese dai centri antiviolenza.

[72] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/200/ma3_02_118.html
[73] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.iusetnorma.it/normativa/legge_regionale_marche_23_luglio_2012_n_23.asp

Governance territoriale

Rimette al Piano sociale e al Piano socio-sanitario la funzione di dare attuazione agli indirizzi della legge prevedendone il coordinamento con la programmazione regionale.

Organismi dedicati

Istituisce, presso la Giunta regionale, il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere al quale assegna il compito di esaminare problematiche e politiche di pari opportunità nonché gli strumenti di programmazione e di intervento nella materia. Quanto all'individuazione dei componenti del Tavolo, rimette alla Giunta regionale il compito di nominarli previo consulto con la Commissione assembleare.

Peculiarità

Descrive un preciso sistema di erogazione delle risorse statali: la Regione concede contributi agli enti locali per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio. La Giunta Regionale, previo parere della Commissione assembleare competente e del Forum e tenuto conto delle indicazioni del Piano sociale regionale, ne dispone i criteri e le modalità di concessione. Fissa un vincolo in merito alla spendita delle risorse assegnate: l'80% dei contributi che gli enti locali ricevono deve essere destinata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, mentre il restante 20% deve essere impegnato per iniziative di prevenzione, attività di informazione, progetti innovativi, monitoraggio (raccolta, elaborazione, analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza e dagli altri soggetti pubblici e privati).

Impegna le competenti strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa a verificare che sul totale dei componenti dei rispettivi organi sia garantita la presenza dei due generi. Per l'adempimento di tale onere prevede che le competenti strutture debbano comunicare semestralmente le nomine e le designazioni effettuate, stabilendo altresì che, ove dalla verifica risulti disatteso quanto richiesto dalla disposizione normativa (la presenza dei due generi), l'organo che ha provveduto alle nomine e alle designazioni deve provvedere ad aumentare il numero delle risorse umane riferite al genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.

Incarica la Regione di redigere il bilancio di genere al fine di consentirle di valutare il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche intraprese e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo, lavoro sociale e domestico.

Richiede alla Giunta regionale di redigere annualmente, coordinandosi con la Commissione pari opportunità regionale, un rapporto sulla condizione delle donne nella Regione da trasmettere all'Assemblea legislativa, precisando che tale rapporto dovrà contenere dati qualitativi e quantitativi sull'andamento demografico e occupazionale femminile, nonché informazioni afferenti ai servizi esistenti dedicati alle donne, la loro istruzione e la loro formazione.

Stabilisce, infine, che il Piano regionale per la cittadinanza di genere costituisce lo strumento della programmazione regionale.

3.11 Molise

Anno	Normativa	Titolo della legge
2013	Legge regionale n. 15	Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

La **Legge regionale 10 ottobre 2013 n. 15** rubricata *Misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere* è l'atto normativo di riferimento nella tematica[74].

Definizione "violenza contro le donne"

Previo richiamo ai principi costituzionali, allo Statuto[75] e alle leggi regionali, alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e ai programmi dell'Organizzazione Mondiale della sanità, ai

[74] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://www.iusetnorma.it/normativa/misure_in_materia_di_prevenzione_e_contrasto_alla_violenza_di_genere.asp
[75] Ibidem

regolamenti e alle direttive dell'Unione europea, riconosce la "violenza contro le donne" una grave violazione dei diritti umani, della dignità, della libertà, della sicurezza, dell'integrità fisica e psichica.

Finalità della legge

Offrire protezione alle donne senza distinzione alcuna in ordine alla nazionalità, alla condizione economica ecc. Pone l'accento sull'importanza del rispetto della riservatezza e dell'autonomia della donna e compie un esplicito richiamo al contrasto ai matrimoni forzati, alla tratta di donne e bambine, alla pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Dichiara di promuovere e favorire l'attivazione di centri antiviolenza e case rifugio che nomina "Dimore dei Diritti".

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza strutture, pubbliche o private, disciplinate da autonomo regolamento interno, preposte all'accoglienza delle vittime di violenza.

Precisa che la metodologia di cui devono avvalersi le operatrici è quella dell'accoglienza, basata sulla relazione tra donne. Sottolinea che nelle strutture deve essere garantita la sicurezza e segretezza delle donne che vi si rivolgono. Specifica che possono essere attivati da enti locali, da persone fisiche, da associazioni e organizzazioni del privato sociale, sia singolarmente che unitamente.

Distingue le Case rifugio che nomina Dimore dei Diritti in Dimore dei Diritti (sic et simpliciter) e Dimore dei Diritti di II livello. Le prime sono caratterizzate dalla segretezza dell'ubicazione al fine di tutelare l'anonimato, la sicurezza, l'integrità fisica e psicologica della vittima. Precisa che l'accesso alle Dimore dei Diritti è consentito solo su invio di un centro antiviolenza, su segnalazione del personale delle strutture ospedaliere, del medico di famiglia, dei servizi sociali territoriali, delle forze dell'ordine e dei privati cittadini. Le seconde (Dimore dei Diritti di II livello) sono invece strutture preposte all'accoglienza temporanea di tutte le donne che non versano in situazioni di pericolo imminente di reiterazione dell'episodio di violenza. L'accesso a tali strutture può avvenire solo per il tramite delle Dimore dei Diritti congiuntamente alla rete dei servizi sociali del territorio.

Copertura finanziaria

Dispone di una copertura finanziaria pari ad € 100.000,00 per l'anno 2013; € 200.000,00 per l'anno 2014; € 200.000,00 per l'anno 2015 e per gli anni successivi rimette alla legge di bilancio il compito di stabilire l'importo da destinare agli interventi antiviolenza.

Gratuità dei servizi

Prevede la gratuità dei suddetti servizi precisando però che nelle Dimore dei Diritti e nelle Dimore dei Diritti di II livello il soggiorno è gratuito sino al 180° giorno (eccezioni solo se motivate dal responsabile della struttura). Precisa inoltre che la gratuità riferita al servizio erogato nei primi 180 giorni può essere derogata a mezzo del regolamento interno della struttura. Quindi, la gratuità del servizio è rimessa alla volontà del gestore della struttura.

Piano d'azione

Prevede l'adozione del Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne con approvazione del Consiglio regionale previo parere del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne.

Governance territoriale

Richiede alla Giunta regionale di approvare l'organigramma dei centri, delle strutture e dei servizi antiviolenza.

Osservatorio

Tra gli interventi regionali elenca l'ottimizzazione dell'Osservatorio denominato Osservatorio fenomeni sociali e la creazione di osservatori; l'attivazione del Codice Rosa che descrive dettagliatamente nell'allegato accluso alla legge stessa.

Per Codice Rosa, la legge in questione, intende il percorso di accesso al pronto soccorso riservato alle vittime di ogni forma di violenza. Tale percorso prende avvio con l'assegnazione del "codice rosa" anche ai soggetti che non dichiarano apertamente, al momento di accesso al pronto soccorso, di aver subito violenza. Il percorso prevede la presenza di una stanza denominata "Stanza della Rosa" nella quale devono essere create le migliori condizioni di accoglienza della vittima. Prevede che l'assegnazione del codice gestionale di tipo "codice rosa" determina l'attivazione della task force che si compone di personale sanitario (deputato alla cura fisica e psicologica del paziente), delle forze dell'ordine e della Procura della Repubblica competenti. Il Percorso, prevede altresì che nella cartella clinica riferita alla vittima ci sia una raccolta esaustiva dei dati relativi all'episodio di violenza, utili per la presa in carico successi-va all'intervento in pronto soccorso e nell'ambito dell'attività giudiziaria. La modalità attuativa del Codice Rosa è la stipula di protocolli di intesa tra i soggetti coinvolti nella task force e l'istituzione di un gruppo interforze composto dai rappresentanti dell'azienda sanitaria, delle procure, delle forze dell'ordine, delle strutture e dei soggetti preposti alla tutela delle vittime. La Regione si impegna a promuovere la formazione degli operatori del Codice Rosa; a monitorarne gli interventi; a divulgare informazioni in ordine al Percorso. Precisa infine che il logo del Codice Rosa è una rosa stilizzata di colore rosa tenue.

Monitoraggio

Istituisce presso la Giunta regionale il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne dichiarando che il Presidente della Giunta regionale ha il compito di individuare e coordinare tutti i rappresentanti delle diverse istituzioni e associazione che ne sono membri. Affida al tavolo il compito, tra l'altro, di monitorare il fenomeno, di formulare proposte alla Giunta regionale, di predisporre un Manuale dei centri antiviolenza (linee guida) contenente gli standard di riferimento delle strutture, di esprimere parere in ordine alla proposta di Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Clausola valutativa

Reca una clausola valutativa con cui richiede al Consiglio regionale di controllare l'attuazione della legge e di valutare i risultati ottenuti in termini di riduzione di eventi a danno di donne. Al fine di consentire al Consiglio di adempiere a tale onere dispone che, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, la Giunta dovrà presentare alla commissione consiliare una relazione che descriva, tra l'altro, l'andamento del fenomeno, gli interventi attivati dalla Regione, la quantità e la qualità dei servizi offerti, gli interventi adottati per favorire l'inserimento lavorativo delle donne, le attività svolte dal Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne. Prevede espressamente che tutti i soggetti che sono coinvolti a diverso titolo nell'attuazione della legge stessa non possano esimersi dal fornire le informazioni utili all'elaborazione della relazione.

Aspetti finanziari

Prevede la facoltà, per gli enti territoriali e locali, di concorrere alle spese di gestione delle strutture e gli affida il compito di garantire strutture adeguate in relazione alla popolazione ed al territorio, nonché quello di promuovere campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza, dalle Dimore dei Diritti e dalle Dimore dei Diritti di II livello.

Peculiarità

La Regione si impegna a favorire l'inserimento lavorativo delle donne.

Riserva alla Regione la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di autori di reati di violenza e prevede la devoluzione delle somme ottenute a titolo di risarcimento per il perseguimento delle finalità che la legge persegue.

3.12 Piemonte

Anno	Normativa	Titolo della legge
2016	Legge regionale n. 4	Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli

La **Legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4** *Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli*[76] e il pedissequo *Regolamento regionale attuativo della legge*, costituiscono la normativa regionale di riferimento in materia.

Definizione "violenza contro le donne"

In ossequio ai principi costituzionali e statutari, alle leggi vigenti, alle risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, alle risoluzioni e ai programmi dell'Unione Europea, riconosce la "violenza contro le donne" una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza, dell'integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione del diritto ad una cittadinanza piena. La legge condanna e contrasta ogni forma di violenza perpetrata contro la donna, compresa la tratta, lo sfruttamento di donne e minori, i matrimoni forzati, le pratiche di mutilazione genitale femminile. Tuttavia, al contempo, accetta che le azioni previste dalla legge medesima debbano essere realizzate rispettando i tempi della donna e la sua volontaria adesione ai percorsi proposti.

Più nel dettaglio, fornisce specificatamente una definizione di "violenza contro le donne" qualificandola come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata. Esplica, altresì, cosa intende per violenza domestica, violenza di genere, violenza contro le donne basata sul genere, tratta, vittima, stalking, identità di genere, orientamento sessuale, violenza assistita, abuso sessuale on-line.

Finalità della legge

Assegna alla Regione i compiti che seguono: promuovere la creazione di forme di governance adeguate, attraverso modalità di collaborazione paritarie e attività della rete locale fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni; promuovere la formazione; sostenere e potenziare la sperimentazione e diffusione degli interventi rivolti agli autori di violenza di genere, estendendoli su tutto il territorio regionale; promuovere la creazione di un sistema di rilevazione e monitoraggio unico regionale, a carattere periodico, rivolto tanto agli interventi quanto all'attività formativa; assicurare il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti attraverso l'istituzione del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza punto di ascolto e luogo di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni che hanno subito violenza o che sono esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. Prevede espressamente che i centri antiviolenza siano disciplinati da autonomi regolamenti interni e che abbiano la facoltà di articolarsi anche con più sportelli sul territorio, al fine di assicurare una capillare diffusione degli interventi. Richiede il raccordo dei centri con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche oltreché con le associazioni esperte di mutilazioni genitali femminili, tramite la stipula di protocolli ed accordi operativi.

Definisce le case rifugio strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono riparo in sicurezza, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza delle donne che ad esse si rivolgono. Prevede che l'inserimento in case rifugio avvenga sulla base della predisposizione preliminare del progetto di accoglienza e ne esclude l'accesso diretto. Il progetto individuale di accoglienza è teso all'inserimento sociale delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli.

[76] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/08/attach/l201604.pdf

Richiede alle case rifugio di raccordarsi con i centri antiviolenza e con la rete di servizi a mezzo di protocolli dedicati. Prevede, altresì, che il personale riceva formazione permanente. Dichiara che le case rifugio corrispondono a casa civile di abitazione o ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei e che in essa deve assicurata un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli. Distingue le case rifugio a gestione pubblica e a gestione privata. Nel primo caso, la gestione deve avvenire in conformità con la normativa vigente.

Copertura finanziaria

La legge si compone anche di disposizioni nelle quali è menzionata la copertura finanziari solo per l'anno 2016 e 2017 (euro 500.000 per annualità) ed è quantificato l'ammontare del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, sempre limitatamente al biennio 2016-2017, pari ad € 150.000 per ciascun anno.

Gratuità dei servizi

Sottolinea che gli interventi e la permanenza nei centri sono gratuiti sia per le donne che per gli eventuali minori. Prevede che alloggio e beni primari nelle case rifugio siano gratuiti.

Piano d'azione

In ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale, con Deliberazione di Giunta Regionale del 22 dicembre 2017 n. 37-6229 è stato approvato il Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019.
Il documento strategico elenca tra le proprie finalità quella di consolidare il sistema di accoglienza e l'appropriatezza delle risposte offerte dai centri antiviolenza e dalle case rifugio; di potenziare il ventaglio delle competenze degli operatori e delle operatrici del sistema pubblico e privato; di promuovere e sostenere l'indipendenza socio-economica delle donne of-fese dalla violenza per condurle verso percorsi di reale autonomia; di ampliare il quadro degli interventi a sostegno dei figli e delle figlie vittime di femminicidio e degli interventi a sostegno di minori vittime di violenza assistita; di ampliare gli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù delle persone.
Gli obiettivi sono così sintetizzati:

- consolidamento della rete dei centri antiviolenza e degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio nel territorio regionale;
- inserimento/reinserimento socio-lavorativo
- potenziamento e messa a sistema degli interventi di prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù, mutilazioni genitali femminili e matrimonio forzato;
- sostegno alla formazione di operatrici ed operatori dei servizi antiviolenza;
- sostegno e promozione di sperimentazioni di interventi per gli autori di violenza;
- interventi a sostegno degli orfani di vittime di femminicidio e dei minori vittime di violenza assistita;
- promozione e diffusione dell'utilizzo del Fondo di solidarietà per il patrocinio legale al-le donne vittime di violenza e maltrattamenti;
- realizzazione del piano di comunicazione per l'attuazione della Legge regionale n. 4/2016

Prevede un sistema di *governance* "pluriattori e plurilivelli".
Fissa la propria durata in 36 mesi dalla data della sua approvazione.
Individua le risorse dedicate: quelle provenienti dal Fondo per le politiche relative ai di-ritti e alle pari opportunità anni 2015-2016 e seguenti, le risorse del Piano straordinario contro la violenza di genere statale e quelle specifiche regionali a valere sul bilancio regionale per gli esercizi 2017, 2018, 2019.
Conferma l'importanza del monitoraggio e quindi degli strumenti di rilevazione dei dati. Prevede all'uopo che tutti i centri e le case rifugio, nonché i soggetti a vario titolo coinvolti nelle azioni e componenti della rete regionale e delle reti locali, contribuiscano a fornire i dati alla Direzione regionale competente.

Prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, sentiti gli enti e le istituzioni locali, la competente commissione consiliare e il tavolo di coordinamento regionale, del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere e gli riserva il compito di definire gli obiettivi da perseguire e le priorità di cui tenere conto indicando, nelle disposizioni finali, che venga adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima.

Reti/Ambiti territoriali

Sottolinea che i centri partecipano alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali a mezzo di appositi protocolli o accordi territoriali.

Le reti sono condotte dagli enti locali e coinvolgono tutti gli attori del territorio di riferimento a carattere provinciale o sovracomunale.

Posta, dunque, l'attenzione alle Reti antiviolenza prevede che la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, promuovano azioni volte ad assicurare le pari opportunità sul territorio di competenza, anche attraverso forme di collaborazione con i centri antiviolenza, le case rifugio e gli enti ed organizzazioni operanti nel settore a livello territoriale e con il Difensore civico regionale.

Rete socio-sanitaria

Muovendo dall'assunto che la rete sanitaria contro la violenza è strettamente interconnessa con gli altri servizi deputati alla presa in carico delle vittime, prevede che questa operi di concerto con le associazioni di volontariato, il Dipartimento d'Emergenza e Accettazione (DEA) di I e II livello, con il personale medico di medicina generale e pediatrico di libera scelta, con i consultori. Ammette l'implementazione della rete sanitaria con apposito provvedimento regionale. La rete sanitaria opera sia per accesso diretto che per invio da parte di organismi o servizi. Infatti precisa che alla rete si può fare accesso attraverso il personale dei consultori, il personale medico dell'assistenza di base e specialistica, in caso di accesso a uno dei servizi di emergenza. La presa in carico delle vittime avviene attraverso l'invio all'equipe multi-professionale da parte dei tre predetti soggetti deputati all'attivazione della rete. Inoltre, consente ai soggetti deputati all'attivazione della rete la possibilità, in caso di elementi che infondono il sospetto di una situazione di violenza, di rivolgersi per una consulenza al centro antiviolenza o all'equipe multi-professionale.

Tiene conto del caso in cui la donna che richiede cure mediche abbia con sé figli minori. In tal caso, richiede ai servizi sanitari di raccordarsi immediatamente con i servizi sociali competenti, al fine di assicurare adeguate modalità di tutela dei minori, anche attraverso un inserimento in emergenza in una struttura di accoglienza. Infine, garantisce la gratuità delle prestazioni mediche in conseguenza ad atti di violenza sessuale e domestica.

Istituisce presso i DEA di I e II livello e presso il servizio di emergenza 118 il codice rosa ovvero un codice aggiuntivo al codice di gravità, visibile ai soli operatori sanitari a seguito della cui assegnazione viene attivata l'equipe multi-professionale composta da ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera, personale sanitario del ruolo medico o infermieristico. Onera gli operatori con competenze nell'attivazione immediata dei servizi di tutela del proprio riferimento territoriale ed in particolare i servizi sociali competenti di garantire la reperibilità 24 ore su 24. Tiene conto anche degli ospedali privi di DEA di I e II livello. In tal caso li onera a richiedere l'intervento dell'equipe multi-professionale territorialmente più vicina.

Istituisce il Centro esperto sanitario per la violenza sessuale e i gravi episodi di violenza domestica affidandogli le funzioni che seguono: presa in carico delle vittime che ad esso si rivolgono; supporto agli specialisti e alle specialiste delle altre aziende sanitarie regionali; coordinamento della rete regionale sanitaria; formazione specifica per chi opera nel settore sanitario regionale. Prevede il coinvolgimento di figure professionali necessarie alla presa in carico e specializzate nel settore della ginecologia, pediatria, psicologia, infermieristica, servizio sociale, medicina o infermieristica DEA ed altre figure ritenute utili alla presa in carico.

Monitoraggio e raccolta dati

Quanto al monitoraggio e alla raccolta dati la legge regionale, dopo aver dichiarato che la Regione si rende disponibile a fornire i dati riferiti al proprio territorio, necessari ad alimentare il sistema integrato centrale dei dati sulla violenza di genere contro le donne e i minori, precisa che l'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende tanto il loro reperimento quanto la loro amministrazione, elaborazione, analisi, e divulgazione unitamente a quella riferita ad informazioni sulle caratteristiche e sull'evoluzione del fenomeno. La raccolta dati è annuale così come l'aggiornamento del censimento dei centri antiviolenza ed il monitoraggio sulle loro attività. È concessa alla Regione la facoltà, per il compimento del monitoraggio e della raccolta dati, di avvalersi di supporto tecnico-scientifico di enti di ricerca, università, aziende sanitarie e servizi con funzioni sovranazionali.

Clausola valutativa

Contiene al suo interno una clausola valutativa, con cui è richiesto alla Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e almeno 120 giorni prima dell'adozione del Piano triennale regionale degli interventi, il compito di presentare alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contenga al suo interno: un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale; una descrizione, sintetica, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale; l'indicazione delle attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza; l'esposizione delle modalità di finanziamento degli interventi oggetto della legge medesima, della distribuzione dei finanziamenti sul territorio e dell'utilizzo del Fondo riservato al patrocinio delle donne vittime di violenza. Precisa che le relazioni successive alla prima dovranno documentare, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e dovranno fornire informazioni, ad esempio, sulle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale attiva nel settore. Sarà poi il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni, a formulare direttive ed indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotterà o modificherà i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere. Prevede che le relazioni siano rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame e fissa l'onere per i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della legge di fornire le informazioni necessarie alla valutazione.

Albo regionale

Prevede l'istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e ne descrive la suddivisione in due sezioni, una riferita ai centri antiviolenza, l'altra alle case rifugio. Requisito per l'iscrizione, in entrambi i casi, è ad esempio l'avere sede in Piemonte e la compatibilità ai canoni dettati dalla legge regionale. Alla perdita di uno solo dei requisiti richiesti, collega la cancellazione dall'albo. Inoltre, prevede che l'iscrizione all'albo sia la condizione necessaria per accedere all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle norme di settore.

Formazione

Pone attenzione alla formazione delle operatrici e operatori operanti nei servizi antiviolenza, proponendo e promuovendo l'organizzazione di corsi in modo da assicurare loro l'acquisizione di competenze specifiche e multidisciplinari, da poter/dover certificare.

Organismi dedicati

Istituisce, presso la Giunta regionale, il Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario. Prevede che, con cadenza almeno semestrale, si riuniscano i rappresentanti di tutte le istituzioni, gli enti pubblici e privati, i sindacati confederali, le equipe multidisciplinari per la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento sui minori, le associazioni ed organizzazioni del privato sociale.

Peculiarità

Riserva alla Regione la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza contro le donne, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro nei quali riserva alla Consigliera regionale di parità la facoltà di costituirsi. In entrambi i casi dispone la devoluzione dell'eventuale risarcimento in favore delle vittime.

Riserva attenzione agli interventi rivolti agli autori di violenza di genere promuovendo e sostenendo, sul territorio regionale, comprese le carceri, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di limitare la recidiva, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali. Descrive nel dettaglio i contenuti dei programmi, che non possono trascurare il carattere psicologico, socio-educativo, relazionale, culturale, psicoterapeutico e psichiatrico. Per la loro realizzazione prevede il coinvolgimento dei centri antiviolenza.

Tiene conto della violenza assistita. Assicura interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche quando testimoni di violenze all'interno della famiglia. I servizi che riserva ai minori vittime di violenza diretta e/o assistita mirano a proteggere il minore. Peraltro, compie espressamente un bilanciamento degli interessi

dichiarando che l'esigenza di tutelare il minore è prevalente rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale. Assicura, comunque, interventi di cura nei confronti della madre, finalizzandoli prioritariamente al sostegno della relazione madre-figlio; assicura continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico ed i servizi educativi. A tal proposito la **Legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16** ha introdotto un articolo dedicato all'abuso sessuale on-line prevedendo una generale prevenzione e tutela dei minori dalla fattispecie di abuso sessuale on-line.

Prevede interventi per la prevenzione di fenomeni della tratta dedicando attenzione alle vittime di violenza da sfruttamento. Altrettanto compie per il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Fermo restando la **Legge regionale 9 gennaio 2006 n. 7**, concernente la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, promuove espressamente iniziative volte all'integrazione delle donne e delle bambine; corsi di informazione per gli insegnanti al fine di diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine; il monitoraggio dei casi rilevanti.

Richiama progetti di inclusione ed inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza, nei quali richiede che venga riservata attenzione alla specificità delle donne straniere. Tali progetti devono prevedere un percorso, anche psicologico, condiviso e personalizzato di sostegno e orientamento e i principali interlocutori e referenti sono i servizi sociali territoriali. Descrive che il progetto è finalizzato a favorire l'uscita della destinataria dalla situazione di difficoltà mediante il recupero ed il rafforzamento delle proprie risorse, per la riacquisizione dell'autonomia personale (l'*empowerment* è atto al recupero della consapevolezza delle capacità e competenze della donna). I progetti di inclusione e inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere sono sostenuti dalle reti territoriali dei servizi di formazione orientativa e dei servizi per il lavoro e sono condotti mediante la necessaria attività di tutoraggio. I tirocini e laboratori professionalizzanti, articolati e modulati in modo tale da favorire la capacità delle destinatarie di poter sostenere positivamente l'inserimento lavorativo, considerano anche le loro esigenze di conciliazione tra l'attività lavorativa ed i compiti di cura, nonché le specifiche competenze, se esistenti e le esperienze pregresse.

Istituisce il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti con la finalità di sostenere le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte purché il patrocinio legale sia svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi e purché abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti. Stabilisce che sia la Giunta regionale a definire la dotazione finanziaria del Fondo; i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo, anche tenendo conto della condizione reddituale della vittima; l'elenco dei procedimenti per i quali è possibile l'accesso al Fondo; i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle di avvocate o avvocati patrocinanti ammessi al Fondo; le modalità di recupero dei contributi erogati nel caso in cui, ad esempio, a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto con sentenza il pagamento delle spese processuali.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016, n. 10/R rubricato Regolamento regionale recante Disposizioni attuative della **Legge regionale 24 febbraio 2016 n. 4**[77] sono stati stabiliti: i criteri per l'istituzione dei centri antiviolenza e le loro modalità organizzative; le attività e i criteri di valutazione interna ed esterna dei centri; i criteri per l'istituzione, le modalità organizzative delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie denominate case rifugio; gli standard strutturali gestionali e di qualità delle case rifugio.

Centri antiviolenza e case rifugio

Prevede che i soggetti titolari dei centri antiviolenza e delle case rifugio siano enti locali o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali; associazioni ed organizzazioni operanti nel settore di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza; i predetti soggetti di concerto, di intesa o in forma consorziata. Per le organizzazioni precisa che devono essere iscritte, in appositi albi, registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle ONLUS; avere tra i propri scopi statutari contenuto

[77] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/45/attach/re201610%20pol%20sociali.pdf

esclusivo o prioritario della propria attività nel sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza; esperienze e competenze specifiche; gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio sulla base di appositi accordi sottoscritti con enti pubblici titolari dei servizi, protocolli di collaborazione per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento. Prevede che i centri antiviolenza e le case rifugio operino in raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, con le forze dell'ordine, i servizi pari opportunità territoriali, i servizi di assistenza legale, i servizi per la casa, i servizi per il lavoro e la formazione, le strutture scolastiche e le altre agenzie educative e formative, l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato impegnate nell'ambito di cui trattasi a mezzo dell'elaborazione e adozione di protocolli e accordi territoriali, riservandogli la possibilità di mantenere la propria autonomia decisionale ed operativa (la Regione si impegna a monitorare tali protocolli e accordi territoriali e a darne comunicazione con cadenza annuale al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri). Sottolinea, nuovamente, quindi, che i centri antiviolenza e le case rifugio operano in rete sia a livello regionale che nazionale.

Fissa standard di qualità dei centri antiviolenza tra i quali include: garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi; garantire un numero di telefono dedicato attivo 24 ore su 24, anche collegandosi al telefono nazionale di pubblica utilità 1522; escludere le tecniche di mediazione familiare dal campo di attività e di interventi proponibili. Tra le attività dei centri antiviolenza elenca: ascolto; accoglienza; assistenza psicologica; assistenza legale; supporto ai minori vittime di violenza assistita, secondo le modalità previste dalla legge e/o in raccordo con i servizi presenti sul territorio; orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i servizi per il lavoro per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; orientamento all'autonomia abitativa anche attraverso convenzioni e protocolli con enti locali e altre agenzie. Richiede ai centri antiviolenza di adottare adeguati strumenti per la valutazione interna delle proprie attività ricordando che la valutazione esterna è compiuta dalla struttura regionale competente che la realizza ispirandosi ai seguenti indicatori: formalizzazione di accordi; frequenza nella partecipazione ad iniziative formative e/o di aggiornamento del personale e/o dei volontari; presenza di un'attività di supervisione, supporto per eventuali criticità o specifiche esigenze formative; dotazione di una carta del servizio e pubblicazione della stessa.

I criteri richiesti alle case rifugio sono, ad esempio, l'iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio; garanzia della necessaria riservatezza. Prevede, come modalità organizzativa, quella di operare in stretta sinergia con i centri antiviolenza ed in raccordo con la rete dei servizi, anche attraverso specifici protocolli. Prevede che le case rifugio siano dotate di un registro delle ospiti e che predispongano per le stesse un piano individualizzato di assistenza equiparabile al progetto personalizzato di accoglienza temporanea e di sostegno per le donne, il quale indica in particolare, obiettivi da raggiungere, contenuti e modalità di intervento, strumenti di verifica. Tra le attività, di cui sottolinea la gratuità, elenca: protezione ed ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni; definizione ed attuazione di un progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, cura di eventuali figli minori a carico, messa a disposizione di adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei minori e delle donne che subiscono violenza. Sottolinea che la decisione dell'inserimento nella casa rifugio è presa congiuntamente con il centro antiviolenza e i servizi territoriali di competenza, facendo riferimento agli accordi siglati a livello locale rispetto alla compartecipazione della spesa. Richiede che le case rifugio siano ubicate in edifici residenziali; sorgano in zone accessibili alla rete dei servizi (trasporti, servizi socio sanitari, educativi, ricreativo-culturali); accolgano un massimo di 12 donne; prevedano tempi di permanenza non superiori a 6 mesi con la possibilità di deroga a tale termine in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato. Prevede, altresì, che nei casi in cui la struttura sia dedicata a sole donne, senza figli al seguito, è ammessa la convivenza nella stessa stanza di più donne compatibilmente con gli standard in vigore. Ammette inoltre la possibilità di installare idonei sistemi anti intrusione, collegati preferibilmente con le forze dell'ordine, nonché di adottare adeguati accorgimenti di protezione individuali.

Rete socio-sanitaria

Descrive le modalità di organizzazione e funzionamento del centro esperto sanitario prevedendo la sua istituzione presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute di Torino e prevedendone l'accesso per il tramite dei DEA (Dipartimenti d'emergenza e accettazione) dell'AOU (Città della Salute e della Scienza

di Torino). Gli assegna la funzione di coordinamento per garantire assistenza alle vittime di violenza e formazione agli operatori della rete sanitaria, adeguata ed omogenea, su tutto il territorio regionale.

Formazione

Richiede attività di formazione permanente e omogenea e garantisce la certificazione delle competenze acquisite, prevedendo un elenco regionale dei profili professionalizzanti gestito dalle agenzie formative. All' elenco regionale dei profili professionalizzanti possono iscriversi le operatrici dei servizi antiviolenza dopo aver compiuto un percorso formativo strutturato in due moduli: accompagnamento in percorsi di uscita dalla relazione violenta e promozione e animazione di reti. Precisa, altresì, che il percorso formativo che consente alle operatrici di iscriversi nell'elenco regionale dei profili professionalizzanti può essere istituito presso i centri antiviolenza e le case rifugio che validano le esperienze e le competenze maturate dalle operatrici in servizio in relazione al profilo standard della Regione e, successivamente, le agenzie formative, in base alla documentazione prodotta, provvedono alla certificazione delle stesse ovvero delle agenzie formative accreditate sul territorio regionale che organizzano corsi a seguito di richieste espresse da parte dei centri antiviolenza. Sottolinea, comunque, che i centri antiviolenza e le case rifugio sono tenuti a garantire percorsi di formazione iniziale e permanente per il personale e per le figure professionali operanti. E' richiesta in ciascun centro antiviolenza e in ciascuna casa rifugio la presenza di almeno una operatrice con le competenze validate e certificate; di avvocate civiliste penaliste con formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio e all' elenco regionale dei profili professionalizzanti; di soggetti con funzioni di coordinamento del servizio e assistenza educativa; di un coordinatore, responsabile dell'organizzazione della struttura, con funzioni di indirizzo e sostegno tecnico delle operatrici, di raccordo ed integrazione. Precisa che può rivestire tale ultimo ruolo solo il soggetto che ha comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore o che ha conseguito laurea in ambiti disciplinari afferenti alla tematica di cui trattasi. Tale soggetto può essere individuato tra le educatrici presenti nelle strutture. Prevede la possibilità per il centro antiviolenza e per la casa rifugio di ricorrere a figure professionali messe a disposizione dagli altri attori della rete e consente l'utilizzo di personale volontario. Per ciò che attiene i centri antiviolenza e le case rifugio gestiti direttamente da enti pubblici, in riferimento al rapporto di lavoro con le operatrici, rinvia alle norme del pubblico impiego.

Aspetti finanziari

Dedica una precisa disposizione ai criteri di concessione dei finanziamenti stabilendo che gli importi stanziati, relativi alle spese di funzionamento e gestione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, sono ripartiti in via preliminare, tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano nella misura del 50% da suddividere in quota uguale per ciascun ambito e nella misura del restante 50% da suddividere in base alla popolazione femminile residente, in ciascun ambito, in età superiore ai 14 anni. Prevede che siano i centri antiviolenza e le case rifugio, alle quali è richiesta la necessaria iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, a presentare istanza per beneficiare degli importi a loro riservati. L'assegnazione dei finanziamenti ai centri antiviolenza e alle case rifugio avviene in due tranche: il 70 % come acconto e il restante 30% a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante l'utilizzo delle somme assegnate e la realizzazione delle attività previste, salvo conguaglio rispetto ad eventuali somme non utilizzate. Contempla la previsione del caso in cui da un solo ambito provinciale e metropolitano pervenga una sola richiesta, espressione della rete territoriale di riferimento. In tal caso il finanziamento richiesto può corrispondere all'intero importo assegnabile all'ambito stesso sulla base della ripartizione preventiva appena descritta.

3.13 Puglia

Anno	Normativa	Titolo della legge
2014	Legge regionale n. 29	Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne.

La disciplina normativa di riferimento è rinvenibile nella **Legge regionale 4 luglio 2014 n. 29** rubricata *Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell'autodeterminazione delle donne*[78]. Dispone ciò che segue.

Definizione "violenza contro le donne"

Conformandosi ai principi costituzionali, alle leggi vigenti, alle risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità, riconosce che ogni forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità e della sicurezza e un ostacolo alla salute, al benessere, al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Finalità della legge

A mezzo del dettato normativo, la Regione intende assicurare alle donne, nel rispetto della loro riservatezza, il diritto ad adeguati interventi di sostegno, anche di natura economica, per consentire loro di recuperare la propria autonomia; consolidare la rete di servizi territoriali e rafforzare le competenze di tutte le professionalità che entrano in contatto con le situazioni di violenza; sostenere le attività dei centri antiviolenza; favorire l'emersione del fenomeno della violenza di genere.

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza né rapporti tantomeno strutture piuttosto attività. Li distingue a titolarità pubblica e a titolarità privata. Oltre all'attività a loro confacente (ascolto, accoglienza, assistenza, aiuto, sostegno alle donne vittime di violenza) sottolinea che concorrono a svolgere anche attività di formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che si interessano al fenomeno. In conformità all'Intesa tra Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 27 novembre 2014, prevede che i centri antiviolenza possono essere attivati o gestiti unicamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese sociali regionali che abbiano tra i propri scopi prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne e minori e che utilizzano una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne. I centri antiviolenza siglano protocolli di intesa e operano in stretta connessione con le case rifugio. Tanto i soggetti che si candidano a gestire centri antiviolenza a titolarità pubblica, quanto quelli che intendono istituire un centro antiviolenza privato, a far data dall'entrata in vigore della legge, possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento, purché abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e purché si avvalgano di personale con adeguata esperienza e formazione. Prevede che i centri antiviolenza autorizzati possano istituire centri o punti di primo ascolto, in collaborazione con le associazioni femminili iscritte all'albo regionale e operanti nel settore specifico, con gli enti locali e con altre istituzioni.

Le case rifugio, definite strutture che offrono accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, che operano nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, sono distinte, al pari dei centri antiviolenza tra quelli a titolarità pubblica e quelle a titolarità privata. È sottolineata la segretezza dell'ubicazione. Tra i requisiti dei soggetti gestori delle case rifugio è fatta menzione della necessità di aver maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e formazione. È richiesto alle case rifugio di fornire i dati informativi da loro in possesso all'Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori.

Copertura finanziaria

In riferimento alla copertura finanziaria, stima gli oneri derivanti dalla legge medesima in euro 900.000,00

Reti/Ambiti territoriali

È previsto che i centri antiviolenza e le case rifugio, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle ospiti, operino in collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari territoriali e con le forze dell'ordine affinché venga garantito un percorso di presa in carico integrata e globale.

[78] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo:
http://pariopportunita.regione.puglia.it/documents/10180/21256/LR+29+del+04.07.2014.pdf/e4e056bf-6702-4625-a48c-7dcaf33f4878

Osservatorio e monitoraggio

Istituisce nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali la sezione Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori (Osservatorio) affidandogli il preciso compito di monitoraggio, allo scopo di sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

Albo regionale

Prevede un registro regionale nel quale iscrivere i centri antiviolenza, consentendo, a quelli gestiti da associazioni, di poter essere iscritti, solo se l'associazione è iscritta all'albo regionale.

Formazione

La Regione promuove percorsi di formazione delle operatrici e degli operatori del settore, valorizzando esperienze e competenze consolidate.

Organismi dedicati

Riserva una precisa disposizione all'istituzione del Tavolo interassessorile volto a favorire la piena integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne vittime di violenza. Precisa che il Tavolo è presieduto dall'Assessore al Welfare ed è composto da una rappresentanza politica competente nell'ordine in materia di salute, benessere sociale e pari opportunità, istruzione e formazione professionale e cultura, sviluppo economico, lavoro ed inclusione sociale, politiche abitative, urbanistica e assetto del territorio, immigrazione. In più prevede la partecipazione al Tavolo della Consigliera regionale di parità, del responsabile dell'Ufficio garante di genere, del Garante regionale dei diritti del minore, del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Al Tavolo affida il compito di formulare proposte alla Giunta regionale e di assicurare l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi dei piani integrati di azione.

Istituisce la task-force permanente antiviolenza e ne prevede la partecipazione dei rappresentanti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell'ordine, del sistema degli enti locali, del sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del partenariato sociale e istituzionale. Prevede che la task-force sia coordinata dal dirigente del Servizio regionale competente, che la convoca in funzione agli argomenti all'ordine del giorno. Elenca le attività della task force tra le quali: l'individuazione degli interventi di protezione sostegno e reinserimento delle vittime di violenza; la definizione di protocolli d'intesa e protocolli operativi per la standardizzazione delle procedure di presa in carico; l'analisi dei dati di monitoraggio (in riferimento a tale ultimo compito, giova precisare che comunque il monitoraggio è compito espressamente deferito all'Osservatorio). Nell'ambito della previsione della task force concede ai comuni, singoli o associati in ambiti territoriali, alle aziende sanitarie locali, per il tramite dei distretti sociosanitari, la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio, regolarmente autorizzati e iscritti ad appositi registri regionali per consentire fattivamente alle donne esposte alla violenza di fuoriuscire dalla loro condizione. Inoltre, dispone che sia il Comune a recepire e a soddisfare il bisogno formativo promanato dagli operatori e dalle operatrici che si interessano del fenomeno, facendo leva sulla collaborazione dei centri antiviolenza.

Peculiarità

La Regione promuove espressamente Protocolli d'Intesa e Protocolli operativi tra i soggetti che hanno stipulato i primi.

Dedica un articolo all'assistenza economica e alloggiativa. In particolare, dispone che i Comuni debbano riservare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del loro bilancio e/o nella programmazione finanziaria dei piani sociali di zona, risorse che garantiscano inserimenti temporanei delle donne vittime di violenza presso le case rifugio. Si riserva la facoltà di dettare indirizzi in merito all'esigenza abitativa affinché i comuni forniscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne che versano nelle condizioni di dover abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo e che si trovano nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria. Dispone, altresì, che i Comuni debbano prestare assistenza economica e alloggiativa alle donne meno abbienti,

segnalate dai servizi preposti, mediante l'assegnazione e la messa a disposizione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In ordine all'assistenza ospedaliera, si riserva la possibilità di dettare indirizzi affinché le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali garantiscano percorsi privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza e all'uopo sottolinea la necessità che gli operatori sanitari ricevano una formazione tale da consentirgli di rilevare la violenza subita dalle donne.

Riserva alla Regione la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza perpetrati nei confronti delle donne e dei minori con espressa esclusione di quelli relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro, per i quali riserva alla consigliera di parità la facoltà di costituirsi parte civile e prevedendo la devoluzione dell'eventuale risarcimento in favore delle vittime.

Prevede espressamente il supporto alla realizzazione di progetti specifici di trattamento per gli autori di reato, anche attraverso accordi di collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Riserva particolare attenzione alla fattispecie di maltrattamento e violenza a danno di minori dedicando all'uopo un articolo con cui deferisce alla Regione il compito di adottare Linee guida per prevenirli e individuare misure di intervento (Con DGR 1878/2016 la Regione Puglia ha adottato il documento di Linee guida regionale in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età).

Con deliberazione della giunta regionale 9 aprile 2015, n. 729 la regione Puglia ha adottato il Piano operativo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, volto a dare attuazione alla sopracitata Legge regionale n. 29/2014 e al Piano Regionale delle Politiche sociali 2013-2015.
Per ciò che attiene le finalità del Piano, la deliberazione precisa che il documento è volto a definire indirizzi di lavoro in linea con la normativa regionale, con gli atti di indirizzo nazionali e con la programmazione territoriale, e a concretizzare la finalità della legge circa il consolidamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Per ciò che attiene la struttura del Piano operativo, è articolato in 4 linee di intervento:
Linea a) Sistema regionale di monitoraggio e valutazione; Linea b) Realizzazione programmi antiviolenza; Linea c) Programmazione sociale territoriale; Linea d) Interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e della violenza a danno dei minori.
Nell'ambito della Linea di intervento a) è previsto, ad esempio, un elenco aggiornato e informatizzato delle unità di offerta presenti sul territorio; nell'ambito della Linea di intervento b) è descritta, come modalità attuativa per la realizzazione dei programmi antiviolenza, la pubblicazione di un Avviso pubblico ad integrazione ed in coerenza con quanto già previsto dai locali Piani sociali di zone o da altre misure specifiche di intervento, da sostenere con finanziamento dedicato. Precisa che, i centri antiviolenza presentano i programmi antiviolenza agli Ambiti territoriali di riferimento ovvero agli Ambiti con i quali hanno stipulato o sono in procinto di stipulare forme di convenzionamento secondo quanto indicato dalla programmazione regionale, anche al fine di implementare e consolidare le reti territoriali antiviolenza. Gli Ambiti territoriali aderiscono al programma presentato dal centro antiviolenza e lo candidano al finanziamento regionale, assumendo la responsabilità della sua realizzazione mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare con la regione Puglia. Nell'ambito della Linea c) è previsto il consolidamento e il potenziamento dei servizi di prevenzione. L'attuazione è rimessa ai comuni capofila degli ambiti territoriali. Il finanziamento è erogato previa presentazione di istanza, da parte degli ambiti, all'Avviso pubblicato, a loro rivolto. Infine, nell'ambito della Linea di intervento d) riservata agli interventi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento particolare attenzione è conferita alla violenza in danno ai minori.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 4 luglio 2017, n. 1105 è stata approvata la "Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere-annualità 2017-2018", documento con cui vengono fissati i criteri di distribuzione delle risorse statali stanziate con DPCM del 25 novembre 2016 ai sensi dell'art. 5 bis della L. 119/2013.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 21 novembre 2017, n. 1934 sono state adottate le Linee programmatiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere "Verso il Piano integrato 2018-2020". Compatibilmente all'art. 5 della sopracitata Legge regionale n. 29/2014 che prevede che la Regione predisponga ad integrazione ed in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, piani integrati di azione di durata triennale per il contrasto alla violenza di genere, con il provvedimento di cui trattasi la Regione ha fissato le priorità di intervento, le azioni strategiche e ha stimato gli impegni finanziari che saranno declinati nel dettaglio dal Piano Integrato triennale 2018-2020 per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Sottolinea che le modalità di costruzione del percorso di lavoro, delle azioni specifiche e delle modalità di attuazione delle stesse, saranno partecipate al pari dell'iter che ha portato all'approvazione della Legge regionale n. 29/2014 e ai provvedimenti per la sua attuazione.

Il documento di programmazione che si propone di approvare entro marzo 2018, sarà allineato dal punto di vista temporale, sia al Piano strategico nazionale 2017-2020 che al nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali e prevedrà interventi integrati con le politiche di sviluppo economico, del lavoro e della formazione, potendo contare su una dotazione finanziaria stimata di circa 11 milioni di euro anche a valere sulle azioni, in generale, del P.O.R. Puglia 2014-2020.
Quanto al contenuto delle Linee programmatiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere "Verso il Piano integrato 2018-2020", nella premessa, sono elencati gli obiettivi della regione Puglia in tale ambito: qualificazione di tutto il personale che a vario titolo opera nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere; sviluppo e potenziamento del complessivo sistema di prevenzione, presa in carico e trattamento delle situazioni di maltrattamento e/o violenza subite dalle donne e dai minori; integrazione delle policy e raccordo tra tutti i soggetti preposti alla tutela e all'erogazione dei servizi affinché enti locali, sistema giudiziario e delle forze dell'ordine, sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, associazioni, ordini professionali coinvolti, centri antiviolenza, organismi di parità realizzino azioni coordinate e condividano non solo gli obiettivi ma anche i linguaggi e le prassi operative.
Le *Linee programmatiche* prevedono che il Piano integrato triennale si sviluppi su due assi principali di intervento - Asse I Prevenzione e Asse II Protezione e sostegno.
Il documento mette in luce che, dai dati, emerge la strettissima connessione tra violenza domestica intra-familiare agita sulle donne e la violenza assistita da parte di figli, circostanza che aggrava le conseguenze del fenomeno sia in relazione al trauma che la violenza, diretta o indiretta, può causare, sia in relazione alla trasmissione intergenerazionale del comportamento violento. Anche in considerazione di questo dato allarmante e significativo la Regione Puglia con DGR 1878/2016 ha adottato il documento di Linee guida regionale in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età, con la finalità di rendere omogeneo sul territorio regionale il percorso di presa in carico di bambini e bambine, di adolescenti vittime di maltrattamento/violenza. Le Linee guida rappresentano una cornice di riferimento per gli operatori dei servizi impegnati nella prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza.
Tra i programmi antiviolenza è previsto: il reinserimento socio-lavorativo; percorsi di ospitalità per le donne; attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema; percorsi di formazione rivolta ad operatrici e operatori; percorsi mirati nei confronti degli autori di atti di violenza. Riconferma la governance regionale (il Tavolo interassessorile; la Task-force permanente antiviolenza; il Nucleo operativo di contrasto alla violenza) e quella territoriale (il Tavolo per il coordinamento della rete territoriale antiviolenza; la Rete operativa territoriale antiviolenza). Tra le azioni prioritarie: prevenzione; protezione e sostegno; potenziamento dei percorsi di empowerment economico; attuazione delle Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza (ex codice rosa).

Il IV Piano regionale delle politiche sociali 2017-2020 (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2017 si compone di una specifica sezione dedicata a "prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza". Il documento premette che, in tale ultima direzione, era già intervenuto il terzo Piano regionale Politiche Sociali (DGR 1534/2013) che spostando la titolarità e l'azione di coordinamento dalle Provincie agli Ambiti Territoriali prevedeva la sottoscrizione di almeno una convenzione con un Centro Antiviolenza - autorizzato e iscritto nell'apposito registro regionale - per ambito territoriale.
La Legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 interviene successivamente per consolidare e potenziare la rete dei servizi territoriali, definendo ruoli, funzioni e responsabilità dei diversi attori coinvolti. La legge n. 29/2014 ha previsto uno stanziamento annuale pari a 900mila euro per sostenere i "Programmi antiviolenza" ad integrazione di quanto previsto dai locali piani sociali di zona in relazione agli obiettivi operativi suddetti. Reitera di garantire la continuità degli interventi in tal senso e prevede di dare attuazione alle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e ospedaliere "Percorso per le donne che subiscono violenza". Tra le azioni prioritarie, gli obiettivi di servizio e i risultati attesi prevede di attuare le "Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età" (DGR 1878/2016); di strutturare la *governance* territoriale affinché possano essere operative le "reti territoriali antiviolenza" al fine di consentire un'adeguata e integrata presa in carico e l'effettiva protezione delle donne e dei minori vittime di violenza; di potenziare i percorsi di autonomia e di indipendenza economica delle donne vittime di violenza.

3.14 Sardegna

Anno	Normativa	Titolo della legge
2007	Legge regionale n. 8	Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza

2013	Legge regionale n. 26	Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking

Le disposizioni normative che regolano la tematica sono contenute in un'unica legge regionale, seppur modificata ed integrata in un secondo momento.

La Legge regionale 7 agosto 2007 n. 8 rubricata *Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza*[79], ampiamente modificata ed integrata dalla **Legge regionale 12 settembre 2013 n. 26** rubricata *Interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e allo stalking*[80], dispone quanto segue.

Definizione "violenza contro le donne"

Correla la "violenza contro le donne" alla violenza di genere e la definisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo quanto sancito dai principi costituzionali e dalle leggi vigenti. Si impegna ad assicurare alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori un sostegno al fine di assicurare loro il recupero dell'autonoma individualità e libertà, nel rispetto della loro riservatezza e anonimato.

Finalità della legge

La Regione si impegna a porre in essere misure e strategie programmate per prevenire e contrastare l'insorgenza, la crescita e la diffusione della fattispecie riconducibile al reato di stalking (Disposizione introdotta dalla più recente **Legge regionale n. 26/2013**).

Le finalità che la Regione si pone in tale ambito (ridefinite a mezzo della più recente **Legge regionale n. 26/2013**), assunte sulla scorta di quelle dettate dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000, n. 328) e di quelle previste dalla legge afferente alle misure contro la violenza nelle relazioni familiari (legge 4 aprile 2001, n. 154), sono quelle di promuovere e coordinare iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere a mezzo di azioni efficaci che combattano la violenza sessuale, fisica, psicologica, economica, i maltrattamenti, le molestie, i comportamenti che integrano la fattispecie dello stalking e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali a partire da quello familiare.

La Regione intende intervenire per il conseguimento di tali finalità mediante il sostegno di percorsi di elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione sul fenomeno (**Legge regionale n. 26/2013**)

Centri antiviolenza e case rifugio

La Regione riconosce l'importanza dell'attività svolta dai centri antiviolenza e dalle case rifugio già operanti alla data di entrata in vigore della legge stessa e al tempo stesso si impegna a promuoverne la creazione di nuove strutture di cui ne ammette la gestione da parte di enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), purché quest'ultime abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori o il contrasto allo stalking; che si avvalgano di personale adeguato allo svolgimento dei predetti compiti e che abbiano almeno tre anni di esperienza nello specifico settore (disposizione così modificata dalla **Legge regionale n. 26/2013**).

Definisce le case rifugio, che nomina case di accoglienza, strutture di ospitalità temporanee per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di emergenza. Precisa che il personale è deputato a coordinare le ospiti nell'autogestione della casa.

Riserva l'accesso alle case di accoglienza per il solo tramite dei centri antiviolenza, a seguito delle valutazioni e dei pareri espressi dall'equipe di accoglienza.

Si impegna a finanziare centri antiviolenza, all'interno dei quali richiede la presenza di un apposito sportello per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking (tale previsione è stata introdotta dalla **Legge regionale n. 26/2013**) e case di accoglienza.

Individua quali soggetti promotori di centri antiviolenza e case di accoglienza gli enti locali singoli o associati; gli enti, le associazioni di volontariato e le ONLUS che dimostrino di avere nel settore di riferimento

[79] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=53794&v=2&c=3311&t=1
[80] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=244295&v=2&c=10463&t=1

almeno tre anni di esperienza e che si avvalgano di personale adeguato; i predetti soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Dichiara che ai centri antiviolenza, alle case di accoglienza nonché all' apposito sportello per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking possono rivolgersi tutte le donne vittime di violenza solo o con prole, indipendentemente dal loro status giuridico o cittadinanza.

Sottolinea che i centri antiviolenza e le case di accoglienza operano senza fini di lucro e in autonomia, tanto nella gestione interna quanto nelle modalità di interazione con le istituzioni pubbliche.

Stabilisce che il numero dei centri antiviolenza e dei centri di accoglienza dislocati in ambito provinciale o sub provinciale deve essere stabilito con deliberazione di Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente (disposizione frutto della modifica apportata dalla **Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5**) e fissa i parametri in virtù dei quali la presenza di più centri antiviolenza e di case di accoglienza è ammessa solo nei comuni superiori a 100.000 abitanti e quello riferito al fatto che le case di accoglienza possono essere aperte solo in centri che abbiano una popolazione non inferiore ai 30.000 abitanti.

Distingue il centro antiviolenza comprensivo da quello collegato. Il primo è una struttura onnicomprensiva, il secondo è collegato ad una casa di accoglienza.

Precisa che le sedi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza possono essere a titolarità pubblica, comunale, provinciale o regionale.

Elenca le attività dei centri antiviolenza tra le quali annovera, ad esempio, colloqui preliminari volti all'individuazione delle esigenze di colei che si rivolge alla struttura; percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento della donna, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, solo se da lei richiesto; raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; diffusione dei dati elaborati; formazione e aggiornamento delle operatrici; iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne.

Dedica un preciso riferimento all'apposito sportello per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking prevedendo che questo debba operare in stretto coordinamento con il centro antiviolenza e che debba fornire consulenza legale e garantire assistenza psicologica a favore delle vittime (disposizione introdotta dalla più recente **Legge regionale n. 26/2013**)

Copertura finanziaria

Quanto alla copertura finanziaria, la legge compie una stima dei costi annui per la sua attuazione e prevede l'assegnazione delle risorse a mezzo della legge di bilancio annuale.

Gratuità dei servizi

Prevede la gratuità dei servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza e fissa il termine di permanenza in quest'ultime strutture, che riserva tanto alle donne che ai loro figli minori in 120 giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dal personale responsabile.

Reti/Ambiti territoriali

La Regione riconosce e promuove interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, figure professionali volti ad offrire alle donne, senza distinzione in ordine alla loro cittadinanza, risposte calate al tipo di violenza subita, ai danni patiti e alle conseguenze nelle quali incorrono.

Si impegna a promuovere l'istituzione di una rete antiviolenza costituita da enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle vittime di violenza e stalking.

Precisa che la rete antiviolenza è sede di dialogo, di confronto e di scambio di buone pratiche per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi. Gli assegna la funzione di garanzia dell'omogeneità degli interventi antiviolenza nel territorio regionale. Assegna all'Assessorato regionale dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale il coordinamento e si impegna altresì a promuovere la sottoscrizione di appositi protocolli operativi tra i componenti della rete medesima.

Formazione

Dedica una precisa disposizione alla formazione di coloro che a vario titolo operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking, al fine di assicurare una preparazione specifica e omogenea, volta a gestire

in maniera adeguata il rapporto con la vittima della violenza sin dal primo contatto ovvero dall'informazione all'assistenza e quindi in ogni fase del percorso di recupero.

Peculiarità

Dedica una precisa disposizione alle attività di prevenzione e di informazione nelle quali annovera attività di carattere educativo-sociale rivolte a studenti, docenti e genitori degli alunni; attività dirette al potenziamento della sicurezza diurna e notturna di parchi, giardini e luoghi a rischio di violenza sessuale mediante sistemi di videosorveglianza, illuminazione, telesoccorso e in generale l'utilizzo di nuove tecnologie volte ad esercitare efficaci forme di controllo nelle aree a rischio di violenza sessuale; attività dirette alla diffusione di informazioni sulla fattispecie di reato configurante lo stalking (disposizione introdotta dalla più recente **Legge regionale n. 26/2013**)

Per ciò che attiene gli autori degli atti di violenza di genere e di stalking, consente ai centri antiviolenza di avviare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli autori di violenza richiedendogli di operare in raccordo con le competenti strutture del servizio sanitario regionale nel caso in cui ritengano che l'autore della violenza necessiti di un intervento di tipo sanitario (disposizione introdotta dalla più recente **Legge regionale n. 26/2013**)

Richiede ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza di sviluppare protocolli appositi e linee guida per regolare le relazioni con i servizi sociali dei comuni, i servizi sanitari delle ASL e le strutture scolastiche.

Non stabilisce i criteri e le priorità per la concessione dei contributi ma rimette tale compito alla Giunta regionale, che investe del compito di esplicarli a mezzo di una relazione all'uopo dedicata, elaborata sulla scorta di una proposta avanzata dall'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, previa consultazione da parte di quest'ultimo della Commissione consiliare competente. Al fine di ricevere i contributi di cui trattasi, i "promotori/gestori" dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza sono tenuti a presentare domanda di concessione di contributo ogni anno alla Giunta regionale, previa presentazione di una relazione sul loro andamento e sulla loro funzionalità.

3.15 Sicilia

Anno	Normativa	Titolo della legge
2012	Legge regionale n. 3	Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere

È rinvenibile in un'unica legge regionale la normativa di riferimento sulla tematica. La **Legge regionale 3 gennaio 2012 n. 3** rubricata *Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere*[81] prevede quanto segue.

Definizione "violenza contro le donne"

Correla ogni forma o grado di violenza perpetrata nei confronti delle donne alla violenza di genere e alla violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

Precisa che per violenza di genere si intende qualsiasi forma di violenza (sessuale, qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica) che un uomo esercita su una donna tanto in ambito familiare quanto in ambito lavorativo, in ragione della sua identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dell'etnia della vittima.

Finalità della legge

La Regione si impegna ad assicurare alle vittime della violenza ed ai loro figli minori o diversamente abili un sostegno per consentirgli di recuperare la loro autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, pur rispettando la loro riservatezza e anonimato.

Per assicurare il sostegno alle vittime della violenza e ai loro figli minori o diversamente abili si prefigge l'obiettivo di promuovere iniziative di prevenzione della violenza sulle donne, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; di sostenere anche economicamente le vittime al fine di consentire

[81] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.iusetnorma.it/normativa/legge_regionale_sicilia_3_gennaio_2012_n_3.asp

loro di recuperare e rafforzare la loro autonomia, materiale e psicologica e la loro dignità; di garantire adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza, indipendentemente dalla loro cittadinanza ivi inclusi i loro figli minori o diversamente abili; di promuovere o sostenere l'attività dei centri antiviolenza; di promuovere la formazione di operatori del settore; di promuovere l'emersione del fenomeno della violenza, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere; di promuovere l'istituzione ed il funzionamento di case di accoglienza per assicurare alle donne in difficoltà la prima accoglienza e percorsi di autonomia e di superamento del disagio; di provvedere all'erogazione di risorse, in favore delle province regionali, che provvedono alla gestione in proprio o unitamente a comuni, enti, associazioni ed imprese sociali di centri antiviolenza e case rifugio esistenti o in corso di istituzione; di promuovere l'adozione di un Piano triennale al fine di favorire l'attuazione integrata degli interventi predetti ovvero avviare un confronto strutturato tra i diversi livelli di governo e il terzo settore, per incrementare la dotazione di strutture e servizi territoriali, potenziare le competenze degli operatori pubblici e privati, garantire l'indipendenza economica alle donne vittime di violenza. In merito al Piano, indica anche le quattro linee di intervento sulle quali intervenire: (1) sistema regionale di monitoraggio e valutazione degli interventi; (2) accordo di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato ed i centri antiviolenza; (3) creazione di una rete territoriale; (4) inserimento delle vittime nel mercato del lavoro.

Con Deliberazione n. 164 del 4 aprile 2017, la Giunta Regionale della Regione Sicilia ha conferito il proprio apprezzamento al "Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere" redatto dall'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
Il Piano è sostanzialmente il documento con cui vengono ripartite le risorse assegnate dal Dipartimento per le pari opportunità con i due DPCM del 25 novembre 2016.
Oltre alle risorse assegnate dal Dipartimento per le pari opportunità, la Regione Sicilia ha implementato il finanziamento di ulteriori 80.000 euro a fronte dell'approvazione della legge finanziaria regionale che lo disponeva.
Il documento mette in luce la propria finalità ovvero quella di adottare una strategia intesa a contrastare il fenomeno della violenza maschile contro le donne e a trattarlo non solo come emergenza, ma anche come problema sociale e culturale sottolineando che il Piano è l'unico documento che consente di agire in un'ottica sistemica, evitando la frammentazione, all'interno del medesimo territorio, delle azioni rivolte alle vittime di violenza e ai loro figli.
Individua i destinatari delle azioni; descrive la governance; dispone che la durata del Piano è biennale; elenca le linee di azioni nelle quali intende intervenire:

1. Interventi regionali già operativi volti a garantire assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori e potenziamento e gestione di strutture;
2. Realizzazione di nuove strutture;
3. Prevenzione, informazione e comunicazione sul fenomeno;
4. Formazione degli operatori;
5. Monitoraggio del fenomeno della violenza di genere;
6. Attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016) mediante la realizzazione delle azioni riferite all'inserimento lavorativo, all'autonomia abitativa, all'implementazione dei sistemi informativi e agli interventi di sistema.

Centri antiviolenza e case rifugio

Previo riconoscimento della rilevanza dei centri antiviolenza già operanti nel territorio, la Regione si impegna a garantirne la costituzione di nuovi purché gestiti da associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza, l'assistenza alle donne vittime di violenza, che dimostrino di disporre di strutture e personale adeguato e che operino nel settore da almeno tre anni.

Assicura la costituzione di un centro per ogni provincia.

Precisa che i centri antiviolenza possono essere promossi da enti locali, singoli o associati; da associazioni femminili che operano nel settore di riferimento da almeno tre anni, utilizzando pratiche di accoglienza basate sulla relazione tra donne.

Investe le province e i comuni dell'onere di garantire strutture adeguate in relazione alle popolazioni e al territorio; di fornirgli una copertura finanziaria nei limiti del 30%; di divulgare adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti.

Elenca, poi, le attività dei centri antiviolenza tra le quali ricomprende colloqui preliminari per individuare i bisogni di coloro che vi si rivolgono e fornirgli le prime indicazioni utili; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime; sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia; prevenzione, sensibilizzazione e denuncia in merito al problema della violenza contro le donne; diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati, contattati e coinvolti; formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri antiviolenza; assistenza alle donne in funzione alle diverse tipologie di violenza da loro subite.

Richiede ai centri antiviolenza di intrattenere costanti rapporti con i membri della rete di relazioni e di provvedere alla stipula di convenzioni con gli ordini degli avvocati di tutte le province per il patrocinio legale delle donne vittime di violenza e di maltrattamenti.

Richiede ai centri antiviolenza di garantire strutture nelle quali viene assicurato l'anonimato e la segretezza.

Inoltre, richiede ai centri antiviolenza di disporre di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità, adeguatamente pubblicizzati.

Alle case rifugio che nomina case di accoglienza affida il compito di offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza; di garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti nella violenza o nei maltrattamenti; di garantire la consulenza legale e psicologica, l'orientamento al lavoro e il reinserimento sociale delle vittime di violenza.

Dispone che debba essere presente una casa rifugio ogni 200.000 abitanti e comunque che ce ne sia una in ogni provincia.

Specifica che l'accesso nelle case di accoglienza avviene per il tramite dei centri antiviolenza.

Copertura finanziaria

Contiene al suo interno la previsione di una copertura finanziaria di 500.000 euro circa per l'anno 2011 mentre per gli anni a seguire deferisce alla legge finanziaria il compito di prevederne la relativa spesa.

Gratuità dei servizi

Sottolinea che le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito.

Reti/Ambiti territoriali

La Regione sostiene ed incentiva l'istituzione di una rete di relazioni tra comuni, province, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, policlinici universitari, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, prefetture, organizzazioni sindacali, enti datoriali, centri antiviolenza presenti sul territorio, associazioni culturali e di volontariato.

La rete, di cui sottolinea il preminente compito di attivare l'immediato intervento dei soggetti che la compongono, su base provinciale o zonale-distrettuale, ha anche la funzione di favorire l'adozione di procedure omogenee. Sottolinea, tuttavia, che l'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete deve essere realizzata solo su richiesta della vittima, anche nel caso in cui venga rivolta ad uno solo di essi.

Concede agli enti locali, singoli o associati, la possibilità di stipulare convenzioni con i "soggetti" della rete di relazioni e di ogni altro soggetto che opera nel settore della tutela delle donne vittime di violenza per lo studio, la redazione e la gestione di progetti antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi previsti nei progetti.

Osservatorio

Istituisce, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere affidandogli la funzione di compiere un'azione di monitoraggio degli episodi di violenza, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dagli enti locali e dai servizi territoriali al fine di conoscere le problematiche relative alla violenza sulle donne, armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio, verificare l'andamento e la funzionalità dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, accertare l'efficacia delle iniziative intraprese.

Formazione

Si interessa della formazione professionale, promuovendo iniziative e moduli formativi finalizzati alla formazione congiunta di operatori sanitari, enti locali e centri antiviolenza.

Organismi dedicati

Istituisce, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere attribuendogli la funzione di esprimere parere, su richiesta, alla Giunta regionale sugli atti relativi agli indirizzi da adottare e sui contributi regionali e di formulare alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi antiviolenza. Alla Giunta regionale affida il compito di stabilire i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere ma è la legge stessa ad assicurarne la presenza, in misura prevalente, di rappresentanti donne di associazioni, di cooperative sociali e di organizzazioni sindacali con comprovata esperienza nell'attività di contrasto alla violenza di genere, nonché di deputati regionali di sesso femminile, consiglieri provinciali e consiglieri comunali altrettanto di sesso femminile. Sottolinea che la Referente regionale per le pari opportunità presso la Presidenza della Regione è membro di diritto del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e le assegna funzioni di coordinamento unitamente alla Presidenza e di monitoraggio degli interventi.

Aspetti finanziari

Si impegna a concedere contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza nella misura residuale del 70% (il restante onere finanziario del 30% è posto a carico di province e comuni).

Alla Giunta regionale affida il compito di stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.

La disposizione relativa ai contributi regionali è dotata di un comma con validità transitoria che prevede, in sede di prima applicazione della legge, che i contributi vengano erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011.

Peculiarità

Prevede che gli indirizzi attuativi/applicativi delle azioni da adottare per il contrasto alle molestie e alla violenza di genere siano approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere che li adotta con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Contiene un preciso impegno della Regione di concedere agli enti locali che ne fanno richiesta, contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobili confiscati alla mafia da destinare ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Prevede espressamente, altresì, la cumulabilità dei finanziamenti e contempla, anche, una procedura di verifica dei finanziamenti ovvero richiede alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, una volta consultato l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere, e più nel dettaglio, i dati di cui quest'ultimo dispone, di predisporre una relazione per definire i criteri per un'adeguata assistenza finanziaria alle donne vittime di violenza.

Dedica una precisa disposizione all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, indicando che la Regione si adopera a tal fine mediante la promozione di borse di lavoro utilizzabili per un periodo non inferiore ad un anno; attraverso incentivi alle assunzioni nonché a mezzo di corsi di formazione professionale.

Dedica una disposizione ad hoc alle iniziative di prevenzione e di informazione formalizzando l'impegno della Regione a sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere e alla non violenza come metodo di convivenza civile presentati da comuni, province, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, policlinici universitari, direzioni scolastiche, altre istituzioni pubbliche e centri antiviolenza presenti sul territorio, associazioni iscritte al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e imprese sociali. Inoltre, invita il Comitato regionale per le comunicazioni, a formulare proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni telefoniche e televisiva, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi oggetto della legge medesima.

La **Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8**, in vigore a far data dall'11 maggio 2018, ha introdotto nella legge regionale di cui trattasi l'art. 5 bis con il quale prevede che, per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e i consorzi comunali[82].

3.16 Toscana

Anno	Normativa	Titolo della legge
2007	Legge regionale n. 59	Norme contro la violenza di genere

La **Legge regionale 16 novembre 2007 n. 59** rubricata *Norme contro la violenza di genere* è l'unica legge regionale che regola la materia di riferimento[83].

Definizione "violenza contro le donne"

Riconosce che ogni tipo di violenza di genere (psicologica, fisica, sessuale ed economica) compresa la minaccia di tale atto, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica, un'autentica minaccia per la salute e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Finalità della legge

La Regione si impegna a promuovere attività di prevenzione della violenza di genere e a garantire adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti, senza tener conto dello stato civile e della cittadinanza di quest'ultime.

Centri antiviolenza e case rifugio

Pur senza fornire una definizione di centro antiviolenza, evidenzia che sono gestiti autonomamente da associazioni operanti nella Regione, iscritte agli albi del volontariato o della promozione sociale ovvero da organizzazioni non lucrative di utilità sociale o da altre forme organizzative come cooperative sociali, con la finalità di prevenzione e lotta alla violenza di genere ed il sostegno e la protezione delle vittime e dei minori. Esplica che il centro dispone di personale adeguatamente formato e che fornisce servizi quali: colloqui preliminari di valutazione e rilevazione del pericolo; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati; sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima anche attraverso gruppi autocentrati; percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza. Inoltre, prevede che i centri antiviolenza siano coinvolti in iniziative culturali e sociali di prevenzione e nella raccolta di dati relativi all'utenza dei centri antiviolenza stessi e delle case rifugio.

Assicura, presso le aziende ospedaliero-universitarie e nelle aziende USL per i presidi ospedalieri e per i consultori, la presenza di almeno un Centro di coordinamento per i problemi della violenza di genere su ogni zona che garantisca: interventi da parte di personale sanitario adeguatamente formato; adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possano essere utilmente prodotti come prove della violenza in una eventuale fase giudiziaria; valutazione e attivazione immediata di un intervento multidisciplinare sulla vittima, al fine di assicurare assistenza sotto i molteplici aspetti socio-sanitari necessari e la conseguente presa in carico; attivazione della rete di protezione della vittima.

Definisce le case rifugio luoghi protetti, ad indirizzo segreto, presso le quali, le donne vittime di violenza, solo o con prole, sono accolte e protette. Chiarisce, inoltre, che sono strutture di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica della vittima volte a garantire insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale delle

[82] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g18-21o1/g18-21o1.pdf
[83] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2007-11-16;59

vittime. Precisa che sono gestite dai centri antiviolenza e che l'inserimento al loro interno avviene per il tramite della rete.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è rimessa alla **Legge regionale n. 40/2005** *Disciplina del servizio sanitario regionale.*

Rete/Ambiti territoriali

Dichiara che la Regione sostiene ed incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra comuni, province, aziende ospedaliero-universitarie, aziende unità sanitarie locali (USL), società della salute, ufficio scolastico regionale e uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine, uffici territoriali del governo-prefetture, magistratura, centri antiviolenza presenti sul territorio che abbiano nei propri statuti le finalità di cui trattasi. Per favorire l'immediato intervento dei soggetti che compongono la rete promuove la conclusione di intese e protocolli tra i medesimi soggetti. Sottolinea, tuttavia, che l'assistenza e la protezione da parte dei soggetti della rete è subordinata alla richiesta di attivazione da parte della vittima, rivolta anche ad un solo soggetto della rete.

Dedica una precisa disposizione al sostegno e soccorso alle vittime della violenza richiedendo ai soggetti della rete di formulare progetti personalizzati che offrano alla vittima ed ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza comprensivo del reinserimento sociale, lavorativo, abitativo.

Protocollo d'Intesa per la costituzione di una task force interistituzionale per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle fasce deboli tra la Procura della repubblica di Grosseto e l'Azienda ASL 9 di Grosseto.
Tale Protocollo d'Intesa, sottoscritto a Grosseto il 16 aprile 2010, nasce a seguito della costituzione presso la Procura della Repubblica di Grosseto di un Pool di magistrati espressamente incaricati della gestione dei reati contro le "Fasce Deboli" della cittadinanza e sull'onta dell'attuazione, presso l'Azienda ASL 9 di Grosseto, del progetto denominato "SOS DONNA" con cui è stato istituito il Centro di coordinamento Aziendale per le Vittime di Violenza, formato da un gruppo di operatori ASL, in grado di collaborare nella presa in carico dei casi di violenza sessuale e domestica subiti da coloro che fanno accesso alle Strutture Sanitarie Aziendali dove è stato impostato un percorso specifico per le vittime che abbiano subito violenza o maltrattamenti (cosiddetto PERCORSO ROSA). A seguito di quanto sopra descritto, è sorta l'esigenza di costituire un gruppo di lavoro stabile per mantenere un'interlocuzione costante. Con il protocollo è stata istituita, pertanto, una task force interistituzionale con il compito principale di realizzare un intervento operativo regolato da protocolli comuni e condivisi e per lo scambio di flussi informativi nonché per il monitoraggio del fenomeno. Costituita la task force interistituzionale formata dunque da un gruppo di magistrati appartenenti alla Procura della repubblica di Grosseto; dal pool di medici ed infermieri del Centro di Coordinamento Vittime di Violenza e dei gruppi di lavoro aziendali istituiti dal Centro ASL 9 di Grosseto, gli obiettivi della predetta task force interistituzionale sono così individuati: periodici confronti; studio delle attività realizzate; monitoraggio del fenomeno; campagne di informazione e sensibilizzazione sul territorio; realizzazione di mirati percorsi formativi rivolti agli operatori sanitari e alle Forze dell'Ordine; assistenza alle vittime della violenza attraverso la cura della vittima realizzata attraverso il cosiddetto "PERCORSO ROSA". Nel Protocollo è descritto, nel dettaglio nella Nota 1 - Linee guida operative, il PERCORSO ROSA di cui trattasi. Questo prevede:

- Un codice rosa da attribuire al paziente oltre ai normali codici di triage, da assegnare in qualunque momento del percorso assistenziale.
- L'intervento da parte di personale specializzato altamente addestrato.
- Una sala riservata nella quale effettuare controlli e consulenze.
- Il tempestivo allertamento della rete di assistenza e sostegno necessaria alla vittima (Rete provinciale antiviolenza: Prefettura; ASL 9; Questura; Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Procura della Repubblica; Provincia- Centro Antiviolenza Provinciale; Ministero della Giustizia; Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio scolastico Provinciale; Comuni - Società della salute; Associazioni di volontariato).

Osservatorio e raccolta dati

Istituisce presso l'Osservatorio di cui all'art. 40 della **Legge regionale n. 41/2005** un'apposita sezione denominata Osservatorio regionale sulla violenza di genere. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere si occupa della raccolta, elaborazione, analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale, e dell'analisi dei predetti dati al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti

coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere e per armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.

Clausola valutativa

La legge è dotata di una clausola valutativa con cui dispone che, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge stessa, la Giunta regionale riferisce al consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge stessa e sui risultati ottenuti in termini di promozione dell'attività di prevenzione della violenza di genere e sul sostegno e soccorso alle vittime. La relazione con cui la Giunta riferisce al Consiglio regionale, deve contenere indicazioni in ordine: alle intese e ai protocolli promossi e adottati; alle azioni intraprese per la costituzione della rete; l'elenco e descrizione dei progetti finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, dell'identità sessuale … alla non violenza come metodo di convivenza civile (attività di prevenzione).; agli interventi formativi promossi; all'andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di violenza.

Albo regionale

In riferimento all' elenco dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale, sottolinea che la sua finalità è quella di supportare la Giunta regionale nella realizzazione delle attività di prevenzione, sostegno e soccorso alle vittime. All' elenco dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale ne consente l'iscrizione solo ai centri antiviolenza e alle case rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali. Sottolinea che l'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali e che l'elenco è aggiornato annualmente.

Formazione

La regione promuove iniziative e moduli formativi rivolti agli operatori sanitari, operatori degli enti locali, dei centri antiviolenza, operatori delle forze dell'ordine, della magistratura e degli uffici territoriali del Governo-prefetture.

Organismi dedicati

L'articolo 9 comma 2 della **Legge regionale 27 dicembre 2017 n. 77**[84], introducendo dopo l'articolo 2 della **Legge regionale n. 59/2007** l'articolo 2 bis, ha istituito - con validità a decorrere dal 27 dicembre 2017 - il Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere e l'elenco dei centri antiviolenza. In riferimento al Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere ne descrive la composizione: presidente della Giunta regionale con funzione di presidente; i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro; la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità; la Consigliera regionale di parità; il legale rappresentante di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti dettati dall'Intesa tra il Governo e la Conferenza Unificata sancita il 27 novembre 2014; n. 2 rappresentanti designati, anche congiuntamente, dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall'Unione delle Province d'Italia. Ne ammette l'integrazione con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Peculiarità

Dedica una precisa disposizione all'attività di prevenzione affermando che la Regione sostiene progetti presentati, anche di concerto tra loro, da enti locali, associazioni iscritte all'albo del volontariato, della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero cooperative sociali che gestiscono i centri antiviolenza e che hanno tra i propri scopi essenziali la lotta alla violenza, finalizzati a promuovere nelle scuole e nelle famiglie l'educazione al rispetto nella relazione tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale, alla non violenza come metodo di convivenza civile.

[84] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2017-12-27;77&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art9

3.17 Umbria

Anno	Normativa	Titolo della legge
2009	Legge regionale n. 6	Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria
2016	Legge regionale n. 14	Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini

La Regione Umbria non dispone di una legge regionale ad hoc afferente alla tematica della violenza maschile contro le donne. Le disposizioni dedicate all'argomento sono contenute nella **Legge regionale 15 aprile 2009 n. 6** rubricata *Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria*[85], prettamente dedicata all'organismo che istituisce e nella **Legge regionale 25 novembre 2016 n. 14** rubricata **Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini**. Quest'ultima, seppur interamente dedicata alla tematica delle pari opportunità e delle politiche di genere contiene al suo interno le principali disposizioni in materia di contrasto alla violenza maschile sulle donne[86].

La **Legge regionale 15 aprile 2009 n. 6** rubricata *Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria* istituisce il Centro per le pari opportunità identificandolo organismo regionale di parità e gli affida il compito, di eliminare le discriminazioni tra i sessi e di promuovere le politiche di genere congiuntamente al Consiglio regionale, alla Giunta e al suo Presidente.

Nell'articolo dedicato alle "azioni positive" in tema di parità tra uomini e donne prevede l'adozione di azioni finalizzate a realizzare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica, tra le quali annovera quella di mettere in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere.

Nella disposizione riservata alla descrizione dei "compiti" del Centro per le pari opportunità include quello di svolgere azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di servizi appositamente dedicati, in collegamento con la rete di servizi dedicati alla tutela delle donne e con la rete dei servizi sociosanitari. In tale ambito è inserito il Servizio Telefono Donna.

Prevede l'istituzione, presso il Centro per le pari opportunità, affidandogliene la gestione, dell'Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, precisando che possono esserne iscritte, previa presentazione del proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda tra le proprie finalità quelle elencate dalla legge medesima.

Precisa che sono organi del Centro per le pari opportunità l'Assemblea, il Presidente e il revisore dei conti ed esplica che l'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, con cadenza, almeno bimestrale, anche in luoghi diversi dalla propria sede. All'Assemblea affida il preciso compito di approvare il Piano annuale di attività, il bilancio, il conto consuntivo e l'allegata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel precedente piano annuale di attività.

Affida alla Regione il compito di provvedere alla nomina del responsabile del Centro per le pari opportunità al quale assegna il compito di proporre al Presidente il piano annuale di attività.

Riconosce ai membri dell'Assemblea, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed eletti dal Consiglio regionale fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile, (rieleggibili una sola volta) il diritto a un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute.

La **Legge regionale 25 novembre 2016 n. 14** rubricata *Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini*, nel capo dedicato al diritto alla salute delle donne, dispone che la Regione si impegna, attraverso politiche mirate, a sviluppare azioni ed interventi per un trattamento integrato delle

[85] Il testo vigente è disponibile all'indirizzo: http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=41663&SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5&datafine=20161126 La legge, dalla data di entrata in vigore, ha subito tre modifiche: 01/04/2011; 06/04/2012 e 26/11/2016.

[86] Il testo integrale è disponibile all'indirizzo: http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=171015&SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5

conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza degli uomini contro le donne produce sulla salute delle donne.

Il capo dedicato ai servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne è il Capo V - articoli 30 e seguenti.

Definizione "violenza contro le donne"

La legge si apre con il riconoscimento da parte della Regione che ogni tipo di "violenza contro le donne", compresa la sua minaccia, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e che costituisce un'autentica minaccia per la salute e un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa. Definisce la violenza degli uomini contro le donne qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne, indipendentemente dalla cittadinanza e dall'orientamento politico, religioso o sessuale della vittima.

Finalità della legge

Manifesta l'impegno della Regione ad assicurare protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli, attraverso la promozione di un Sistema regionale di prevenzione e di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne costituito da un Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne e dalla Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne; la promozione del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne formato dal Centro per le pari opportunità (CPO), dai centri antiviolenza, dalle case rifugio, dai punti di ascolto e dai punti di emersione, tra cui i punti di accoglienza qualificati nelle aziende ospedaliere e sanitarie, dai servizi sociali e sanitari territoriali competenti e dai servizi per il lavoro; il monitoraggio e la verifica del funzionamento e della qualità dei servizi resi, attraverso il coordinamento del sistema regionale dei servizi; l'istituzione di Tavoli di coordinamento per il contrasto della violenza degli uomini contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo; l'istituzione dell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio; la promozione di iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare; la promozione di interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, prevedendo per loro condizioni di particolare favore per l'accesso alla locazione e alla proprietà degli alloggi; la promozione di un'immagine rispettosa delle donne nei media e nella pubblicità di prevenzione alla violenza; la promozione di intese e collaborazioni con le istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di violenza assistita; l'adozione di misure specifiche in favore dei figli minori vittime di violenza assistita; la promozione dell'attivazione di percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti.

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e che realizzano, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso le seguenti attività: accoglienza telefonica attiva 24 ore su 24, 7 gg su 7, mediante il numero unico regionale dedicato; messa in sicurezza delle donne vittime di violenza; consulenze psicologiche e legali; accompagnamento delle donne nella fruizione dei servizi pubblici; sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima; attuazione di misure a tutela dei minori testimoni di violenza; orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa; mediazione interculturale. Ulteriore compito riservato ai centri antiviolenza è quello di curare la raccolta dei dati relativi alla propria utenza e di trasmetterli all'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne.

Definisce le case rifugio strutture ad indirizzo segreto, nelle quali le donne vittime della violenza maschile, sole o con figli minori, sono accolte e protette. Ammette che le case rifugio possano essere gestite direttamente dai centri antiviolenza. Precisa, altresì, che sono strutture di ospitalità temporanea, volte a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale. Deferisce alla Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne il compito di assicurare la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali le donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori sono ospitate. Riserva ai centri antiviolenza, anche su segnalazione della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne, il compito di provvedere

all'inserimento nelle case rifugio e nelle soluzioni abitative temporanee le donne vittime di violenza e i loro eventuali figli minori. Infine, così come per i centri antiviolenza, assegna loro l'onere di provvedere alla raccolta dei dati relativi alla propria utenza e alla loro trasmissione all'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne.

Affida ai Comuni, in forma singola o associata il compito di promuovere l'istituzione e la localizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Precisa che i Comuni, in forma singola o associata, assicurano la gestione dei centri antiviolenza e delle case rifugio, ed eventualmente dei punti di ascolto, mediante convenzioni, con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, purché queste abbiano come finalità ed esercitino come attività primarie quelle della prevenzione e del contrasto della violenza degli uomini contro le donne; aderiscano agli obiettivi della Convenzione di Istanbul; abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne. Alle zone sociali, tramite il Comune capofila, assegna la facoltà di autorizzare i centri antiviolenza e le case rifugio.

Prevede che i centri antiviolenza e le case rifugio siano promossi da: enti locali, in forma singola o associata; associazioni o organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, purché abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e si avvalgano di personale specificamente formato; i predetti soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Riserva alla Giunta regionale la facoltà di stabilire, in aggiunta a quelli minimi richiesti dalla normativa vigente, i requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Richiede ai centri antiviolenza e alle case rifugio di definire e attuare il progetto e il percorso personalizzato di protezione e sostegno alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nel rispetto, tuttavia, dell'autodeterminazione della donna accolta. Richiede, inoltre, ai centri antiviolenza e alle case rifugio di avvalersi dei competenti servizi pubblici territoriali, ricorrendo, dunque, ad un approccio integrato. Richiede, altresì, ai centri antiviolenza e alle case rifugio di avvalersi di personale esclusivamente femminile adeguatamente formato.

Gratuità dei servizi

I servizi resi dai centri antiviolenza sono previsti a titolo gratuito così come l'accoglienza offerta dalle case rifugio.

Rete/Ambiti territoriali

Elenca i componenti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne. In particolare, precisa che ne sono membri gli enti locali, le aziende ospedaliere, le aziende unità sanitarie locali, il Centro per le pari opportunità (CPO), i centri antiviolenza e le case rifugio che sottoscrivono il Protocollo unico regionale. Precisa che il Protocollo unico regionale è aperto alla firma anche per le forze dell'ordine, la magistratura ordinaria e minorile, l'ufficio scolastico regionale, le associazioni di donne e di tutela dei bambini e i soggetti che sono impegnati nel contrasto della violenza degli uomini contro le donne. L'attivazione della rete e, dunque, l'assistenza e la protezione da parte dei soggetti che la compongono, è subordinata all'istanza della donna, avanzata presso qualsiasi punto di accesso o di emersione. Sottolinea che le azioni necessarie per la fuoriuscita della donna dalla violenza vengono attuate in modo integrato con le risorse e i servizi dei soggetti istituzionali, associativi e dell'impresa sociale, appartenenti alla Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne.

Prevede che la Regione elabori un Protocollo unico regionale per regolare le modalità di relazione tra i diversi soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne.

Osservatorio, raccolta dati e monitoraggio

Istituisce, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne, definendolo strumento determinante per lo studio del fenomeno della violenza, per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento e per il monitoraggio dell'attività dei servizi della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne. Richiede ai soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di inviare all'Osservatorio, in forma anonima, i dati raccolti nell'esercizio dell'attività di contrasto alla violenza. Infine, per il funzionamento

dell'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne, stabilisce che la Regione debba avvalersi del Centro per le pari opportunità e dell'Agenzia Umbria Ricerche.

Formazione

In merito alla formazione e aggiornamento dei componenti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne richiede al Centro per le pari opportunità di promuovere iniziative e percorsi formativi di aggiornamento per tutti i membri della stessa nonché per gli operatori e le operatrici del Sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne, secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare. Contestualmente, richiede alla Regione di promuovere azioni di sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari ed in particolare degli operatori e delle operatrici di Pronto soccorso, dei medici e delle donne medico di base, dei pediatri e delle pediatre di libera scelta, degli operatori e delle operatrici dei consultori e dei Centri igiene mentale (CIM), dei Servizi per le Tossicodipendenze (SERT) e della Guardia medica.

Peculiarità

Prevede la facoltà per la Regione di costituirsi parte civile nei processi per omicidio riconducibili alla fattispecie di "femminicidio".

Riserva attenzione ai minori testimoni di violenza e affida alla Regione il compito di promuovere interventi a loro destinati finalizzati al superamento del trauma da loro subito e al recupero del loro benessere psico-fisico e delle loro capacità relazionali.

Prevede l'istituzione, da parte della Regione, nell'ambito dei servizi sanitari regionali, di punti di ascolto per uomini autori di maltrattamenti, nei quali vengano garantiti agli utenti colloqui, anche anonimi, ed interventi mirati di psicoterapia, incontri ed attività di auto-mutuo aiuto tra uomini.

Affida alla Regione il compito di approvare annualmente il Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e di riferire in Assemblea Legislativa sulla sua attenzione e sull'andamento del fenomeno della violenza. Propone interventi che possono essere oggetto del Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere come, ad esempio, il coordinamento e il funzionamento della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne; l'implementazione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne.

Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere - Anno 2017
Descrive il "percorso fatto; gli elementi di qualità e di criticità del modello umbro; il programma degli interventi per l'anno 2017 unitamente alle risorse all'uopo destinate; le azioni di sistema nella cui sezione evoca la *governance* regionale e quella territoriale nonché il sistema di valutazione e controllo delle azioni e degli interventi".

3.18 Valle d'Aosta

Anno	Normativa	Titolo della legge
2013	Legge regionale n. 4	Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere

La normativa di riferimento sulla tematica è rinvenibile in un'unica legge regionale. La **Legge regionale 25 febbraio 2013 n. 4** rubricata *Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere* prevede quanto segue[87].

Definizione "violenza contro le donne"

Definisce violenza di genere qualsiasi forma, diretta o indiretta e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica o qualsiasi minaccia di violenza, di molestia, di stalking e di persecuzione

[87] Il testo vigente è disponibile all'indirizzo: http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=7462

rivolta contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone e la considera una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.

A tal fine, la Regione si impegna ad assicurare alle vittime di violenza e ai loro figli, minori o diversamente abili, tutela, protezione e sostegno per consentire loro di recuperare, nel rispetto della loro riservatezza e anonimato, la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia (materiale e psicologica), indipendenza (personale, sociale ed economica), integrità fisica e dignità.

Finalità della legge

Gli interventi regionali elencati riguardano la promozione di iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica; l'impegno alla diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi negli istituti scolastici e nei centri di aggregazione multiculturali; la promozione e il sostegno dell'attività del "Centro donne contro la violenza"; la promozione della formazione degli operatori del settore; l'impegno volto all'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere; l'impegno alla divulgazione delle attività e delle problematiche afferenti la legge medesima, mediante la promozione di apposite campagne informative, anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti.

Centri antiviolenza e case rifugio

Riconosce la valenza sociale del centro antiviolenza costituito in virtù del programma di attività della Consulta per le pari opportunità approvato ai sensi della **Legge regionale 23 dicembre 2009 n. 53** *Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità*[88].

Ne descrive le attività. In specie, colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili; colloqui di informazione e orientamento sulla normativa di riferimento, anche con l'apporto di esperti; affiancamento e supporto, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta delle stesse; sostegno nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita; iniziative di prevenzione, di sensibilizzazione e di denuncia; diffusione dei dati elaborati e analisi delle problematiche emerse; formazione e aggiornamento degli operatori del centro antiviolenza.

Richiede ai centri antiviolenza di collaborare con strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, con l'università e con la rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza.

Precisa che il centro antiviolenza è coperto da anonimato e segretezza; che è dotato di un numero telefonico con caratteristiche di pubblica utilità, collegato alla rete nazionale antiviolenza.

Rimette alla Giunta regionale il compito di definire le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro antiviolenza.

Prevede il Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate al quale affida il compito di fornire la prima accoglienza urgente, anche in situazione di emergenza notturna, alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza di genere; di sostenere donne in situazioni di disagio a causa di violenza di genere o di maltrattamenti in famiglia; di garantire la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti; di offrire sostegno alle donne vittime di violenza di genere; di costruire una rete di collaborazione tra i diversi referenti attivi istituzionali e non nella lotta alla violenza di genere.

Prevede che l'accesso al Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate, possa avvenire esclusivamente attraverso una segnalazione telefonica da parte di una delle agenzie cui le donne vittime di violenza di genere possono rivolgersi, quali i servizi socio-sanitari territoriali, l'Azienda USL, le forze dell'ordine, la Fondazione opere Caritas, il Centro antiviolenza e il Servizio Migranti.

[88] Il testo vigente è disponibile all'indirizzo: http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=5601&versione=V

Copertura finanziaria

La legge prevede che gli interventi in essa contemplati siano a carico della Regione medesima, al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea degli interventi.

Stima i costi annui per l'attuazione della legge stessa in euro 300.000,00 circa.

Compie una destinazione precisa delle risorse richieste: euro 20.000,00 per i progetti di prevenzione e di presa in carico e euro 40.000,00 in favore della formazione, il cui onere, nella misura del 50%, viene posto a carico del Consiglio regionale.

Prevede al suo interno una disposizione transitoria nella quale stabilisce che gli oneri relativi all'unico centro antiviolenza presente nel territorio sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Gratuità dei servizi

Prevede l'erogazione dei servizi a titolo gratuito.

Piano d'azione

Per la realizzazione concreta e integrata degli interventi regionali, la Regione individua quale strumento di attuazione l'adozione del Piano triennale fissandone nel dettaglio le 4 linee di intervento:

1. Realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
2. Stipula di accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e il centro antiviolenza, per rafforzare la rete territoriale già esistente;
3. Orientamento e accompagnamento delle vittime di violenza di genere nel mercato del lavoro;
4. Coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione e di educazione.

Nella disposizione dedicata a quanto innanzi detto compie un rinvio al servizio di prima accoglienza per donne maltrattate formalizzando l'impegno della Regione a mettere a disposizione i fondi necessari per il suo funzionamento.

Quanto al Piano triennale, prevede che la Giunta regionale predisponga, sulla base delle indicazioni fornite dal Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere il predetto Piano triennale degli interventi e che lo sottoponga, una volta elaborato, al Consiglio regionale per l'approvazione. Precisa che nel Piano triennale devono essere definite le azioni prioritarie da realizzare per dare attuazione alla legge medesima. Inoltre, dettaglia che il Piano ha funzione di orientamento e coordinamento di tutti coloro che operano nel settore.

Osservatorio, raccolta dati e monitoraggio

Istituisce, in seno all'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali, l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere al quale affida il compito di raccogliere, elaborare ed analizzare i dati forniti da tutti gli operatori coinvolti negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere con una duplice funzione: quella di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti, nell'ottica di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio e quella di cogliere tutte le problematiche relative alla violenza stessa.

Assegna alla struttura competente (senza specificare quale) l'onere di predisporre una relazione nella quale riportare l'esito del monitoraggio realizzato dall'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, da trasmettere alla Giunta regionale e al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della rilevazione.

Inoltre, affida all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere il compito di interagire e fornire informazioni allo Stato e all'Unione europea.

Formazione

La Regione promuove corsi e iniziative finalizzate alla formazione degli operatori coinvolti negli interventi di prevenzione e di lotta al fenomeno della violenza di genere tra i quali comprende anche i mediatori interculturali e gli operatori dell'informazione.

Aspetti finanziari

Ammette la cumulabilità dei finanziamenti.

Organismi dedicati

Istituisce presso la struttura competente in materia di politiche familiari e sociali, il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, che decreta sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Nella sua composizione ricomprende l'Assessore regionale competente; il dirigente della struttura competente, affidandogli la funzione di coordinatore del gruppo; n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza consiliare; un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL); un assistente sociale dipendente dell'Amministrazione regionale individuato dal dirigente competente; uno psicologo; il coordinatore del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate; un rappresentante della struttura sanitaria competente in materia di urgenza (Pronto soccorso); il consigliere regionale di parità; un rappresentate del Centro antiviolenza; un rappresentante della Consulta per le pari opportunità; un rappresentante del Servizio Migranti; un rappresentante della Fondazione Caritas; un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta. Ammette l'integrazione dei membri del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere con altri soggetti competenti nella materia trattata, come ad esempio i rappresentanti delle forze dell'ordine.

Rimette alla Giunta regionale il compito di stabilire i criteri per il funzionamento del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere e per l'individuazione delle attività che ad esso competono. Inoltre, gli assegna il compito di valutare i cosiddetti "progetti di presa in carico".

Gli affida, altresì, l'onere di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare, una relazione sull'attività svolta, le osservazioni in merito allo stato di attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere ai fini della valutazione dell'impatto e dell'efficacia dell'attività da esso svolta.

Peculiarità

Distingue i progetti di "prevenzione" da quelli di "presa in carico".

La regione promuove quelli di "prevenzione" finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere, destinati alle scuole e prevede che possono essere presentati da enti locali, singoli o associati; da enti pubblici, anche economici; dall'Azienda USL; dal centro antiviolenza; da organizzazioni iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, da cooperative sociali e da imprese sociali che abbiano tra i propri scopi statutari la lotta alla violenza di genere, assegnando a quelli presentati di "concerto" tra più soggetti carattere prioritario.

I progetti di "presa in carico", che distingue in "individualizzati e personali" da quelli di sensibilizzazione, li considera di competenza degli operatori del servizio di prima accoglienza e della equipe territoriale.

Ricorda che la valutazione di tali ultimi progetti è rimessa al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.

3.19 Veneto

Anno	Normativa	Titolo della legge
2013	Legge regionale n. 5	Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne
2018	Legge regionale n. 22	Modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2013 n. 5 Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne

La **Legge regionale 23 aprile 2013 n. 5** rubricata *Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne* è stata ampiamente modificata ed integrata dalla recente **Legge regionale 21 giugno 2018 n.**

22 rubricata *Modifiche alla Legge regionale 23 aprile 2013 n. 5 Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne*[89]. Dalle disposizioni in questione si ricava quanto segue.

Definizione "violenza contro le donne"

In coerenza con i principi costituzionali e le leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, le risoluzioni dell' dell'Organizzazione delle nazioni unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le risoluzioni e programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali (diritto alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza, all'integrità fisica e psichica) e afferma la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, sono spesso esposte a gravi forme di violenza che, oltre a costituire una grave violazione dei diritti umani, sono il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.

Finalità della legge

La legge promuove interventi di sostegno volti a consentire alle donne offese di ripristinare la propria inviolabilità, di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della loro riservatezza e anonimato.

La Regione si impegna a collaborare con enti locali, istituzioni, associazioni e organizzazioni che hanno tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori e che hanno sviluppato esperienza e competenze specifiche per la creazione di strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali centri antiviolenza e case rifugio.

Tra gli interventi regionali volti al raggiungimento degli obiettivi che la legge medesima persegue indica il miglioramento strutturale e gestionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio; il sostegno alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle strutture e dei servizi destinati al supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia abitativa e sociale. Precisa che sono da ricomprendere tra le attività di sostegno: le misure di contrasto alla povertà; le previsioni contemplate dalla **Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39** *Norme in materia di edilizia residenziale pubblica*; la misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RAI) con cui viene assicurato il sostegno economico previsto, anche alle donne vittime di violenza, che si trovano in una situazione di disagio socio economico e che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla legge di cui trattasi; l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e gli organismi sociali; la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime; la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e individuazione di proposte anche alla luce dei dati forniti e delle informazioni apprese dalle strutture di sostegno, al fine di mettere in atto misure efficaci di contrasto; la realizzazioni di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione, da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, con soggetti che perseguono le finalità di cui alla legge stessa, attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità (inserito dalla recente **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**); gli interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza (inserito dalla recente **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**).

Centri antiviolenza e case rifugio

Definisce i centri antiviolenza strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figli minori che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

Precisa che il centro antiviolenza garantisce alle donne vittime di violenza e ai loro figli servizi e spazi dedicati. Richiede che siano adeguatamente protetti per consentire alle strutture di fornire un servizio di accoglienza in pronta emergenza.

[89] Il testo integrale, comprensivo delle modifiche introdotte, è disponibile all'indirizzo: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/leggi_storico/2018/18lr0022.pdf

Prevede che siano promossi e gestiti da enti locali, in forma associata (non più in forma singola, espunto con la recente **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**); da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza purché abbiano maturato esperienze e competenze in materia di violenza contro le donne, utilizzino una metodologia basata sulla relazione tra donne, siano provviste di personale adeguatamente formato; dai predetti soggetti di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Oltre a dover essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale, sono tenuti a svolgere le attività che seguono: ascolto telefonico; colloqui con donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili; colloqui informativi di carattere legale; affiancamento della donna qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati; formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori; iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia; raccolta e analisi di dati e informazioni, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali (tale ultima previsione introdotta a mezzo della recente **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**).

La legge affida ai centri antiviolenza anche il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli istituti scolastici e universitari.

Definisce le case rifugio strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori.

Con la **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22** ha introdotto a mezzo del *comma 1 bis*, la distinzione tra case rifugio A e case rifugio B.

Alle case rifugio A deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione, finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza. Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B, ciò al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia per le ospiti (Le case rifugio di tipo B sostituiscono le Case di II livello, la cui previsione è stata espunta dalla legge con **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**).

I servizi offerti da entrambe le case rifugio sono riservati anche a chi non risiede nel comune dove è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere.

L'accesso alle case rifugio avviene, di norma e non più esclusivamente, per il tramite dei centri antiviolenza, oltre che su segnalazione del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze dell'ordine, di un privato cittadino.

Copertura finanziaria

Quantifica gli oneri derivanti dalla sua applicazione in euro 400.000,00 annui.

Gratuità dei servizi

Dedica una specifica disposizione alla gratuità dei servizi. La previsione della permanenza massima di 120 giorni nella casa rifugio è stata sostituita dal "limite" del periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato.

Monitoraggio

In riferimento al monitoraggio richiede alla Giunta regionale di relazionare annualmente al Consiglio regionale, a mezzo della stesura di una relazione ad hoc, in ordine all'attuazione della legge stessa e dei risultati conseguiti. Precisa che la relazione, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, è resa disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale. Richiede a tutti i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione della legge medesima di fornire alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione e di presentare annualmente alla Giunta regionale un aggiornamento sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture da loro gestite, a mezzo di apposita modulistica regionale. (Tale ultimo incombente è stato introdotto dalla recentissima **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**)

Raccolta dati

La recente **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22** richiede alle strutture di accoglienza presenti sul territorio di comunicare i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza da loro raccolti compatibilmente con quanto previsto dalla normativa nazionale e degli strumenti di attuazione nazionale.

Albo regionale

I centri antiviolenza e le case rifugio sono tenuti a comunicare, con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che l'approva e che è tenuto ad inserirli, rendendolo pubblico, nell'elenco delle strutture di accoglienza presenti nel territorio, distinto per tipologia. Previsione introdotta dalla la recente **Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**.

Organismi dedicati

Istituisce presso la Giunta regionale il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, prevedendone la partecipazione di enti, istituzioni ed altri soggetti. Gli affida il compito di formulare annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi oggetto della legge stessa; di svolgere attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, richiedendogli il coordinamento con enti pubblici, associazioni, enti privati e Aziende ULSS che adottano progetti o sviluppano iniziative per il raggiungimento delle finalità della legge medesima; di promuovere e coordinare il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggior rischio; di promuovere e coordinare il monitoraggio delle azioni e degli iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari; di mantenere gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Aspetti finanziari

Istituisce il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne nello stato di previsione della spesa del bilancio, elencando tra le sue fonti gli stanziamenti previsti dal bilancio della Regione; le assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne; eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.

Peculiarità

La Regione formalizza l'obiettivo di adottare un protocollo comune in tutto il territorio regionale per mettere in comune informazioni, buone pratiche ed esperienze consolidate.

Non più solo gli enti locali, ma anche singoli o associati previsione introdotta dalla recente (**Legge regionale 21 giugno 2018 n. 22**) sono chiamati a stipulare apposite Convenzioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge stessa per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne continuità. Richiede agli enti locali di assicurare strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro e di diffondere adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza.

In riferimento ai contributi regionali evidenzia che possono essere destinati ai progetti presentati da enti locali; associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

3.20 Trento e Bolzano

La legge provinciale riferita alla provincia autonoma di Trento è pressoché completa in quanto affronta la tematica sotto ogni punto di vista mentre quella relativa alla provincia autonoma di Bolzano si limita ad istituire un servizio socio-assistenziale per le donne vittime di violenza.

In merito alla disciplina normativa vigente nella provincia autonoma di Trento, la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 rubricata "Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime" prevede quanto segue.

Definizione "violenza contro le donne"

Previo riconoscimento che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura definisce, più propriamente, la "violenza contro le donne" qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendo per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare.

Finalità della legge

Tutelare la donna da ogni forma di violenza; riconoscerle un sostegno per recuperare e rafforzare la propria autonomia; assicurare alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato; promuovere iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

Centri antiviolenza e case rifugio

Riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza.

Dedica una disposizione ai cosiddetti "servizi antiviolenza".

Ricomprende tra i servizi antiviolenza oltre ai centri antiviolenza, le case rifugio, le case di accoglienza e gli alloggi in autonomia.

Definisce i centri antiviolenza un "servizio" che fornisce alle donne vittime di violenza consulenza psicologica e sociale, orientamento nella scelta dei servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali e percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

Definisce le case rifugio strutture di ospitalità temporanea a indirizzo segreto, rivolte a donne sole o con figli minori vittime di violenza che necessitano prioritariamente di protezione da persone violente, intrusive o dannose.

Definisce le case di accoglienza strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza che presentano problematiche di disagio personale, familiare o sociale tali da renderli bisognosi di specifici interventi di supporto socio-assistenziale.

Inoltre, definisce gli alloggi in autonomia, strutture di ospitalità temporanea per donne sole o con figli minori vittime di violenza ovvero appartamenti destinati al singolo nucleo familiare, presidiato e protetto, per il cui uso non è richiesta compartecipazione ai costi.

Richiede specifici requisiti al personale dei servizi antiviolenza: aver maturato esperienza qualificata nell'erogazione delle prestazioni alle quali sono deputati i servizi medesimi; possesso di professionalità adeguate ai servizi da erogare e capacità di offrire garanzia di standard di sicurezza per le donne vittime di violenza.

Copertura finanziaria

Prevede che le azioni e gli interventi in essa descritti vengano finanziati con le risorse che fanno riferimento alla legge provinciale sulle politiche sociali (legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13).

Gratuità dei servizi

I servizi sono erogati gratuitamente.

Piano d'azione

Prevede la predisposizione e realizzazione di un piano organico di prevenzione e informazione del fenomeno della violenza contro le donne nel quale richiede l'inclusione di iniziative culturali e percorsi formativi.

Reti/Ambiti territoriali

Incentiva forme di coordinamento tra centri antiviolenza e istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne.

Osservatorio e raccolta dati

Affida alla Provincia il compito di istituire l'Osservatorio provinciale sulla violenza di genere al quale affida la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, soprattutto ai fini della conoscenza del fenomeno sul territorio provinciale.

Formazione professionale

Dedica una disposizione all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale impiegato nell'erogazione dei servizi antiviolenza.

Peculiarità

Riserva ai figli minori delle donne vittime di violenza la possibilità di ricevere un percorso di recupero dal trauma in modo autonomo rispetto agli interventi rivolti alla madre coinvolta nella situazione di violenza.

Prevede percorsi di rieducazione rivolti al maltrattante ai fini di prevenire la reiterazione dei comportamenti violenti.

Prevede punti d'informazione antiviolenza presso i quali è possibile reperire informazioni in ordine ai servizi previsti dalla legge medesima.

Onera la Provincia del compito di istituire il Fondo di solidarietà per le vittime di violenza con la duplice funzione di sostenere le azioni intraprese in sede giudiziaria dalle donne vittime di violenza e di consentire alla commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna di costituirsi come parte civile nei predetti processi.

Nell'ambito del Comitato per la programmazione sociale prevede l'istituzione di un sottocomitato che denomina Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza che qualifica come organismo tecnico di supporto al Comitato per la programmazione sociale e al quale affida il compito di approfondire le tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, con funzioni propositive e consultive. Individua tra i rappresentati del Comitato gli esperti in materia. Tra i compiti del Comitato elenca la formulazione di proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, la promozione dello sviluppo della rete di collaborazione e coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne, l'elaborazione di un modello per la rilevazione e raccolta dati, la verifica dello stato di attuazione della legge.

Nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, diversamente da quanto sopra, la legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 rubricata Istituzione del servizio "Casa delle donne" si limita a legittimare l'istituzione del servizio socio-assistenziale denominato "Casa delle donne".

La legge sancisce che il servizio offre assistenza, protezione e consulenza alle donne che hanno subito o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica.

Concede la replicabilità del servizio in tutto il territorio provinciale a mezzo dell'istituzione di sedi distaccate. Prevede due forme di servizio: la "struttura aperta" e la "struttura residenziale". La prima è descritta quale luogo in cui è possibile rivolgersi per ricevere informazioni, aiuto e sostegno. La seconda, invece, quale alloggio in cui le donne ricevono protezione.

Prevede la gratuità del servizio. Tuttavia, per ciò che attiene la struttura residenziale, il servizio è erogato a titolo gratuito nei primi 5 giorni, successivamente resta tale per le donne che versano in condizioni disagiate mentre alle altre viene richiesto un rimborso spese.

Per ciò che attiene la gestione del servizio, la legge prevede che possa essere compiuta direttamente dalla Provincia o, alternativamente, affidata, a mezzo di convenzioni, ad una o più associazioni che perseguono le medesime finalità del servizio che intendono gestire.

Al personale femminile addetto al servizio è richiesta la conformità ai parametri contenuti nel regolamento di esecuzione, unitamente alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca.

4. Quadro sinottico

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
ABRUZZO										
Un attacco all' inviolabilità della persona e alla sua libertà.	Ogni CAV deve essere "comprensivo" o "collegato" ad una casa di accoglienza (CR). Le case di accoglienza (CR) sono definite "strutture di ospitalità temporanea". Possono essere segrete o con garanzia di sicurezza.	I centri pilota antiviolenza (beneficiari diretti del 60% delle risorse regionali).	Prevede la gratuità dei servizi offerti dai CAV e dalle CR.			Stabilisce che ogni CAV deve essere in rete.			I soggetti beneficiari delle risorse devono trasmettere annualmente alla Regione una relazione. La Giunta poi presenta una relazione unica al Consiglio regionale.	
BASILICATA										
Negazione del diritto all' inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità	Presso l' Osservatorio è costituito un registro dove sono iscritti i CAV operanti sul territorio			* Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017 * Piano strategico Regionale sulla violenza maschile			È la legge che lo istituisce che sostanzialmente regola la materia. Presente.	Affidata all' Osservatorio	Affidato all' Osservatorio	

[90] Con la sigla CAV si indicano, di seguito, i Centri antiviolenza.
[91] Con la sigla CR si indicano, di seguito, le Case rifugio.

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
				contro le donne 2017-2020 (coincide con quello nazionale).						
CALABRIA										
Un attacco all' inviolabilità della persona e alla sua libertà.	CAV definiti anziché luoghi "percorsi e pratiche di accoglienza" autonomi e autogestiti dalle donne. Le case di accoglienza (CR) definite strutture di ospitalità temporanea.	Richiede esperienza di 3 anni	CAV gratuiti. CR gratuiti solo per 3 mesi.			Promozione di interventi di rete.	Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere.	Affidata all' Osservatorio.	Affidato all' Osservatorio. [Tutti i CAV e le CR beneficiari di finanziamento sono tenuti a presentare alla Giunta regionale una relazione sul loro andamento e funzionalità]. Predispone annualmente una relazione sulle attività svolte l'anno precedente da sottoporre al Presidente del Consiglio.	
CAMPANIA										
Una grave violazione dei diritti umani, in particolare nei confronti delle donne,	CAV definiti strutture finalizzate a ricevere e ad offrire aiuto e protezione alle	Previsto il Registro dei centri antiviolenza e delle Case di accoglienza.	Gratuità dei servizi. Nelle Case di accoglienza la gratuità è per soli 5 gg.		Istituita Cabina di Regia	Prevista la ripartizione del territorio in ambiti territoriali coincidenti	Osservatorio regionale della rete antiviolenza.	Affidata all'Osservatorio che raccoglie i dati e li pubblica ogni biennio	Gli ambiti territoriali presentano alla giunta regionale una	La Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.	donne maltrattate mediante la predisposizione di percorsi di uscita dalla violenza. Le case di accoglienza (CR), strutture anche ad indirizzo segreto, finalizzate ad offrire ospitalità alle donne. Istituite in aree che comprendono più ambiti territoriali.	Procedura di iscrizione, conservazione e aggiornamento dello stesso rimessi alla Giunta regionale.	Per le donne disagiate, il servizio è totalmente gratuito, tuttavia è richiesto un rimborso spese.			con uno o più distretti sanitari. [Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno]. Centro regionale di coordinamento dei servizi territoriali antiviolenza di genere, per promuovere l'integrazione della rete dei servizi sociali e ospedalieri di accoglienza, assistenza e cura delle vittime di violenza di genere.		sul sito della Regione	relazione. La giunta regionale riferisce al Consiglio regionale gli obiettivi raggiunti e fornisce informazioni di dettaglio. L'Osservatorio trasmette ogni biennio alla Commissione consiliare permanente competente in materia di sanità, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte dalle strutture territoriali.	dagli ambiti territoriali, riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente.
EMILIA ROMAGNA										
Sia una violazione dei diritti umani che la manifestazione di una cultura basata su una	CAV definiti presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne al servizio di altre donne.		Espressamente contemplata la gratuità del servizio di consulenza legale, psicologica, lavorativa e	Prevede l'adozione di un Piano regionale contro la violenza di genere.	Le Linee di indirizzo per l'accoglienza di donne vittime di violenza adottate con	Valorizza il ruolo della rete regionale	Alla Regione attribuite le funzioni di osservatorio sul tema. Acquisisce i dati dalla Rete conoscitiva di	E' la struttura regionale alla quale sono demandate le funzioni di Osservatorio a rilevare sistematicame	Compiuto dalla struttura regionale alla quale sono demandate le funzioni di Osservatorio nonché dalla	Presente (art. 43) La Giunta riferisce al Consiglio ogni 3 anni quanto recepito dalla struttura

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
relazione di potere diseguale tra uomini e donne.	CR definite strutture ad indirizzo segreto (soluzione abitativa temporanea)		sociale offerti dai CAV	* Piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della l.r. 69/2014	D.G.R. n. 1677/2013 disegnano il sistema di governance regionale con riferimento all'accoglienza e alla presa in carico delle donne che subiscono violenza.		supporto (costituita da strutture, individuate dalla Giunta regionale, cui è affidato il compito di collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.	nte i dati, anche, dalla RCS	Rete conoscitiva di supporto	regionale, alla quale sono demandate le funzioni di Osservatorio.
FRIULI VENEZIA GIULIA										
Attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà in violazione dei principi costituzionali e della normativa primaria	CAV definiti percorsi basati sulla relazione tra donne	Esperienza e competenza almeno biennale nel settore; associazioni iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o onlus.				Promuove interventi di rete				
LAZIO										
Una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità e la riconosce	CAV, CR e case di semi autonomia definite strutture antiviolenza pubbliche o private". CAV e CR considerate strutture di I livello.	Mission statutaria oltre che autonomo regolamento interno	Garantita la gratuità dell'assistenza fornita da CAV e CR mentre per le case di semi autonomia è prevista la compartecipazione delle donne alle	Prevede l'adozione di un Piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne, sulla base delle	Presso la Presidenza della Giunta regionale istituisce la Cabina di Regia con lo scopo di coordinare gli interventi, formulare proposte in		Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne c/o l'Assessorato regionale competente in materia di pari opportunità	Espletata dall'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	Espletato dall'Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne	La Giunta relaziona al Consiglio circa le attività intraprese e la performance dei servizi delle reti locali

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta. (Richiama la Convenzione di Istanbul e la CEDAW)	Le case di semi autonomia definite strutture di ospitalità temporanea considerate strutture di II livello (riservate a donne che non versano in condizioni di pericolo immediato o necessitano di un periodo limitato di tempo per raggiungere l'autonomia).		spese del vitto e delle utenze.	proposte della Cabina di Regia e delle risultanze fornite dall'Osservatorio. * Piano Regionale triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne 2017-2019.	ordine al Piano, attivare una rete regionale antiviolenza, assicurare il raccordo della rete regionale antiviolenza con quella nazionale del DPO.		politiche intraprese			
LIGURIA										
Una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità, riconoscendola a un ostacolo al godimento del diritto ad una	CAV definiti un insieme di pratiche di accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne. CR implicitamente definite strutture alloggiative. Le strutture alloggiative	Associazioni iscritte all'albo del volontariato, esperienza almeno quinquennale nel settore		Piano sociale integrato regionale 2013-2015 ai sensi degli artt. 25 e 62 della L.R. 12/2006 (promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari)		Il territorio regionale è diviso in 5 Conferenze dei Sindaci e ciascuna Conferenza dei Sindaci dispone di un Comune Capofila. Promuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza (azioni	Sistema regionale Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori (composto dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori provinciali)	Rimessa all' Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori	Rimesso all' Osservatorio sulla violenza alle donne ed ai minori	

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
cittadinanza sicura, libera e giusta.	temporanee, individuali o collettive, di II livello (riservate a donne che versano in condizioni di non imminente pericolo).					coordinate fra istituzioni e realtà associative e di volontariato).				
LOMBARDIA										
Una lesione del diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva che costituisce una minaccia per la salute fisica e psichica della donna	Distingue: -Strutture che assicurano ospitalità di I livello: Case rifugio ad alta protezione (indirizzo segreto) + Strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione (non necessariamente ad indirizzo segreto; strutture di civile abitazione o strutture di comunità) - Strutture che assicurano ospitalità di II livello		Nelle strutture che assicurano ospitalità di II livello Le donne con reddito contribuiscono al proprio mantenimento (quindi senza alcun onere per le vittime che versano in condizioni di indigenza economica).	Prevede l'adozione del Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e di contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018	Riserva al Piano di zona il compito di stabilire, tra l'altro, la programmazione in ambito locale della Rete di offerta sociale; le modalità di accesso alla rete; gli obiettivi e le priorità di intervento; gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione. Al Piano di zona è affidato il compito di integrare la programmazione della Rete	26 reti territoriali interistituzionali antiviolenza, coordinate da un Comune capofila, in ciascuna della quale è presente uno o più centri antiviolenza, il sistema socio-sanitario e le forze dell'ordine.	Organismo tecnico multidisciplinare di valutazione dell'efficacia del sistema	Osservatorio Regionale Antiviolenza (ORA)	Organismo tecnico multidisciplinare di valutazione dell'efficacia del sistema. Demandata espressamente alla Regione.	La Giunta regionale, ogni 2 anni, riferisce al Consiglio, a mezzo di una relazione elaborata sulla scorta delle relazioni che i soggetti deputati a compiere il monitoraggio all'interno della rete regionale antiviolenza devono fornire annualmente, dell'attuazione della legge e dei risultati da conseguiti nel contrastare la violenza contro le donne e per

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
	(coincidono con le case verso la semi autonomia e l'autonomia, sono appartamenti di civile abitazione). Prevede strutture di accoglienza per il pronto intervento (strutture di civile abitazione o di comunità, a disposizione h 24 delle forze dell'ordine, delle strutture ospedaliere, dei servizi sociali dei Comuni e dei centri antiviolenza e consultori per i casi di emergenza/urgenza; la permanenza non può superare i 7 gg).				locale di offerta sociale e la Rete di offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale. In vigore le Linee regionali di programmazione per il triennio 2015/2017 affinché i Comuni, appartenenti al medesimo ambito territoriale possano programmare e sottoscrivere gli accordi di programma dei Piani di zona.					sostenere le vittime.
MARCHE										
Una qualsiasi forma di	CAV definiti "attività".		Prevede la gratuità delle		Rimette al Piano sociale				La Giunta Regionale	

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
violenza rivolta contro le donne in ragione della loro identità di genere e indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime	CR (denominate case di accoglienza), distinte in strutture a ciclo residenziale e strutture a ciclo semiresidenziale		prestazioni rese dai centri antiviolenza		e al Piano socio-sanitario il compito di dare attuazione agli indirizzi della legge prevedendone il coordinamento con la programmazione regionale				presenta all'Assemblea legislativa (Consiglio Comunale), entro il 10 novembre di ogni anno, un rapporto illustrativo sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche e sull'attuazione della legge medesima nonché sugli effetti da questa prodotti. All'uopo stabilisce che l'Assemblea legislativa dovrà essere convocata, nel mese di novembre di ogni anno, in apposita seduta, per l'esame del rapporto e che potranno essere invitati a partecipare,	

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
									senza diritto di voto, esponenti delle associazioni femminili maggiormente rappresentative a livello regionale.	
MOLISE										
Una grave violazione dei diritti umani, espressamente: della dignità, della libertà, della sicurezza, dell'integrità fisica e psichica	Definisce i CAV strutture, pubbliche o private, disciplinate da autonomo regolamento interno, preposte all'accoglienza delle vittime di violenza. Distingue le CR che nomina Dimore dei Diritti: * Dimore dei Diritti "sic et simpliciter" (segretezza dell'ubicazione) * Dimore dei Diritti di II livello (strutture preposte		Prevede la gratuità dei servizi. Precisa che nelle Dimore dei Diritti e nelle Dimore dei Diritti di II livello il soggiorno è gratuito sino al 180° gg. La gratuità riferita al servizio erogato nei primi 180 gg può essere derogata a mezzo del regolamento interno della struttura (quindi la gratuità del servizio non è obbligatoria).	Prevede l'adozione del Piano regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.	Richiede alla Giunta regionale di approvare l'organigramma dei centri, delle strutture e dei servizi antiviolenza.		Osservatorio fenomeni sociali		Affidato al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne	Richiede al Consiglio regionale di controllare l'attuazione della legge e di valutare i risultati ottenuti. A tal fine, prevede che, con periodicità biennale, la Giunta dovrà presentare alla commissione consiliare una relazione che descrive, tra l'altro l'andamento del fenomeno, gli interventi attivati dalla Regione, la quantità e la qualità dei

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
	all'accoglienza temporanea di tutte le donne che non si trovano in situazioni di pericolo imminente).									servizi offerti, le attività svolte dal Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne.
PIEMONTE										
Una violazione dei diritti umani e forma di discriminazione e specifica contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di	Definisce il CAV punto di ascolto e luogo di accoglienza e sostegno delle donne e dei loro figli minorenni che hanno subito violenza o che sono esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. Definisce le CR strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono riparo in sicurezza, indipendentemente dal luogo	Prevede che i CAV siano disciplinati da autonomi regolamenti interni. Hanno la facoltà di articolarsi anche con più sportelli sul territorio. Richiesta iscrizione all'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Richiede compatibilità con i canoni dettati dalla	Interventi e permanenza nei centri gratuiti, sia per le donne che per gli eventuali minori. I servizi delle CR (alloggio e beni primari) gratuiti.	Prevede l'adozione del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere. * Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019	Collaborazione paritarie e attività della rete locale fra istituzioni, servizi pubblici e associazioni. Tavolo di coordinamento permanente regionale dei centri antiviolenza e del centro esperto sanitario.	8 ambiti territoriali provinciali e metropolitano. Riserva particolare attenzione alle Reti antiviolenza. Prevede che la Città metropolitana di Torino e le amministrazioni provinciali, quali enti con funzioni di area vasta, debbano promuoverle. I CAV partecipano alle reti territoriali interistituziona		Deferita alla Regione che può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di ricerca, università, aziende sanitarie e servizi con funzioni sovranazionali.	Deferita alla Regione che può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di ricerca, università, aziende sanitarie e servizi con funzioni sovranazionali.	La Giunta regionale, presentare alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione contenente, tra l'altro, informazioni che ciascun soggetto pubblico e privato coinvolto nell'attuazione della legge è tenuto a fornire.

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.	di residenza delle donne che ad esse si rivolgono. Definisce le CR (pubbliche o private) case di civile abitazione o strutture di comunità, articolate in locali idonei, che assicurano un'accoglienza rispondente alle specifiche esigenze della donna e dei suoi figli.	legge regionale. Norma ad hoc sui requisiti strutturali, gestionali e di qualità dei CAV e delle CR.				li promosse dagli enti locali a mezzo di appositi protocolli o accordi territoriali, condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio di riferimento a carattere provinciale o sovracomunale Rete di servizi deputati alla presa in carico delle vittime interconnessa con la rete sanitaria contro la violenza.				Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione, formulerà direttive ed indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotterà o modificherà i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere.
PUGLIA										
Una violazione dei diritti umani fondamentali, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità e della	Definisce i CAV (pubblici o privati) attività. Definisce le CR (pubbliche o private) strutture che offrono	Richiama l'Intesa del 27 novembre 2014. Per i CAV: *Autorizzazione al funzionamento* Soggetti		* Piano operativo per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere (Adottato per dare	Piani integrati di azione di durata triennale.	Ambiti territoriali	Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori (osservatorio)	Task-force permanente antiviolenza	Demandato espressamente all' Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori (osservatorio)	

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
sicurezza e un ostacolo alla salute, al benessere, al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.	accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza, ad ubicazione segreta.	gestori: almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico; * Personale con adeguata esperienza e formazione; * Iscrizione all'Albo regionale; * Possono istituire centri o punti di I ascolto. Per le CR: * Soggetti gestori: almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico; * Personale con adeguata esperienza e formazione.		attuazione alla L.R.) * Piano Regionale delle Politiche sociali 2013-2015; *"Programmazione degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere-annualità 2017-2018" * Linee programmatiche per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere "Verso il Piano integrato 2018-2020" * IV Piano regionale delle politiche sociali 2017-2020 (sezione "prevenire e contrastare il maltrattamento e la violenza").					[sezione dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali]. Affidato, in via residuale, anche alla Task-force permanente antiviolenza.	
SARDEGNA										
Un attacco all'inviolabilità	I CAV (a titolarità	Per i CAV:	Prevede la gratuità dei		Riconosce e promuove	Promuove l'istituzione di				

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
della persona e alla sua libertà	pubblica, comunale, provinciale o regionale) sono distinti in comprensivo e collegato. Il primo è struttura onnicomprensiva (CAV + CR), il secondo è collegato ad una casa di accoglienza. Definisce le CR (che nomina case di accoglienza) strutture di ospitalità temporanee per le donne ed i loro figli minori che si trovano in situazione di necessità o di emergenza.	-Scopo primario del soggetto gestore la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori o il contrasto allo stalking; - Personale adeguato; - Almeno tre anni di esperienza nello specifico settore; - Richiede la presenza di un apposito sportello per l'assistenza e il supporto alle vittime di stalking; - Presenza di più centri ammessa solo nei comuni con numero di abitanti > di 100.000. Per le CR: - Possono essere aperte solo nei comuni con numero di	servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza (fissa il termine di permanenza nelle CR in 120 gg)		interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, figure professionali.	una rete antiviolenza costituita da enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e ogni altro soggetto che opera nel campo della tutela delle vittime di violenza e stalking.				

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
		abitanti > 30.000.								
SICILIA										
Qualsiasi forma di violenza sessuale, qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna tanto in ambito familiare quanto in ambito lavorativo, in ragione dell'identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dell'etnia delle vittime.	Affida alle CR (che nomina case di accoglienza) il compito di offrire ospitalità temporanea alle donne, sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza.	Per i CAV: * Gestiti da soggetti che hanno come scopo la lotta e la prevenzione della violenza; l'assistenza alle donne vittime di violenza; * Strutture e personale adeguato; * Esperienza almeno triennale nel settore; * Presenza di un CAV in ogni provincia; * Numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità, adeguatamente pubblicizzati; Per le CR: * Ne deve essere presente una ogni 200.000 abitanti e	Prevede la gratuità delle prestazioni rese dai centri antiviolenza.	Prevede l'adozione di un Piano triennale. * Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.	Al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere c/o l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro assegna il compito di esprimere parere, su richiesta, alla Giunta regionale, sugli atti relativi agli indirizzi da adottare e sui contributi regionali e di formulare, alla Giunta regionale pareri e proposte nell'ambito degli interventi antiviolenza. Inoltre gli affida funzioni di	Base provinciale o zonale-distrettuale. Sostiene ed incentiva l'istituzione di una rete di relazioni tra comuni, province, aziende sanitarie provinciali, aziende ospedaliere, policlinici universitari, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, prefetture, organizzazioni sindacali, enti datoriali, centri antiviolenza presenti sul territorio, associazioni culturali e di volontariato.	L'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere provvede alla raccolta dati e al monitoraggio	Affidata all' Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere	Affidato all'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere e al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.	

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
		comunque una in ogni provincia.			coordinamento e di monitoraggio.					
TOSCANA										
Una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza sicura, libera e giusta.	Definisce le CR luoghi protetti, ad indirizzo segreto, presso le quali, le donne vittime della violenza, sole o con prole, sono accolte e protette.	Iscrizione nell' elenco dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale che consente solo ai centri antiviolenza e alle case rifugio in possesso dei requisiti di cui all'Intesa.				Reti/Ambiti territoriali. Sostiene ed incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra comuni, province, aziende ospedaliero-universitarie, aziende unità sanitarie locali (USL), società della salute, ufficio scolastico regionale e uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine, uffici territoriali del governo-prefetture, magistratura, centri antiviolenza.	All'Osservatorio regionale sulla violenza di genere (sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 40 della Legge regionale n. 41/2005) è affidata la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale.	Affidata all'Osservatorio regionale sulla violenza.		La Giunta regionale, con apposita relazione, riferisce al consiglio regionale, entro il primo semestre di ciascun anno, sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti: intese e protocolli promossi e adottati; azioni intraprese per la costituzione della rete; elenco e descrizione dei progetti destinati alle scuole e alle famiglie; andamento quantitativo e qualitativo delle tipologie di violenza.

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
UMBRIA										
Una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute e un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.	Definisce i CAV strutture che erogano servizi specializzati con finalità di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e che realizzano, l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita. Definisce le CR strutture ad indirizzo segreto, dove le donne vittime della violenza maschile, solo o con figli minori, sono accolte e protette - strutture di ospitalità temporanea.	* Iscrizione nell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio; * Adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul; * Esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; * Ai Comuni capofila di ciascuna zona sociale affida la facoltà di autorizzare i Centri antiviolenza e le case rifugio. Riserva alla Giunta regionale la facoltà di stabilire, in aggiunta a quelli minimi richiesti dalla normativa vigente, i	Gratuità dei servizi offerti dai CAV e dalla CR.	Prevede annualmente, l'adozione da parte della Regione del Programma Regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere;		Zone sociali, presiedute dal Comune capofila. Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne (enti locali, aziende ospedaliere, aziende unità sanitarie locali, Centro per le pari opportunità (CPO), Centri antiviolenza e Case rifugio che sottoscrivono il Protocollo unico regionale. Il Protocollo unico regionale è aperto alla firma anche per le Forze dell'ordine, la Magistratura ordinaria e minorile, l'ufficio scolastico	Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne, al quale affida la raccolta dei dati e il monitoraggio.	Affidata principalmente all'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne. Richiesto ai CAV e alle CR di raccogliere i dati relativi alla propria utenza e di trasmetterli all'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne. Richiede ai soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di inviare all'Osservatorio, in forma anonima, i dati raccolta nell'esercizio dell'attività di	Affidato all' Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne.	Centro per le pari opportunità (Assemblea: membri eletti dal Consiglio regionale fra coloro che hanno esperienze e saperi sulla condizione femminile); Presidente e revisore dei Conti) gestisce l'Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, presso il quale è istituito + elabora una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in ordine al contrasto alla violenza sulle donne e in relazione agli obiettivi fissati

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
		requisiti dei centri antiviolenza e delle Case rifugio.				regionale, le associazioni di donne e di tutela ai bambini e i soggetti che hanno come finalità il contrasto della violenza degli uomini contro le donne.		contrasto alla violenza.		nel precedente piano annuale di attività (riguarda le politiche di genere nel complesso).
VALLE D'AOSTA										
Una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.	Unico CAV anonimo e segreto. Prevede il Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate al quale affida il compito di fornire la prima accoglienza urgente		I servizi offerti dal CAV sono erogati a titolo gratuito.	Previsione di un Piano triennale degli interventi (elaborato dalla Giunta regionale sulla scorta delle indicazioni fornite dal Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere): * Piano degli interventi contro la violenza di genere 2015/2017	Istituisce il Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, sede di dialogo e confronto fra le istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.		Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere	Affidata all' Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza di genere	Affidato alla struttura competente (presumibilmente) dell' Osservatorio, di riferire alla Giunta regionale e al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, l'esito del monitoraggio realizzato dall'Osservatorio medesimo, a mezzo di una relazione da trasmettere entro il 31 marzo	Al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere affida il compito di presentare alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e le osservazioni sullo stato di attuazione delle politiche di

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
									dell'anno successivo a quello della rilevazione.	prevenzione/contrasto alla violenza di genere.
VENETO										
Una violazione dei diritti umani fondamentali (diritto alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza, all'integrità fisica e psichica).	Definisce i CAV strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figli minori che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza. Definisce le CR strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori. Distingue le CR in: * Case rifugio A (segretezza dell'ubicazione);	* Devono essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale; * Devono essere iscritte nell'elenco delle strutture di accoglienza presenti nel territorio; * Devono essere promossi e gestiti da enti locali, singoli o associati, da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza (anche di concerto,	Gratuità dei servizi. Permanenza massima casa legata al periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato.					I CAV e le CR sono tenute a comunicare i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza da loro raccolti.	Affidato (promozione e coordinamento) al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne.	La Giunta regionale è tenuta a relazionare al Consiglio regionale, annualmente, a mezzo della stesura di una relazione ad hoc (elaborata sulla scorta delle informazioni fornitele annualmente dai soggetti, pubblici o privati a mezzo della compilazione di apposita modulistica regionale, sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture da loro gestite), in ordine all'attuazione della legge

Definizione di "Violenza"	CAV[90] e CR[91]	Aderenza e conformità delle strutture ai requisiti dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 27 novembre 2014	Gratuità dei servizi	Piano (previsto e eventualmente adottato)	*Governance*	Reti/Ambiti territoriali	Osservatorio	Raccolta dati	Monitoraggio	Clausola valutativa
	* Case rifugio B (sostituiscono le Case di II livello – non è richiesto il requisito della segretezza dell'ubicazione).	d'intesa o in forma consorziata tra loro); * esperienze e competenze in materia di violenza contro le donne; * metodologia basata sulla relazione tra donne; * provviste di personale adeguatamente formato.								stessa e dei risultati conseguiti. Alla relazione seguono (eventuali) documenti del Consiglio regionale.

5. L'analisi swot dell'impianto normativo regionale in materia di violenza maschile contro le donne.

L'analisi SWOT è uno strumento che consente di analizzare un determinato fenomeno (situazione di un'azienda, istituzione, progetto o persona), mediante la rilevazione dei suoi fattori interni (punti di forza e punti di debolezza/criticità) e dei relativi fattori esterni (opportunità e minacce), al fine di conoscere il suo stato attuale (strumento di pianificazione strategica) e di valutare la sua capacità di conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Il fenomeno oggetto dell'analisi SWOT è l'impianto normativo regionale in materia di violenza maschile contro le donne.

La disamina avrà ad oggetto i punti di forza e punti di debolezza del panorama legislativo regionale in tale ambito.

Le opportunità e le minacce saranno le condizioni esogene utili o dannose al conseguimento dell'obiettivo che l'impianto normativo persegue ovvero il contrasto alla violenza maschile sulle donne.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
Tutte le Regioni sono dotate di una o più leggi regionali antiviolenza: *Più risalenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Trento e Bolzano) *Più recenti (Piemonte, Umbria) *Interamente dedicate alla tematica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Trento e Bolzano). *Tematica trattata nell'ambito di una legge dedicata più in generale alla parità di genere (Emilia Romagna, Umbria)	È rinvenibile un'ineludibile eterogeneità dell'impianto normativo sulla tematica, anche se gli elementi, gli istituti, le misure e i servizi principali concernenti la prevenzione e il contrasto sulla violenza maschile contro le donne sono previsti e disciplinati da ciascuna legge regionale.
La definizione di violenza contro le donne è compatibile con quella internazionale. Da ciò ne deriva che tutte le Regioni riconoscono e sussumono le medesime condotte nel termine di violenza contro le donne.	Alcune regioni "ampliano" la definizione ricomprendendo in tale enunciazione anche fattispecie e casi non riconducibili propriamente al fenomeno della violenza maschile contro le donne (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna)
Legittimano l'istituzione e statuiscono in ordine ai centri antiviolenza e alle case rifugio.	La definizione di Centro antiviolenza varia: Strutture (Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Trento e Bolzano). Percorsi o pratiche di accoglienza (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria) Presidi socio-assistenziali e culturali (Emilia Romagna) Attività (Marche, Puglia) Punto di ascolto e luogo di accoglienza (Piemonte) La denominazione di Case rifugio varia: Denominate Case di accoglienza (Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Sardegna, Sicilia) Denominate Dimore dei diritti (Molise) Distinzione tra strutture di I livello e strutture di II livello (cosiddette case di semi autonomia). Case di II livello riservate alle donne che non versano in situazioni di pericolo immediato oppure alle donne che stanno avviandosi verso la loro autonomia (Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Veneto)

	È consentito espressamente l'accesso ai centri antiviolenza e alle case rifugio ai figli delle vittime (Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Trento). La Regione Lombardia è l'unica a prevedere strutture di pronto intervento (cosiddette strutture di accoglienza per il pronto intervento: strutture a disposizione h 24 delle forze dell'ordine, delle strutture ospedaliere, dei servizi sociali dei comuni e dei centri antiviolenza e consultori per i casi di emergenza/urgenza, nei quali la permanenza non può superare i 7 giorni)
Rispondenza dei CAV e delle CR, sostenuti dalla Regione, a determinati requisiti	Solo alcune richiedono l'aderenza e conformità ai requisiti dettati dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 27 novembre 2014 (Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto)
Gratuità dei servizi garantita dai LEA	Prevedono espressamente la gratuità dei servizi, alcune solo per un intervallo di tempo limitato (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Trento)
Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne prevede una *governance* multilivello	Solo alcune prevedono l'onere di adottare un Piano d'azione regionale (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Trento)
Valorizzazione diffusa dell'importanza delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza	Solo alcune promuovono espressamente reti territoriali interistituzionali antiviolenza e protocolli d'intesa (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Trento)
Copertura finanziaria statale e regionale	Rimesso alle leggi di stabilità regionali il compito di individuare, anno per anno, le risorse da destinare agli interventi previsti (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria)
Valorizzazione delle attività di indagine sul fenomeno	Solo alcune prevedono espressamente l'istituzione di un Osservatorio sulla violenza maschile contro le donne (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Trento)
Valorizzazione delle attività di raccolta dati	Attività di raccolta dati affidata a soggetti all'uopo destinati (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Trento)
Valorizzazione delle attività di monitoraggio	Solo alcune descrivono dettagliatamente strumenti e attività di monitoraggio (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto)
Introduzione di una clausola valutativa	Solo alcune prevedono una clausola valutativa (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto)
Introduzione e finanziamento di programmi di trattamento per uomini autori e potenziali autori di violenza	Solo alcune leggi regionali prevedono la promozione e il sostegno da parte della Regione di Programmi di trattamento dedicati a uomini autori di violenza contro le donne (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto, Trento)
Introduzione di un Albo regionale nel quale censire i centri antiviolenza e le case rifugio nonostante la legge regionale del territorio di riferimento non ne contempli l'istituzione (Emilia Romagna, Marche, Sardegna)	Solo alcune leggi regionali prevedono l'istituzione di un Albo nel quale censire i centri antiviolenza e le case rifugio (Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto).

6. I risultati dell'analisi e dello studio

I risultati sono sintetizzabili come segue.

6.1 Le Leggi regionali.

Tutte le Regioni sono dotate di una o più leggi regionali in materia di violenza maschile contro le donne.

Le regioni dotate di leggi regionali più risalenti sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana, Trento e Bolzano.

Quelle dotate di leggi regionali più recenti sono: Piemonte e Umbria.

Le leggi regionali emendate riguardano: Sardegna, Sicilia e Veneto.

Le leggi regionali integrate sono quelle di: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto.

Le Regioni dotate di una legge interamente dedicata alla tematica sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Trento e Bolzano.

Le Regioni dotate di una legge che affronta la tematica trattata nell'ambito di una legge dedicata più in generale alla parità di genere/pari opportunità sono: Emilia Romagna e Umbria.

Con ciò è rinvenibile un'ineludibile eterogeneità dell'impianto normativo regionale sulla tematica.

6.2 Definizione di "violenza contro le donne"

La definizione di violenza contro le donne è compatibile con quella internazionale. Tutte le Regioni riconoscono e sussumono le medesime condotte nella «locuzione» "violenza contro le donne". La definizione di cui si è tenuto conto come parametro è quella della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata"(cfr.).

Alcune Regioni, tuttavia, "ampliano" la definizione, dettagliandola maggiormente: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna.

6.3 Centri antiviolenza e case rifugio

Tutte le leggi regionali istituiscono e statuiscono in ordine ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Tuttavia, la definizione di Centro antiviolenza varia:

Strutture (Campania, Lazio, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Trento e Bolzano); Percorsi o pratiche di accoglienza (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria); Presidi socio-assistenziali e culturali (Emilia Romagna); Attività (Marche, Puglia); Punto di ascolto e luogo di accoglienza (Piemonte).

La denominazione di Case rifugio varia: Case di accoglienza (Abruzzo, Calabria, Campania, Marche, Sardegna, Sicilia); Dimore dei diritti (Molise).

Solo le leggi regionali di alcune regioni compiono la distinzione tra strutture di I livello e strutture di II livello (cosiddette case di semi autonomia) precisando, nel dettaglio, che le case di II livello sono riservate alle donne che non versano in situazioni di pericolo immediato oppure alle donne che stanno avviandosi verso la loro autonomia (Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Veneto).

Alcune leggi regionali consentono espressamente l'accesso ai centri antiviolenza e alle case rifugio ai figli delle vittime: Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Trento.

La regione Lombardia è l'unica a prevedere strutture di accoglienza per il pronto intervento (strutture a disposizione h 24 delle forze dell'ordine, delle strutture ospedaliere, dei servizi sociali dei Comuni e dei centri antiviolenza e consultori per i casi di emergenza/urgenza, nei quali la permanenza non può superare i 7 giorni).

In merito alla rispondenza a determinati requisiti dei centri antiviolenza e delle case rifugio, sostenuti dalla Regione.

Solo alcune leggi regionali richiedono l'aderenza e conformità dei centri antiviolenza e delle case rifugio ai requisiti dettati dall'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del 27 novembre 2014: Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

6.4 Albo regionale

Solo alcune leggi regionali prevedono l'istituzione di un albo nel quale censire i centri antiviolenza e le case rifugio: Basilicata, Campania, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto.

Alcune regioni sono dotate di un Albo regionale nel quale censiscono i centri antiviolenza e le case rifugio nonostante la legge regionale del territorio di riferimento non ne contempli l'istituzione: Emilia Romagna, Marche, Sardegna.

In Calabria è in corso un censimento.

In Liguria è in corso una procedura di sperimentazione di accreditamento

6.5 Gratuità dei servizi

La gratuità dei servizi, anche quando non espressamente assicurata dalla legge regionale, è garantita dai LEA (DPCM del 12 gennaio 2017 – aggiornamento dei LEA: gratuità dell'assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale).

Solo alcune leggi regionali prevedono espressamente la gratuità dei servizi, alcune solo per un intervallo di tempo limitato: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Trento.

6.6 Copertura finanziaria

La maggior parte delle leggi regionali rimette alle leggi di stabilità il compito di individuare, anno per anno, le risorse da destinare agli interventi previsti: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria.

La legge stessa assegna risorse per più di un anno: Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte.

Alcune leggi regionali si limitano a compiere una stima delle risorse necessarie, da impiegare anno per anno: Valle d'Aosta, Veneto, Puglia, Calabria.

La Toscana deferisce alla legge che disciplina il servizio sanitario il compito di destinare risorse agli interventi che afferiscono a tale ambito.

La provincia autonoma di Trento individua nella legge provinciale sulle politiche sociali la fonte delle risorse finanziarie da dedicare alle azioni e agli interventi antiviolenza.

6.7 Adozione di un documento strategico

Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 prevede una *governance* multilivello ricalcando il principio sancito dall'art. 118 Costituzione ovvero quello della sussidiarietà verticale (l'attività amministrativa viene svolta dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini ma può essere esercitata anche dal livello amministrativo territoriale superiore se in grado di esercitarla in modo più efficace ed efficiente, comunque in una logica d'intesa e di coordinamento). Il documento strategico, al tempo stesso, implicitamente, ricalca il principio di sussidiarietà orizzontale (affida ai cittadini il compito/possibilità di soddisfare i bisogni dei cittadini stessi, magari in forma associata o volontaristica).

Solo alcune leggi regionali introducono l'onere, per gli organi di governo, di adottare un Piano d'azione regionale: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Trento.

6.8 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza

In tutte le leggi regionali emerge che l'approccio interdisciplinare e collettivistico è la migliore modalità per prevenire e contrastare il fenomeno, nonché per offrire assistenza alle donne vittime di violenza. Ciascuna legge regionale, anche se implicitamente, valorizzate l'importanza delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza, intese, in generale, come "luoghi nei quali coltivare uno sguardo d'insieme piuttosto che un lavoro settoriale, poco utile".

Solo alcune promuovono espressamente reti territoriali interistituzionali antiviolenza e protocolli d'intesa: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Trento.

6.9 Attività di indagine sul fenomeno

L'attività di indagine sul fenomeno è rimessa all'Osservatorio, inteso come sede di proposte, organismo propulsivo, fucina per le politiche da mettere in campo, luogo nel quale individuare interventi da compiere.

Seppur ciascuna legge regionale, anche se implicitamente, valorizzi l'attività di indagine sul fenomeno, solo alcune prevedono espressamente l'istituzione di un Osservatorio sulla violenza maschile contro le donne: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Trento.

6.10 Raccolta dei dati

Le leggi regionali affidano, tendenzialmente, la raccolta dei dati all'Osservatorio. Tuttavia, l'assenza di un Osservatorio non denota la mancanza di un organismo deputato alla raccolta dei dati (ad esempio, in Puglia la raccolta dei dati è affidata alla task-force antiviolenza permanente che non coincide con l'Osservatorio).

Seppur ciascuna legge regionale, anche se implicitamente, valorizzi l'attività di raccolta dei dati, solo alcune di esse affidano tale incombente ad organismi all'uopo dedicati: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Trento.

6.11 Monitoraggio

Per monitoraggio si intende l'attività di rilevazione delle attività e degli interventi compiuti. Le leggi regionali prevedono, tendenzialmente, che questa si esplichi a mezzo della stesura di apposite relazioni. L'attività di monitoraggio è affidata ad organismi diversi e non necessariamente all'Osservatorio (ad esempio, alla Rete di supporto, al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne; al Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere).

Seppur ciascuna legge regionale, anche se implicitamente, valorizzi l'attività di monitoraggio, solo alcune di esse descrivono dettagliatamente strumenti e attività di monitoraggio: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

6.12 Clausola valutativa

La clausola valutativa consiste in una serie di accorgimenti che legge descrive utili per rilevare la quantità e qualità dei servizi resi, l'andamento quali-quantitativo delle tipologie di violenza esercitate nei confronti delle donne, gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli fissati.

Solo alcune leggi regionali prevedono una clausola valutativa: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

6.13 Programmi di trattamento per uomini autori e potenziali autori di violenza

Solo alcune leggi regionali prevedono la promozione e il sostegno da parte della Regione di Programmi di trattamento dedicati a uomini autori di violenza contro le donne: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto, Trento.

6.14 Strutture/uffici competenti nella trattazione della tematica

Le leggi regionali non statuiscono in ordine alla struttura-ufficio competente sulla tematica. Pertanto è rimesso agli organi di governo territoriali individuare l'organismo all'uopo deputato.

Ad oggi risulta:

È affidata a strutture deputate alle politiche sociali: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Sardegna.

È affidata alla struttura deputata alle politiche sociali e allo sport: Marche

È affidata alle strutture deputate alle politiche sociali e sanitarie: Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Valle d'Aosta

È affidata alla struttura deputata alle politiche sociali, sanitarie e allo sport: Puglia

È affidata alla struttura deputata alle politiche della persona (Terzo settore): Basilicata

È affidata alla struttura deputata, tra l'altro, alle politiche di genere: Toscana

È affidata alla struttura deputata agli affari generali (ricomprende il servizio delle politiche di genere e pari opportunità): Umbria

È affidata alla struttura deputata alle relazioni internazionali (diritti umani e libertà fondamentali): Veneto

È affidata all'ufficio ad hoc per il contrasto alla violenza di genere: Emilia Romagna, Marche, Sicilia.

7. Conclusioni

Analizzato l'impianto normativo internazionale, europeo e nazionale in materia di violenza maschile contro le donne, nel quale si incardinano le leggi regionali concernenti la tematica ed esaminate nel dettaglio le norme che in ciascuna Regione disciplinano la materia, è stato possibile individuare i principali elementi, istituti, misure e servizi che concernono l'argomento.

Individuato, quindi, il denominatore comune della normativa regionale, confluito in un quadro sinottico, è stato possibile estrapolare i punti di forza e i punti di debolezza dell'apparato normativo regionale in materia di violenza maschile contro le donne.

La "buona notizia" è che ciascuna Regione è dotata di strumenti che consentono di declinare in azioni concrete gli obiettivi che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 persegue. Sarà necessario, quindi, affinarli, potenziarli ed alimentarli per dare esecuzione agli interventi che il Piano prevede.

In sostanza, il quadro normativo regionale di riferimento è una valida opportunità e un efficace canale per rendere operativo il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Tuttavia sono rinvenibili, in alcune norme e quindi in alcune aree di intervento regionale, alcune lacune.

Quanto innanzi detto potrebbe ostacolare l'omogeneità dei servizi e potrebbe esporre al rischio di potenziali differenziazioni di trattamento e gestione del fenomeno.

Sarebbe opportuno, quindi, colmare il gap normativo a mezzo di strumenti di armonizzazione, anche a carattere nazionale.

Glossario

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Riforma del Titolo V della Costituzione).

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha realizzato un'organica riforma del Titolo V della Costituzione e ha modificato, tra l'altro, l'articolo 51 prevedendo uno specifico riconoscimento costituzionale per le azioni volte a garantire le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Ha praticamente riscritto gli articoli della Costituzione dedicati alla disciplina delle autonomie territoriali. Essa ha indirettamente ridefinito anche i rapporti tra i diversi livelli di governo. Ribaltare il criterio del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni (lasciando allo Stato solamente i compiti essenziali che non possono essere soddisfacentemente svolti dalle regioni e dagli enti locali), attribuire in linea di principio l'esercizio delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini, prevedere anche per le regioni un ruolo attivo a livello comunitario e internazionale, sono tutti elementi che prefigurano un assetto costituzionale radicalmente diverso, nel quale si assiste ad una valorizzazione delle autonomie territoriali sottraendoli alla tradizionale impostazione che vuole le periferie costituzionalmente subordinate al centro; non a caso spesso si fa riferimento alle modifiche della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 come "riforma in senso federale dello stato italiano".

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali".

Un ruolo centrale nel progetto riformatore dell'intero sistema dell'amministrazione pubblica, avviato alla fine degli anni novanta (Riforma Bassanini), è stato assunto dal decreto legislativo n. 112/1998. Il processo riformatore ha investito tutti gli ambiti amministrativi, statali, locali e regionali, nonché il rapporto fra centro e autonomie territoriali, attraverso un vasto decentramento di funzioni. Il decreto legislativo n. 112/1998 ha operato il massimo decentramento possibile di funzioni dallo Stato alle autonomie territoriali consentito dall'assetto definito dal testo costituzionale del 1948 (cosiddetto federalismo amministrativo a Costituzione invariata). Il decreto legislativo n. 112/1998 ha tendenzialmente conferito la maggior parte delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini, il Comune, trattenendo ai livelli di governo più ampi le funzioni che attenevano ad esigenze di carattere unitario, rispettivamente di livello provinciale, regionale, statale.

Principio di sussidiarietà

Dopo aver affermato in linea generale che le funzioni amministrative devono essere attribuite al livello di governo più vicino ai cittadini, l'articolo 118 della Costituzione precisa che possono essere conferite ai livelli di governo più ampi (Province, Città metropolitane, Regioni e Stato) qualora lo impongano esigenze di carattere unitario. Ciò sulla base, tra l'altro, del principio di sussidiarietà in base al quale le funzioni amministrative devono essere svolte dall'organo di governo più vicino al cittadino, ossia al soggetto che dovrà usufruire di quei servizi. Il conferimento a livelli di governo superiori deve essere giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze di carattere unitario o per garantire un esercizio più efficace o efficiente. Con l'articolo 118, comma 4, si costituzionalizza anche l'altra accezione del principio di sussidiarietà, quella orizzontale, secondo la quale sia lo stato che gli altri enti territoriali sono invitati a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. I pubblici poteri non sono tenuti ad astenersi dall'intervenire ogni qual volta sia presente un'iniziativa privata, ma devono sicuramente favorire i privati nello svolgimento di attività di interesse generale e non sostituirsi ad essi o sopprimere tali loro iniziative, a meno che esse non siano in grado di soddisfare criteri di efficienza ed efficacia.

Conferenza Stato-Regioni

Istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 1983, la Conferenza Stato-Regioni è stata definita dalla Corte Costituzionale, nella sentenza numero 116/1994, sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome. In tale veste la

Conferenza è un'istituzione operante nell'ambito della comunità nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione tra lo Stato e gli enti territoriali.

Conferenza unificata

È stata istituita dal decreto legislativo n. 281/1997 per la trattazione delle materie ed i compiti di interesse comune alle Regioni, delle Province e dei Comuni. Essa è, conseguentemente, costituita dai membri delle due Conferenze permanenti (Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Stato-città e autonomie locali). Svolge funzioni consultive (in particolare ad essa è attribuita l'espressione del parere sui principali documenti di contabilità pubblica) e di raccordo, in quanto può promuovere e sancire intese ed accordi tra Governo, Regioni, province, Comuni e Comunità montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

Legge

Atto normativo emanato dal Parlamento, a seguito di un iter legislativo e che entra, normalmente, in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.

Legge regionale

Atto normativo prodotto da un consiglio regionale e in vigore nella sola Regione d'Italia nella quale esso è promulgato. E' adottata a seguito di un procedimento in parte disciplinato dal testo costituzionale e in parte da ricavare dalle disposizioni statutarie (è possibile distinguere: fase dell'iniziativa legislativa – la cui disciplina è dettata dallo Statuto e generalmente attribuita a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali, ai Consigli delle Comunità montane, al Consiglio delle autonomie locali e al corpo elettorale regionale; fase dell'istruttoria – normalmente svolta dalle commissioni permanenti in sede referente; fase deliberativa che si svolge nell'ambito del Consiglio regionale e si conclude con la delibera di adozione dell'atto; fase della promulgazione e della pubblicazione).

Potestà legislativa esclusiva dello Stato (Competenza esclusiva)

Con la legge costituzionale n. 3/2001 ha integralmente riformulato l'articolo 117 della Costituzione divenuto ora il testo normativo di base per individuare la potestà legislativa spettante alle regioni e quella attribuita allo stato. Individua in modo esplicito le materie che spettano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si tratta dell'elenco riportato nel secondo comma dell'articolo 117, settori nei quali è consentito intervenire unicamente attraverso atti normativi riconducibili alle strutture statuali.

Potestà legislativa concorrente

L'articolo 117 della Costituzione individua esplicitamente le materie sulle quali si esercita una potestà legislativa concorrente, nel senso che è compito dello Stato determinare i principi fondamentali attraverso le leggi quadro o leggi cornice, mentre alle Regioni è attribuita la funzione di emanare la legislazione specifica. L'elenco delle materie è riportato nel comma 3 dell'articolo 117.

Potestà legislativa residuale delle Regioni (Competenza residuale)

Le Regioni sono competenti a legiferare in tutte le materie non espressamente indicate nel secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione quindi in tutte le restanti materie. Con una formula di chiusura dell'intero sistema di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, il comma 4 dell'articolo 117 della Costituzione afferma che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" nonché quelle che rientrano nella potestà legislativa concorrente.

Decreto legge

Ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione il decreto legge è l'atto adottato dal Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza. Il Governo deve presentare i decreti legge approvati alle Camere per la conversione in legge, il giorno stesso dell'adozione. Le Camere possono convertire in legge il decreto. Nel caso di mancata conversione del decreto, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, l'atto perde efficacia sin dall'inizio.

Decreto legislativo

È un atto normativo adottato dal Governo che presuppone la preventiva approvazione di una legge di delegificazione da parte delle Camere, con la quale queste ultime trasferiscono "l'esercizio della funzione legislativa" e non la funzione stessa, di cui le Camere rimangono titolari esclusive. Ciò implica che il Parlamento può in ogni momento revocare la delega concessa sia in modo esplicito (con l'approvazione di una nuova legge che va ad abrogare quella che ha previsto la delega) sia tacitamente (ad esempio attraverso la disciplina diretta della materia delegata). Dalla delega non sorgono, dunque, limiti alla funzione legislativa delle Camere.

Statuto

Lo statuto è il principale atto espressione dell'autonomia regionale, con il quale le Regioni disciplinano la forma di governo e dettano le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ente; ciò per tutti gli aspetti non direttamente regolati dal testo costituzionale o da leggi dello Stato cui il testo costituzionale attribuisce specifica riserva in materia. Si hanno in tal modo venti statuti regionali, che, tuttavia, presentano una sostanziale differenza: Statuti delle Regioni ordinarie, ossi atti approvati dal Consiglio regionale con legge regionale, secondo il procedimento dettato dall'articolo 123 della Costituzione, che devono disciplinare alcuni aspetti dell'attività regionale esplicitamente indicati nel predetto articolo e Statuti delle 5 Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) che godono di una disciplina particolarmente garantita in quanto sono approvati con legge costituzionale e possono prevedere forme e condizioni particolari di autonomia rispetto a quelli delle Regioni ordinarie.

Piano d'azione (strategia governativa)

Atto adottato dal governo centrale e/o regionale per impostare e coordinare azioni tese a raggiungere uno scopo o un obiettivo predeterminato. Raccoglie un insieme di scelte e regole, solitamente organizzate nel tempo, per il conseguimento di un determinato obiettivo per il cui raggiungimento sono necessarie una serie di operazioni separate, la cui scelta non è univoca e/o il cui esito è incerto.

Consiglio d'Europa

Organizzazione internazionale, diversa dall'Unione, incaricata di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 con il Trattato di Londra e conta oggi 47 stati membri. La sua sede centrale è a Strasburgo.

Vittimizzazione secondaria

Con l'espressione vittimizzazione secondaria si indicano i rischi di trauma per le persone offese, legati tanto alle possibili minacce e intimidazioni provenienti dagli accusati, quanto agli incontri diretti tra la vittima e l'imputato e ai possibili pregiudizi psicologici derivanti dalla necessità processuale di evocare i fatti di violenza subiti, assumendo l'ufficio di testimone e sottoponendosi alle domande critiche della controparte nella dinamica della *cross examination*.

Fonti

Fonti bibliografiche generali

Tizzano A. (2010). *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, Torino: Giappichelli
Amirante C. (a cura di) (2012). *Diritto Pubblico*, Torino: Giappichelli
Assumma G., G. Mari, Riffero G. (2009). *Manuale di Diritto dell'Unione Europea*, Roma: Artemide
Ballarino T. (2010). *Diritto dell'Unione Europea*, Padova: Cedam
Besta E. (1946). *Il diritto internazionale nel mondo antico*, Milano: Giuffrè
Bin R., Pitruzzella G. (2007). *Diritto Costituzionale*, Torino: Giappichelli
Calò E. (2013). *Le fonti europee di immediata applicazione nell'attività professionale*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane
Caretti P., De Siervo U. (2012). *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino: Giappichelli
Cassese, 2003, "Diritto Internazionale (I. I lineamenti)", Bologna, Il Mulino
Cassese, "I Diritti Umani nel Mondo Contemporaneo", Laterza
Conforti, "Diritto Internazionale", 7ª ed., Editoriale scientifica
Costanzo, 2016 e 2017, "Testi normativi per lo studio del diritto costituzionale italiano ed europeo", Giappichelli, 2 voll. 13 ed.
D'Amico, D'Elia, 2012; "Diritto costituzionale", FrancoAngeli, Milano
Dal Canto, Panizza, 2011, "Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo" vol. 1 - Lo stato e gli altri ordinamenti giuridici, i principi fondamentali, i diritti e doveri costituzionali (curato da Roberto Romboli), Giappichelli
Daniele, 2010, "Diritto dell'Unione Europea. Sistema istituzionale, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze", Giuffrè
De Vergottini, 2012, "Diritto costituzionale", CEDAM
Di Celso, Salerno, 2010, "Manuale di diritto costituzionale", CEDAM
Draetta, 2009, "Elementi di diritto dell'Unione Europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell'Unione Europea", Giuffrè
Figus, 2011, "Sistema Europa- L'organizzazione politica dell'Europa", Eurilink
Gaia, Adinolfi, 2010, "Introduzione al diritto dell'Unione Europea", Laterza
Gogliormella, 2011, "Diritto dell'Unione Europea", Edises
Häberle, 2013, "Pluralismo y Constitución, Tecnos", Madrid, 2 ed.
Malfatti, Pertici, Rossi, 2011, "Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo" vol. 2 - Le istituzioni politiche (curato da Roberto Romboli), Giappichelli
Martinelli, 2013 "Manuale di diritto dell'Unione europea. Aspetti istituzionali e politiche dell'Unione", Edizioni Giuridiche Simone
Martines, 2010, "Diritto costituzionale", Giuffré
Mazzamuto, Plaia, 2012, "I rimedi nel diritto privato europeo", Giappichelli
Paladin, 1998, "Diritto costituzionale", CEDAM
Paradisi, 1974, "Civitas maxima. Studi di storia del diritto internazionale", 2 voll., Firenze, Olschki
Passaglia, Pertici, 2009, "Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo" vol. 3 - Le fonti del diritto e gli organi di garanzia costituzionale (curato da Roberto Romboli), Giappichelli
Sapienza, 2002, "Elementi di diritto internazionale", Giappichelli
Strozzi, Mastroianni, "Diritto dell'Unione Europea", Giappichelli
Tanzi, 2006, "Introduzione al Diritto Internazionale Contemporaneo", Padova, Cedam
Tesauro, 2012, "Diritto dell'Unione Europea", Cedam
Treves, 2005, "Diritto internazionale - Problemi Fondamentali", Milano, Giuffrè
Valvo, 2011, "Lineamenti di Diritto dell'Unione Europea", Amon
Villani, 2013, "Istituzioni di diritto dell'Unione Europea", Cacucci

Fonti bibliografiche di riferimento

Biagi S. (2014). "Lo scenario della Toscana, in "Welfare Oggi. Speciale - Donne vittime di violenza: azioni politiche a confronto", Sant'Arcangelo di Romagna: Maggioli Editore (5) (75-94)

Bozzoli A., Merelli M., Ruggerini M (2014). *Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento*, Roma: Ediesse

Calamia A. M. (2013). *Diritto dell'Unione Europea. Manuale breve*, Milano: Giuffrè

Creazzo, 2011, "Gender-based Violence. Le violenze maschili contro le donne. Dati nazionali e internazionali", Fondazione del Monte, Bologna

Dodi, Guidetti, 2014, "Lo scenario della Lombardia, in "Welfare Oggi", [Speciale- Donne vittime di violenza: azioni politiche a confronto]", n. 5, Maggioli Editore

Giovannetti, Merelli, Ruggerini, 2008, "Violenza contro le donne. Il panorama normativo internazionale, nazionale e regionale", in Quaderni di Città sicure n. 33, Regione Emilia-Romagna, Bologna

Lotti, 2014, "Condividere saperi per cambiare il mondo: il lavoro di rete contro la violenza verso le donne", in "M@gm@, Rivista internazionale di scienze umane e sociali", vol. 12, n. 1

Merelli, 2015, "Diritti contro la violenza. Le leggi regionali sulla violenza contro le donne. Analisi comparata", www.siamopari.it

Merelli, Ruggerini, 2014, "La sicurezza nelle normative regionali di contrasto e prevenzione della violenza di genere", Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, https://www.juragentium.org/forum/violenzadonne/it/merelliruggerini.html

Misiti, Lanzoni, Tola, 2014, "Violenza sulle donne, Politiche territoriali e Convenzione di Istanbul. Presente e futuro in Italia", presentazione di una prima analisi dei dati, http://www.pangeaonlus.org/r/Pangea/Documenti/Pdf/advocacy/politiche-vaw/Primi-risultati-Ricerca-politiche-VAW_28-comuni-Italia.pdf

Nondasola, 2014, "Cosa c'entra l'amore? Ragazzi, ragazze e la prevenzione della violenza sulle donne", Carocci, Roma

Pitch, Tamar, 2000, "Familiarità, autonomia, fiducia, in Sicurezza e differenza di genere: Bologna, Piacenza e Ravenna a confronto", Regione Emilia-Romagna, Quaderni di Città Sicure n. 19

Roia, 2017, "Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche", FrancoAngeli

Romito, Melato, 2013, "La violenza sulle donne e i minori. Una guida per chi lavora sul campo", Carocci, Roma.

Sannolla Giulia, 2014, "Lo scenario della Puglia, in "Welfare Oggi", [Speciale- Donne vittime di violenza: azioni politiche a confronto]", n. 5, Maggioli Editore

Virgilio, Maria (Milli), 2014, "Legislazione a contrasto della violenza maschile contro le donne e autodeterminazione femminile", in Scarponi Stefania, (2014, a cura di), Diritto e genere. Analisi interdisciplinare comparata, Università di Trento, CEDAM

Virgilio, Maria (Milli), 2014, "La legge sul femminicidio", in "M@gm@, Rivista internazionale di scienze umane e sociali", vol. 12, n. 1.

PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Ricerche sulla Popolazione
e le Politiche Sociali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità